

RESOCONTO STENOGRAFICO

81.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	6559, 6598	Commissione permanente: (Modifica nella costituzione)	6598
Disegni di legge:		Comunicazione del Governo in materia di concordato (Discussione):	
(Annunzio)	6559	PRESIDENTE 6560, 6561, 6565, 6570, 6571, 6574, 6581, 6582, 6586, 6593, 6599, 6604, 6611, 6616, 6617, 6624, 6627, 6632, 6634, 6638, 6643, 6645	
(Approvazione in Commissione)	6598	BATTAGLIA ADOLFO (PRI)	6605
(Autorizzazione di relazione orale)	6598	CODRIGNANI GIANCARLA (Sin. Ind.)	6643
Proposte di legge:		CRAXI BETTINO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	6561, 6565
(Annunzio)	6559	GALLONI GIOVANNI (DC)	6617, 6624
(Approvazione in Commissione)	6598	GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.)	6574, 6576, 6580, 6581
(Autorizzazione di relazione orale)	6598	MASINA ETTORE (Sin. Ind.)	6634
(Richiesta, da parte di una Commissione di merito, del parere di altre Com- missioni)	6626	MELLINI MAURO (PR)	6586
Interrogazioni e interpellanze:		MINERVINI GUSTAVO (Sin. Ind.)	6624
(Annunzio)	6645	NEGRI GIOVANNI (PR)	6627
Risoluzione:			
(Annunzio)	6645		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

	PAG.		PAG.
PANNELLA MARCO (PR)	6560, 6561	ZANFAGNA MARCELLO (MSI-DN)	6611
POLLICE GUIDO (DP)	6593, 6598	ZANONE VALERIO (PLI)	6570, 6571, 6574
RIZ ROLAND (Misto-SVP)	6617		
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.)	6576	Convalida di deputati	6559
SPADACCIA GIANFRANCO (PR)	6638	Ordine del giorno della seduta di domani	6646
SPAGNOLI UGO (PCI)	6599		
SPINI VALDO (PSI)	6582		
TRAMARIN ACHILLE (Misto-Liga veneta)	6632		

La seduta comincia alle 10.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 gennaio 1984.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Di Bartolomei, Raffaelli, Romita e Zurlo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 25 gennaio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FIORI: «Estensione dei benefici della legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il trattamento economico del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, ai dipendenti collocati in quiescenza dal 1° maggio 1976 al 30 aprile 1978» (1190);

CRISTOFORI ed altri: «Nuova disciplina dell'istituto della controvisita veterinaria per la vigilanza sanitaria sulle carni» (1191);

SCAGLIONE: «Misure urgenti in materia di evasioni contributive» (1192);

PORTATADINO ed altri: «Norme sull'ammissione e la frequenza degli studenti universitari stranieri nelle università, negli istituti e scuole superiori di studio e sul loro soggiorno in Italia» (1193);

SANGUINETI ed altri: «Norme per la realizzazione di nuovi collegamenti con convogli a trazione elettrica viaggianti su rotaie» (1194).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 25 gennaio 1984 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270» (1189).

Sarà stampato e distribuito.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 25 gennaio 1984, ha verificato non essere contestabili

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

le seguenti elezioni, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio IV (Milano-Pavia).

Andreoni Giovanni, Aniasi Aldo, Arbasino Nino Alberto, Balbo Ceccarelli Laura, Baslini Antonio, Bassanini Franco, Bianchi Fortunato, Bianchi Beretta Romana, Bianchi di Lavagna Vincenzo, Borghini Gianfrancesco, Borruso Andrea, Campagnoli Mario, Castellina Luciana, Cerquetti Enea Igino, Colucci Francesco, Del Pennino Antonio, Gangi Giorgio, Garavaglia Maria Pia, Garocchio Alberto, Gianni Alfonso, La Russa Vincenzo, Lodigiani Oreste, Massari Renato, Mazzotta Roberto, Olcese Vittorio, Orsenigo Dante, Pannella Giacinto detto Marco, Pedrazzi Cipolla Anna Maria, Petruccioli Claudio, Pillitteri Giampaolo, Quercioli Elio, Ricotti Federico, Rizzi Enrico, Rognoni Virginio, Sangalli Carlo, Servello Francesco, Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso, Sterpa Egidio, Tedeschi Nadir, Tortorella Aldo, Usellini Mario, Zoppetti Francesco.

*Collegio IX**(Verona-Padova-Vicenza-Rovigo)*

Battaglia Adolfo, Boselli Anna, Brocca Beniamino, Cominato Lucia, Cresco Angelo Gaetano, Dal Castello Mario, Dal Maso Giuseppe, Fincato Grigoletto Laura, Fontana Giovanni Angelo, Fracanzani Carlo, Franchi Franco, Meneghetti Gioacchino, Palmieri Ermenegildo, Palopoli Fulvio, Pellizzari Gianmario, Righi Luciano, Rossi Alberto Alessandro, Saretta Giuseppe, Savio Gastone Francesco, Serri Rino, Tramarin Achille, Zampieri Amedeo, Zoso Giuliano, Zuech Giuseppe.

Collegio X (Venezia-Treviso).

Anselmi Tina, Armellin Lino, Corder Marino, De Michelis Gianni, Falcier Luciano, Malvestio Piergiorgio, Marrucci Enrico, Rocelli Gianfranco, Sacconi Maurizio, Strumendo Lucio, Visco Vincenzo Alfonso, Zambon Bruno.

Collegio XIV (Firenze-Pistoia).

Pallanti Novello.

Collegio XVI (Siena-Arezzo-Grosseto)

Barzanti Nedo, Belardi Merlo Eriase, Boncompagni Livio, Calonaci Vasco, Corsi Umberto, Fornasari Giuseppe, Minucci Adalberto, Seppia Mauro.

*Collegio XXX**(Cagliari-Sassai-Nuoro-Oristano).*

Birardi Mario, Carrus Giovanni, Cherchi Salvatore, Contu Felice, Macciotta Giorgio, Macis Francesco, Manchinu Alberto, Mannuzzu Salvatore, Melis Mario, Nonne Giovanni, Pazzaglia Alfredo, Pirredda Matteo, Pisanu Giuseppe, Segni Mariotto, Soddu Pietro.

Collegio XXXII (Trieste).

Coloni Sergio, Cuffaro Antonino.

Do atto alla Giunta di queste comunicazioni e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

**Comunicazioni del Governo
in materia di Concordato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo in materia di Concordato.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signora Presidente, voglio darle atto e ringraziarla perché secondo poteri e facoltà discrezionali e regolamentari lei ha voluto sconvocare la stragrande maggioranza — credo quasi tutte — delle Commissioni al fine di consentire ai deputati di partecipare a questo dibattito. Signora Presidente, sappiamo benissimo che le Commissioni bicamerali non possono essere ricondotte alla disciplina normale del regolamento, sappiamo quindi che solo con un intervento con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

giunto e convergente dei due Presidenti delle Camere, è possibile sconvocare o no un Commissione. Sappiamo che il presidente Bozzi, per esempio, ha sconvocato per questa mattina la Commissione bicamerale sulle riforme istituzionali nella quale doveva intervenire anche il collega De Mita. Da ieri sera, lei signora Presidente ne è testimone, con le uniche armi in questo caso invocabili, quelle del ragionamento, della cortesia e della attenzione, ho cercato di ottenere la sconvocazione della Commissione P2 da parte della presidente Anselmi. Mi sono fatto carico, ieri sera, di pregare tutti i gruppi — quindi non si tratta di fare a noi una particolare cortesia — di voler riflettere sull'opportunità di consentire a tutti di ascoltare il Presidente del Consiglio in un dibattito nel quale si è preannunciato, da parte dei maggiori gruppi, un solo intervento.

Signora Presidente, credo che nessuno sospetterà che il nostro interesse oggi per questo dibattito sia strumentale ed artificioso: tutta la nostra storia dimostra quanto questa questione ci appassioni. Il fatto che la presidente di quella Commissione oggi ci ha imposto di scegliere, la nostra serietà professionale, mi costringono ad abbandonare quest'aula. Devo fare questo per serietà in quanto non posso fare la spola o la ballerina tra qui e lì. È comunque indecoroso che questa esigenza non sia stata avvertita e quindi per serietà, ripeto, sono costretto a recarmi di là con gli altri miei due colleghi. L'insensibilità è tale per cui dagli stessi atti della Commissione P2 possiamo riscontrare che esistono deputati cattolici che sono puntualissimi alle riunioni con la Banca cattolica del Veneto a proposito de *Il gazzettino*, come la collega Anselmi, ma che oggi non sentono, loro per primi, l'importanza di partecipare ad un dibattito di questo genere.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, come già ebbi modo di annunciarle ieri sera, anche questa mattina sono intervenuta nei confronti del presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 nel solo modo consentito-

mi dal regolamento, cioè sottolineando l'importanza del dibattito odierno alla Camera.

MARCO PANNELLA. La ringraziamo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Devo dire che la risposta pervenuta dal presidente della Commissione P2 è stata, fino a questo momento, negativa in quanto vengono sottolineati gli impegni assunti per la giornata odierna. Di fronte alla sua sollecitazione faremo un secondo tentativo per convincere il presidente della Commissione a modificare le sue decisioni. Più di questo non posso fare dati gli strumenti in mio possesso.

MARCO PANNELLA. La ringraziamo, signora Presidente e prendiamo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri.

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli deputati, circa quarant'anni or sono, l'Assemblea costituente, anche nella maggioranza favorevole al richiamo dei patti del Laterano nell'articolo 7, mise in luce l'esigenza di un adeguamento della legislazione del 1929 ai principi sui quali si ricostruiva la democrazia.

La questione, apertasi nell'aula stessa della Costituente, rimase del tutto accantonata nel corso dei successivi difficili e travagliati anni '50, nei quali tuttavia si levarono per sollecitare la soluzione le voci autorevoli di Pietro Nenni e di Ugo La Malfa e degli intellettuali «Amici del mondo», ai quali fece eco, nel 1959, Aldo Natoli.

La questione fu riaperta di fronte al Parlamento solo nel 1965 per iniziativa degli onorevoli Mauro Ferri e Lelio Basso, i quali posero alla Camera il problema della revisione bilaterale dei Patti lateranensi. Due anni dopo la Camera dibattè ampiamente il problema ed invitò il Governo a prospettare alla Santa Sede l'op-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

portunità di una valutazione comune del concordato in ordine alla revisione bilaterale di alcune sue norme. L'allora guardasigilli onorevole Guido Gonella, costituì una commissione ministeriale incaricata di studiare il problema. Nel novembre del 1969 la commissione consegnò al Ministero della giustizia una relazione illustrativa ed uno schema di proposte di modifica ad alcune disposizioni del Concordato. Nell'aprile dello stesso anno la conferenza episcopale italiana aveva manifestato al proposito specifica apertura e piena disponibilità nel marzo 1969 e nell'aprile del 1971 la Camera dei deputati discusse ancora della revisione, ma l'intervenuta approvazione della legge sul divorzio provocò la protesta ufficiale della Santa Sede ed il successivo *referendum* popolare per abrogarla congelò nuovamente ogni prospettiva di adeguamento della legislazione del 1929.

Sarà il Governo Moro-La Malfa, sollecitato anche da una interpellanza dei deputati del partito comunista, a dichiarare nel programma di Governo che l'iniziativa di revisione del Concordato era ormai doverosa ed urgente dopo le vicende del *referendum* e ad incaricare l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede di riprendere a livello diplomatico agli inizi del 1975 il negoziato bilaterale con il Vaticano. La fase delle trattative vere e proprie fu inaugurata dal Presidente del Consiglio onorevole Andreotti con la nomina, nell'ottobre 1976, di una commissione composta dal senatore Gonella e da due illustri giuristi, i professori Jemolo ed Ago; la Santa Sede, dal canto suo, nominava l'allora arcivescovo Casaroli, monsignore Silvestrini e padre Lener suoi rappresentanti per elaborare, con la delegazione governativa, le proposte di modificazione del Concordato. Da quella data le due delegazioni, da ultimo modificate per la scomparsa del professor Jemolo, sostituito nel 1981 dall'ex presidente della Corte costituzionale Paolo Rossi, e del senatore Gonella, sostituito dal professor Gismondi dell'università di Roma, mentre nel 1979 l'arcivescovo Silvestrini prendeva il posto del cardinale Casaroli e dive-

niva membro monsignor Backis, hanno elaborato sei successivi schemi di modificazioni, sui primi tre dei quali il Parlamento (la Camera nel 1976 e il Senato nel 1978) ebbe a discutere e pronunciarsi ampiamente.

Attraverso questo lungo procedimento il Parlamento ha portato all'approfondimento della materia un contributo originale e sempre costruttivo, realizzando una piena cooperazione con l'iniziativa governativa. Tale procedura ha consentito apporti, correzioni, integrazioni nella prospettiva di riforma del Concordato, in una dimensione rinnovata, che teneva conto della generale evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa negli ordinamenti democratici contemporanei e particolarmente in quelli dei paesi dell'Europa comunitaria.

Gli interventi della Corte costituzionale in materia matrimoniale, la legge sul divorzio ed il successivo *referendum*, le generali riforme del diritto di famiglia, delle organizzazioni sanitarie, penitenziarie, militari, con l'obiezione di coscienza, quella in corso della scuola media superiore, l'attuazione dell'ordinamento regionale e la riorganizzazione dell'assistenza, la redazione e promulgazione del nuovo codice di diritto canonico hanno consentito profonde riflessioni ed una eccezionale maturazione di tutta la materia concordataria da riformare.

La discussione al Senato sul progetto di modificazioni al Concordato lateranense si concluse con l'approvazione della risoluzione 6 dicembre 1978 a firma degli onorevoli senatori Bartolomei, Perna, Cippellini, Spadolini, Anderlini. Essa constatava l'esistenza di condizioni per entrare nella fase conclusiva del negoziato di revisione ed invitava il Governo a tenere nel massimo conto quanto emerso dalla discussione, particolarmente in tema di legislazione matrimoniale, di commissione paritetica per la definizione della materia degli enti ecclesiastici e di insegnamento della religione nelle scuole.

Dopo di allora le delegazioni italiana e vaticana elaborarono tre ulteriori progetti di revisione: nel gennaio 1979, il senatore

Gonella illustrò ai gruppi parlamentari un testo che non venne giudicato rispondente alle indicazioni del Parlamento e non venne formalmente presentato al medesimo; nell'aprile 1980, un nuovo testo venne presentato al Presidente del Consiglio onorevole Cossiga e, nel maggio 1981, il medesimo venne sottoposto al Presidente del Consiglio onorevole Forlani, ma in entrambi i casi, per diverse motivazioni, non si ritenne di trasmettere il progetto al Parlamento; nell'aprile 1983, un ulteriore progetto venne predisposto dalle due delegazioni e presentato al Presidente del Consiglio senatore Fanfani.

Nel periodo dei suoi due Governi, inoltre, il Presidente Spadolini fece predisporre da un gruppo di esperti presieduto dal Presidente Caianiello un approfondito parere sulla questione, con riferimento alla bozza del 1980-1981, ed un progetto di modificazione del Concordato che venne tenuto presente dalla delegazione italiana che, con quella vaticana, elaborò, per mandato del Presidente Fanfani, il testo del 1983.

Al momento di assumere la guida dell'attuale Governo, il Presidente del Consiglio si è trovato perciò di fronte ad un materiale prezioso, frutto di larghi approfondimenti, che costituivano una solida base per riprendere l'iniziativa in vista di giungere ad un risultato conclusivo.

Confortato dal parere degli organi competenti della Presidenza del Consiglio, ho personalmente esposto all'altra parte contraente i principi sui quali ritenevo fosse possibile raggiungere un'intesa, sulla quale il Parlamento italiano, da una parte, la Chiesa dall'altra, potessero trovarsi a convergere. Su tali principi ho ottenuto disponibilità aperta e costruttiva dalla Santa Sede.

Intendo quindi esporre, come già anticipato ai presidenti dei gruppi, un adeguato rendiconto sui principi fondamentali in base ai quali il Governo ritiene che sia possibile concludere questa lunga vicenda, anche per ottenere dal dibattito che seguirà utili puntualizzazioni per la definizione del testo conclusivo del negoziato.

Contestualmente esporrò le linee fondamentali del progetto d'intesa predisposto dalla Presidenza del Consiglio con la Tavola valdese, per regolare i rapporti tra lo Stato e le chiese valdesi e metodiste. Parlerò in una successiva tornata delle trattative in corso tra la Presidenza e l'Unione delle comunità israelitiche italiane, non ancora pervenute a definitiva maturazione ma che il Governo si augura poter quanto prima concludere.

Già nel dibattito politico del 1976-1977 e nella discussione al Senato del 1978 si era manifestata l'esigenza di innovare rispetto ai tradizionali sistemi di regolamento della materia di rilevanza concordataria. È parso quindi opportuno riunire in una cornice generale i principi che regolano la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, nei rispettivi ordini, e individuano gli specifici fondamenti costituzionali sui quali costruire il nuovo sistema di relazioni.

Con opportuni rinvii ad ulteriori intese tra le competenti autorità dello Stato e della Chiesa si potranno poi regolare problemi particolari, consentendo una minore rigidità dello strumento pattizio ed una sua migliore, progressiva adattabilità alle trasformazioni della società civile e della società religiosa. Ciò consentirà, al principio della bilateralità che presiede all'intera regolamentazione dei rapporti Stato-Chiesa, di esprimere strumenti nuovi idonei a dar vita ad un sistema di equilibrata ed armonica composizione degli interessi religiosi dei cittadini, di quelli delle confessioni religiose e di quelli dello Stato.

Tale metodo potrebbe segnare l'inizio di una fase di nuovi accordi Stato-Chiesa, che risolvano l'antico ruolo di definizione teorica dei confini nella più ampia dimensione della libertà religiosa, trasformando i cosiddetti «patti di unione» del passato in nuovi patti di libertà e di cooperazione, secondo le precisazioni date dal Concilio Vaticano II nella costituzione *Gaudium et spes* in ordine ai rapporti con la comunità politica.

E vengo ai capisaldi più generali della nuova regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica, la Chiesa cattolica e le al-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

tre confessioni religiose interessate alla stipulazione delle intese, sui quali il Governo intende attestarsi per concludere il negoziato con la Santa Sede e le intese con le comunità religiose non cattoliche.

Tale regolamentazione non potrà che essere in perfetta armonia con i principi costituzionali: dopo decenni di contrasti nella dottrina e nella giurisprudenza sui rapporti tra norme costituzionali e norme di derivazione lateranense, la Corte costituzionale, nel 1971, con propria sentenza ha precisato che l'articolo 7 della Costituzione non ha elevato le singole disposizioni dei Patti a livello formale e sostanziale delle norme costituzionali e non ha, quindi, conferito alle disposizioni derivate da tali Patti la forza di «resistere» ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, riservandosi per altro di valutare, caso per caso, il confronto tra dette disposizioni e detti livelli supremi di costituzionalità.

Sarebbe pertanto improduttivo verso il Parlamento e la suprema Corte costituzionale riproporre nei futuri accordi formule e disposizioni che rischino di trovarsi in conflitto con i principi generali dell'ordinamento costituzionale italiano. La riforma del Concordato deve adattare questo istituto giuridico di antica tradizione confessionale alle trasformazioni sociali e al rinnovamento legislativo degli ultimi decenni, in piena armonia con il progetto costituzionale repubblicano, superare la logica privilegiaria della legislazione del 1929-1930 attraverso la puntuale rispondenza alle garanzie costituzionali dei diritti inviolabili dell'uomo, della pari dignità sociale ed eguaglianza senza distinzione di religione, della uguale libertà di tutte le confessioni religiose, del diritto di libera associazione, di libertà di religione individuale e collettiva, di manifestazione del pensiero, di libertà di insegnamento e di istituzione di scuole non statali senza oneri per lo Stato, del principio di non discriminazione sul piano legislativo e fiscale, quanto al carattere ecclesiastico e al fine di religione o culto, di associazioni o istituzioni. Non può, per altro, tale riforma prescindere dal fatto che il voto

sugli articoli 7 e 8 della Costituzione assicurò, sì, a tutte le confessioni religiose la parità nel godimento delle libertà, ma lasciò il trattamento delle varie confessioni, nel quadro ovviamente di comuni principi fondamentali, alla libera regolamentazione bilaterale, secondo le necessità e le opportunità di cui le singole confessioni si facessero portatrici.

Il rispetto dei valori costituzionali ha imposto restrizioni o dilatazioni nelle materie tradizionalmente «miste», ciò che, se ben commisurato al contesto generale delle modificazioni concordatarie e delle intese, dà il senso della effettiva trasformazione e della complessiva novazione del sistema di rapporti Stato-confessioni religiose, al quale gli atti che il Governo si appresta a concludere, nel solco tracciato dal Parlamento, daranno vita.

Questo senso del nuovo lo ritroviamo soprattutto proprio nell'adozione delle ricordate forme diversificate di collegamento, che prevede la partecipazione degli episcopati alla definizione, con le competenti corrispondenti autorità italiane, di soluzioni riconducibili ai moduli convenzionali nell'attività amministrativa. Così, ad esempio, in tema di definizione delle festività religiose da riconoscere civilmente, di determinazione dei titoli accademici nelle discipline ecclesiastiche conferiti dalle facoltà pontificie, di definizione dello stato giuridico, dell'organico e delle modalità per la nomina degli ecclesiastici incaricati dell'assistenza spirituale in determinate strutture pubbliche (forze armate, polizia, ospedali, istituti di assistenza e cura, di pena e prevenzione), di predisposizione delle disposizioni applicative delle leggi italiane in tema di conservazione, valorizzazione, godimento e consultazione dei beni culturali d'interesse religioso — ivi compresi archivi e biblioteche — di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastici, di scelta degli insegnanti di religione, di definizione dei relativi programmi, di determinazione delle modalità di svolgimento del relativo corso, di fissazione dei criteri per la scelta dei libri di testo e dei profili di qualificazione professionale dei predetti insegnanti.

Quanto alle intese da concludere con le chiese valdese e metodista ed a quelle ancora in corso — per le ragioni che si specificheranno — con l'Unione delle comunità israelitiche, va sottolineato che ci si trova in presenza di intese in forma di convenzione il cui contenuto vincola, ex articolo 8 della Costituzione, l'iniziativa legislativa destinata alla approvazione ed applicazione del testo convenzionale. Il modello proposto nell'intesa con le chiese valdese e metodista, con l'eccezionale consulenza del compianto professor Jemolo e del professor Peyrot messa a punto da tempo dalle delegazioni presiedute dal senatore Gonella e dal professor Spini e perfezionate attraverso ulteriori valutazioni di una commissione di esperti nominata dal Presidente Spadolini, si accosta ai modelli di convenzione tipici dell'esperienza legislativa germanica. Sulla sua base verrà immediatamente predisposta dal Governo la relativa legge di approvazione. È, questa, una impostazione fatta valere anche nelle trattative in corso con le comunità israelitiche italiane, le quali, particolarmente attente ai rapporti che si vengono definendo con altre confessioni, sembrano adombrare — come è stato detto — in tal modo una sorta di clausola della «religione più favorita».

Resta, necessariamente, il problema di quelle confessioni religiose che sono oggi, ma potrebbero restare anche in futuro, talvolta per la stessa impostazione delle credenze, senza intesa, senza, cioè, quel collegamento che la Costituzione pone alla base del regime giuridico statale delle confessioni. Si porrà allo Stato, quindi, il problema di una normativa di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o non disciplinabili sulla base di preve intese, la quale, in attuazione dei generali principi della Costituzione in tema di solidarietà sociale, di eliminazione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio della libertà e il conseguimento dell'eguaglianza giuridica, consenta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali.

Nella discussione parlamentare del 1978, il Senato chiese ulteriori approfondimenti su taluni aspetti della legislazione

matrimoniale, la definizione della commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, l'insegnamento della religione.

Sulla prima questione, confortati anche dalle decisioni della Corte costituzionale, crediamo che si debba andare ad un regime di radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica, quale prevista dalla legislazione del 1929.

MAURO MELLINI. Che significa, Presidente?

BETTINO CRAXI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Il procedimento di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali — con l'esclusione, quindi, di ogni provvedimento amministrativo, quale ad esempio la dispensa per matrimonio rato e non consumato — presuppone sostanzialmente la concorde volontà delle parti di utilizzarlo...

MAURO MELLINI. Che significa anche questo?

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego!

BETTINO CRAXI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. ... e la sentenza relativa della corte d'appello dovrà essere identificata come una sentenza di vera e propria delibazione che dichiari l'efficacia di una decisione giurisdizionale straniera, separando il giudizio svoltosi nell'ordinamento cattolico da quello per la dichiarazione, con sentenza della corte d'appello, dell'efficacia nello Stato della decisione ecclesiastica. Le sentenze di nullità di matrimonio dei tribunali ecclesiastici saranno perciò dichiarati efficaci nello Stato con sentenza della competente corte d'appello quando questa accerti che nel procedimento del tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano; che sussista la competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di

matrimonio celebrato in conformità alle norme convenute tra le parti; che ricorrono integralmente le condizioni richieste dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile per la dichiarazione di efficacia, nello Stato, delle sentenze straniere.

Sul rinvio ad una commissione mista, con il compito di predisporre le norme da sottoporre all'approvazione delle parti per la nuova disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato e degli impegni dello stesso nella gestione patrimoniale di enti, si era verificata al Senato, nel 1978, una sostanziale uniformità, nel giudizio positivo, di tutte le forze parlamentari. Erano avanzate piuttosto perplessità circa il rischio, insito in ogni Commissione, di tempi troppo lunghi e sulla circostanza che il Parlamento si sarebbe trovato ad approvare, in sede di ratifica, un accordo di revisione del Concordato senza conoscere i termini della riforma di un settore essenziale di tutto il sistema di relazioni Stato-Chiesa. Tali inconvenienti potranno essere evitati dando alla Commissione mista un periodo congruo (sei mesi) per terminare i suoi lavori ed impegnando comunque il Governo a non procedere allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo prima di aver informato il Parlamento circa i lavori ultimati dalla Commissione mista.

L'accordo dovrà, comunque, stabilire che la regolamentazione della materia sia conforme all'articolo 20 della Costituzione, che in ogni caso lo Stato continuerà a riconoscere la personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fini di religione o culto aventi sede in Italia, che — per altro — la equiparazione agli effetti tributari degli enti ecclesiastici aventi tali fini non comporta che le attività diverse da quelle di culto o religione possano essere sottratte alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto dal diritto comune.

La questione della scuola confessionale e dell'insegnamento religioso ha costituito uno degli aspetti della revisione concordataria sulla quale il Parlamento si è pronunciato con maggiore chiarezza. Ri-

cordo innanzitutto che l'attuale normativa sull'insegnamento della religione nelle scuole dello Stato discende da due distinti ordini di fonti: quelle pattizie o bilaterali, contenute nel Concordato lateranense e quelle unilaterali, poste in leggi o regolamenti dello Stato che trovano il loro fondamento nella esclusiva sovranità statale. Tra queste, alcune sono attuative o applicative di disposizioni concordatarie, altre sono precedenti al 1929 e altre dispongono quanto previsto nel Concordato, come le note norme che prevedono la possibilità per gli alunni, che non desiderano ricevere l'insegnamento religioso, di esserne esonerati a domanda.

L'accordo per la revisione del Concordato dovrebbe continuare a non disciplinare l'intera materia dell'insegnamento della religione nella scuola, ma armonizzare — secondo le indicazioni del Parlamento — le disposizioni concordatarie con quelle costituzionali, indicando i principi generali la cui attuazione pratica resta di competenza del legislatore interno. In ossequio al principio costituzionale della bilateralità della legislazione in materia confessionale, il legislatore interno potrà essere vincolato a preve intese con la confessione religiosa interessata. Nell'ipotesi con la Chiesa cattolica.

Quanto al problema della cosiddetta «obbligatorietà» attuale dell'insegnamento della religione, è noto che la più autorevole dottrina ritiene che la normativa concordataria non contiene nulla da cui possa dedursi che vi sia un impegno per lo Stato di rendere obbligatorio l'insegnamento della religione.

Lo conferma in questo senso la proposta che l'onorevole Moro avanzò alla Costituente che prevedeva che lo Stato assicurasse l'insegnamento religioso, nelle scuole non universitarie, agli studenti che avessero voluto usufruirne, nella certezza, da parte di una così alta personalità del mondo cattolico, che la facoltatività fosse in linea con l'impegno concordatario, di cui egli sosteneva il richiamo costituzionale, e che la proposta si limitasse solo a modificare la regola posta unilateralmente dallo Stato nel 1930.

Ove si voglia facilitare la soluzione dei problemi pendenti, ci si dovrà muovere secondo le seguenti linee generali: a) riconoscimento dell'impegno dello Stato di continuare ad assicurare la presenza dell'insegnamento religioso autonomo nelle scuole non universitarie di ogni ordine e grado senza distinzione tra materne, elementari, medie e superiori, con l'avvertenza che i maestri elementari che lo desiderino potranno continuare ad impartirlo; b) garanzia della piena libertà dell'esercizio del diritto di scelta, senza ledere principi costituzionali di uguaglianza e di libertà religiosa; c) rinvio alla regolamentazione dello Stato — previe intese con l'autorità ecclesiastica competente — per la definizione delle modalità relative ai programmi, allo svolgimento e organizzazione dei corsi, alla scelta dei libri di testo e alla nomina degli insegnanti, i quali devono, in ogni caso, essere preventivamente riconosciuti idonei sotto il profilo religioso dall'autorità ecclesiastica, trattandosi, come si è detto, di insegnamento autonomo.

Sarà ugualmente necessario che l'insegnamento stesso non venga emarginato nel sistema scolastico, che potrà essere arricchito da una prospettiva di cultura religiosa e di richiamo storico del cattolicesimo italiano, che però non violi la libertà di coscienza degli interessati.

Si tratta di una delle materie più delicate del rapporto tra Stato e confessioni religiose per la sua collocazione di frontiera fra la riconosciuta autonomia delle confessioni religiose e la necessaria tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Ma il principio della coordinazione tra autorità civili e religiose e quello della libertà e volontarietà dei comportamenti individuali possono garantire la presenza autonoma delle confessioni religiose e dei loro insegnanti nella scuola e, allo stesso tempo, attraverso il riferimento al diritto di scelta in relazione al ricevere o non ricevere l'insegnamento stesso, assicurare la libertà di coscienza e di non discriminazione in relazione alla frequenza o meno di un corso che, per altro, continua ad essere assicurato dallo Stato nel qua-

dro delle finalità del sistema scolastico. Due principi, del resto, già posti dal Parlamento alla base dell'articolo 3 del progetto di legge di riforma della scuola media superiore approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1982 ed attualmente in corso di approvazione al Senato della Repubblica.

Una precisazione, infine, in relazione all'innesto, nella disciplina bilaterale, del principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento nei termini sanciti dall'articolo 33. Si tratta di un richiamo che non può, ovviamente, nulla innovare o modificare nella portata e nel significato di tale norma, né estendere gli impegni statuali oltre i limiti fissati dalla Costituzione. Quanto alla equipollenza del trattamento scolastico, ancora prevista dall'articolo 33 della Costituzione, degli alunni delle scuole confessionali con quelli delle scuole statali, essa deve essere ovviamente subordinata al conseguimento effettivo della parità, ai sensi delle leggi italiane vigenti, da parte degli istituti che ne facciano richiesta, verso i quali per altro non dovranno consentirsi, a livello legislativo ed amministrativo, discriminazioni e sperequazioni rispetto alle istituzioni scolastiche non pubbliche.

La presa d'atto da parte della Santa Sede dell'avvenuta abrogazione, a seguito della Costituzione repubblicana, del principio della cattolica come religione dello Stato non è una mera constatazione di quanto è noto alla medesima ed a tutti i cittadini fin dal 1948, ma comporta il venir meno dell'intera connotazione confessionistica dello strumento pattizio nei suoi fondamenti e nelle sue istituzioni, e costituisce, insieme al richiamo dei principi costituzionali italiani e del paragrafo 76 della costituzione conciliare *Gaudium et spes* operato nel preambolo, il criterio interpretativo dell'accordo di modificazione nel suo complesso. Così il ribadire il principio costituzionale di indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa nei rispettivi ordini non risulta pleonastico se lo si integra con l'impegno delle parti di rendere operativa tale indipendenza e sovranità nel concreto svilupparsi delle re-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

lazioni e collaborazioni reciproche, per la promozione umana e lo sviluppo della società.

Al principio della neutralità dello Stato in materia religiosa devono, inoltre, rispondere il riconoscimento articolato della libertà religiosa collettiva e individuale e la garanzia di applicazione ai cattolici e alle loro organizzazioni, non in quanto tali, ma in quanto cittadini italiani, della libertà di riunione e della libertà di manifestazione del pensiero nei termini previsti dalla normativa costituzionale, il cui innesto nel sistema pattizio, attenendo al profilo più precisamente garantista dei diritti di libertà, non comporta per lo Stato alcun onere suppletivo extrastatutario.

Quanto alla città di Roma, di cui era stato sancito il carattere sacro nel 1929 — storicamente e canonicamente sede episcopale dei pontefici —, la Repubblica si limita a prendere atto del particolare significato che essa innegabilmente ha per i credenti cattolici. Ancora ai principi della neutralità dello Stato in materia religiosa e della separazione dei due ordini indicati dalla Costituzione, deve adeguarsi la determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, nonché la piena libertà della Chiesa nelle nomine a tutti gli uffici ecclesiastici, con il solo impegno di comunicare alle autorità civili le nomine avvenute negli uffici rilevanti sul piano dell'ordinamento giuridico italiano. Ciò contribuirà a porre l'accordo in piena linea con le libertà costituzionali e gli ordinamenti in materia del Concilio Vaticano II, con una decisa innovazione rispetto alla prassi concordataria anche recente.

Coerentemente, la nuova pattuizione risolve l'antica questione dell'esistenza di uno *status* civile negli ecclesiastici e religiosi come riflesso quasi pubblicistico del corrispondente *status* canonistico, influente, sostanzialmente, sulla condizione di cittadini, di cui ecclesiastici e religiosi godono a tutti gli effetti: così nella libertà di scegliere tra prestazione del servizio militare, esonero del medesimo a domanda, richiesta di assegnazione al servizio civile sostitutivo, prescindendo dalle con-

dizioni previste dalla legge dell'obiezione di coscienza; e così sul piano della interpretazione e applicazione dell'attuale articolo 23 del Trattato lateranense, in tema di efficacia civile di sentenze e provvedimenti emanati dalle competenti autorità della Chiesa in materia disciplinare o spirituale e concernente ecclesiastici o religiosi.

Quanto alla costruzione di nuove chiese con annesse opere parrocchiali, le autorità civili terranno conto delle indicazioni delle autorità ecclesiastiche non in quanto espressione istituzionale, ma in quanto portatrici dell'interesse religioso dei cittadini cattolici della zona, nel quadro di un sistema pluralistico quale quello disegnato dalla Carta del 1948.

L'appartenenza all'ordine della Chiesa degli istituti di diversa natura per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, comporterà, ovviamente, l'esclusiva dipendenza dalla autorità ecclesiastiche, mentre le nomine dei docenti dell'università cattolica rimarranno, come attualmente, subordinate al gradimento dell'autorità ecclesiastica. Una questione che sollevò non poche difficoltà e polemiche in passato, e sulla quale lo Stato non può che attenersi alle indicazioni della Corte Costituzionale che ebbe a pronunciarsi sulla interpretazione dell'articolo 38 del Concordato con la sentenza n. 195 del 1972.

Al principio della libertà religiosa e di culto e di pieno sviluppo della persona umana, senza discriminazioni determinate da situazioni d'eccezione, dovrà ispirarsi la regolamentazione interna per il soddisfacimento dei bisogni religiosi di cattolici inquadrati nelle Forze armate, di polizia o assimilate, degenti in ospedali e case di cura o assistenza pubblica o assegnati ad istituti di prevenzione e pena. Le autorità italiane ed ecclesiastiche competenti determineranno con successive intese lo stato giuridico, l'organico e le modalità di scelta e designazione di ecclesiastici che assicurino la assistenza spirituale nelle indicate situazioni d'eccezione.

Al principio della leale collaborazione della Chiesa con lo Stato dovrà ispirarsi la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

tutela del patrimonio storico ed artistico della nazione, riservata dalla Costituzione alla Repubblica. Lo Stato, per altro, concorderà con le autorità ecclesiastiche competenti le disposizioni di applicazione delle leggi interne diretta alla salvaguardia, alla valorizzazione e al godimento dei beni culturali di interesse religioso di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, ivi compresi quelli archivistici e librari che potranno, in tal modo, aprirsi ad una più agevole consultazione per gli studiosi.

La struttura dei rapporti Stato-Chiesa che potrà derivare dalla conclusione di un accordo basato su tali principi, si configura come un sistema essenzialmente direttivo nel quale lo Stato potrà inquadrare la propria legislazione per regolare problemi di comune interesse. Tale legislazione, in alcune ipotesi particolari — in ottemperanza al principio costituzionale della bilateralità del regolamento dei rapporti con le confessioni religiose interessate — dovrà essere emanata sulla base di ulteriori intese su singoli problemi, da stipularsi tra autorità ecclesiastiche e autorità civili.

Lo spirito nel quale si è mossa la riforma concordataria sia nella fase iniziata nel 1976 ed al quale vogliono meglio rispondere le precisazioni suggerite, è quello che si esprime in termini di libertà e di funzione di *legislatio libertatis* della legislazione pattizia, nel superamento di una concezione che si riconduceva essenzialmente alla mera garanzia da interventi autoritari dello Stato. Non più competizione tra due «poteri» per rivendicare spazi di operatività, espandere competenze, controllare settori della vita sociale, ma applicazione specifica dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e del Concilio Vaticano II.

Una dimensione, questa, nella quale assumono connotazioni ben diverse dalle attuali anche materie come quella delicata degli enti e beni ecclesiastici, la cui autonomia diventa tutelabile in un sistema pluralistico, in funzione di esigenze di coerenza costituzionale e di garanzia ef-

fettiva della libertà religiosa. La riforma che potrà concludersi con l'accordo di modificazioni con la Santa Sede e con l'intesa valdo-metodista, non è che la concreta forma giuridica con cui la Costituzione del 1948 prescrive si debbano regolare i rapporti con la Chiesa cattolica, e si debbano realizzare gli strumenti che devono presiedere alle relazioni con le confessioni diverse dalla cattolica, dando effettiva attuazione al progetto laico e pluralista delineato dall'Assemblea costituyente.

Questo progetto troverà ulteriore applicazione ed arricchimento nella legge da approvarsi sulla base dell'intesa con le Chiese valdesi e metodiste, che il Governo intende concludere con riferimento al testo del 1982.

Il progetto, accogliendo la richiesta di cancellazione di ogni onere statale per il relativo culto, garantendo l'assistenza spirituale ai militari di confessione valdese e metodista, ai ricoverati negli istituti di cura o di riposo della medesima confessione, ed ai reclusi negli istituti penitenziari; assicurando l'assistenza religiosa ai ricoverati di ciascuna confessione negli ospedali evangelici, sempre a richiesta degli interessati, delinea un modello di relazioni Stato-confessioni religiose diretto principalmente a definire la netta distinzione tra ambiti civili ed ambiti religiosi. Così in tema di istruzione religiosa la Tavola valdese chiede di non svolgere nelle scuole statali pratiche di culto, insegnamento di catachesi o di dottrine religiose, ma di rispondere, nel quadro dell'agibilità scolastica, alle eventuali richieste di alunni, delle famiglie o degli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, assumendo a suo carico i relativi oneri finanziari. In materia matrimoniale si applicherà il principio della pluralità dei sistemi di celebrazione vigente in Italia, riconoscendo gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese; mentre, ferma restando la personalità giuridica degli enti a fini di culto, istruzione e beneficenza attualmente riconosciuti, lo Stato riconoscerà la

personalità degli enti aventi medesime finalità le cui attività di istruzione e beneficenza resteranno soggette alle leggi dello Stato relative alle medesime attività svolte da altri enti.

Saranno inoltre riconosciuti i titoli accademici in teologia della Facoltà valdese di teologia, la cui gestione e regolamento spettano agli organi ecclesiastici competenti. Saranno, infine, garantite in tutte le loro articolazioni le libertà di religione e di culto e di raccolta delle collette ai fini ecclesiastici, senza ingerenze statali, mentre le parti istituiranno commissioni miste per collaborare nella tutela dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese interessate.

Signor Presidente, onorevoli deputati, sottolineo di fronte a voi tutta l'importanza ed il significato di una conclusione positiva del lungo negoziato volto a porre in una nuova dimensione i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, superando un regime da tutti riconosciuto inadatto, anacronistico e lontano dall'evoluzione dei tempi. Lo Stato e la Chiesa, ho ragione di ritenere, con le proprie specifiche motivazioni ed anche con verificate convergenze, ne sono pienamente consapevoli. Una conclusione positiva è ormai possibile.

Senza pretendere merito alcuno nella soluzione di un problema che l'azione dei governi che hanno preceduto l'attuale e l'intervento attivo del Parlamento, ma anche la maturazione stessa della coscienza civile nei laici e nei cattolici, hanno contribuito a sciogliere, ritengo che la piena attuazione del dettato costituzionale in materia di religione possa risolversi nella migliore cooperazione tra società civile e società religiosa, consolidi i fecondi rapporti tra lo Stato e la Chiesa nel quadro di una moderna separazione che, proprio in quanto tale, necessita non di arcaici steccati o di monopoli di coscienze, ma di uno Stato laico, nel quale i cittadini, senza distinzione di credenze, in piena e consolidata libertà, possano sempre compiere scelte religiose consapevoli. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Presidente del Consiglio.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Il primo iscritto a parlare l'onorevole Zanone. Ne ha facoltà.

VALERIO ZANONE. Dunque, signor Presidente e signori deputati, a quasi trenta anni dal primo dibattito parlamentare sull'argomento, il progetto di modifica dei Patti lateranensi è ormai vicino alla sua conclusione.

Molti anni sono passati e molte cose sono cambiate: è profondamente cambiata la società civile italiana, è profondamente cambiato il nostro ordinamento pubblico, e lo è anche la stessa Chiesa, tanto come gerarchia, quanto come comunità. Nel lungo processo del dibattito parlamentare per la revisione dei Patti lateranensi, la strada si è venuta coprendo di foglie secche: sono le foglie morte cadute dal Concordato del 1929. Vorrei innanzitutto ricordare che, quando la generazione cui appartengo io (ed anche, anagraficamente, il Presidente del Consiglio onorevole Craxi), lesse per la prima volta il testo del Concordato del 1929 e cominciò a discuterne nei partiti e nelle associazioni giovanili, diciamo nella seconda metà degli anni '50, i patti del 1929 conservavano una efficacia residuale ben diversa e maggiore di quella attuale. Il divorzio era un'insegna di combattimento fra le più avanzate, per non parlare dell'aborto che, a quel tempo, neppure si nominava nel dibattito politico; le controversie fra scuola di Stato, scuola confessionale, ed insegnamento religioso facevano tremare i governi e le maggioranze parlamentari.

Poi, nella vita civile italiana, si è avviato un processo che, lo riconosco, si può variamente giudicare, perché presenta aspetti positivi ed altri meno positivi; ma comunque, ha radicalmente trasformato le opinioni, i costumi ed il modo di pensare e di vivere degli italiani. Il processo della grande secolarizzazione si è fatto più intenso, più indubbio e più rapido, soprattutto negli ultimi dieci o quindici anni. Stamane non siamo certamente qui per discuterne; ma credo convenga consi-

derare, ora che si tratta di decidere sulle modifiche dei Patti, un dato innegabile: la grande trasformazione della società italiana, il processo accentuato e per molti aspetti rapido e quasi rivoluzionario di secolarizzazione, si è attuato perdurando il Concordato e nonostante il Concordato le cui norme sono diventate sempre più anacronistiche (mi sembra sia questo il termine usato poco fa anche dal Presidente del Consiglio), fino a risultare per molti aspetti non più applicabile. Per effetto del processo di secolarizzazione, oltre alla società civile, alle idee ed ai costumi dei cittadini privati, risulta modificato anche l'ordinamento pubblico. Il vincolo concordatario non ha trattenuto lo Stato da innovazioni legislative e da pronunzie giurisprudenziali che hanno gradualmente smantellato il Concordato del 1929, molto al di là delle norme che erano cadute in desuetudine con il passaggio dal fascismo alla democrazia; soprattutto nel campo della legislazione matrimoniale lo Stato ha proceduto per conto suo ad un'opera graduale di smantellamento. Così, mentre la trattativa per la revisione si dipanava negli anni con lunghe interruzioni, da una bozza all'altra, la stessa base della trattativa slittava sempre più lontano dai patti del 1929. Diventava quindi sempre meno probabile; interessante e risolutiva l'ipotesi, dalla quale si era forse in primo luogo partiti, di rivedere i patti del 1929 con una operazione di carattere estetico, di fare una potatura dei rami secchi: perché in realtà o questi ultimi cadevano da soli, oppure venivano amputati con decisioni unilaterali del Parlamento, della Corte costituzionale, del Governo, dei giudici.

Ho voluto richiamare lo svolgimento dei fatti per cercare di dare risposta alla prima questione che, a mio avviso, si deve porre circa le norme concordatarie che il Governo sta trattando con la Santa Sede e di cui, con questo dibattito, il Parlamento ha conosciuto solo le linee fondamentali. Come presentatore di una interpellanza che invitava il Governo a riferire in Parlamento, dopo 8 anni dall'ultimo dibattito sulla materia del Concordato, apprezzo la

decisione del Presidente del Consiglio di informare la Camera sulla questione e di sentire le differenti voci. Per conto mio, la prima questione da porre è: siamo in presenza di una revisione o di una novazione del Concordato? Si vuole modificare il Concordato del 1929 o si intende farne uno nuovo? Noi non conosciamo il testo che è oggetto della trattativa nella sua articolazione, ma le comunicazioni del Presidente del Consiglio sono sufficienti per autorizzare l'opinione che in realtà non si modifica il vecchio Concordato, ma se ne scrive uno del tutto nuovo, diverso, lontano e per certi aspetti addirittura contrario al precedente.

Badando solo ai tratti essenziali, come li ha richiamati il Presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni, noi avremo un Concordato che si comporrà di pochissimi articoli rispetto ai 45 di quello vecchio. In questi pochi articoli vi sarà un sostanziale ribaltamento del Concordato del 1929.

Al principio della religione cattolica come religione dello Stato, subentra il principio di eguale libertà delle confessioni religiose.

Il Concordato del 1929 si fondava principalmente sulla riserva della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, ed ora subentra l'impegno di osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico italiano, anche nella deliberazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici.

MAURO MELLINI. Non ti fare imbrogliare!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, più tardi potrà esprimere il suo pensiero, dal momento che è iscritto a parlare!

VALERIO ZANONE. Permettimi di esporre alcune opinioni, che potrò anche modificare dopo aver ascoltato il tuo intervento, collega Mellini! per ora mi limito a ciò che so dalle comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Il Concordato del 1929 stabiliva l'insegnamento della dottrina cristiana come

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica: nel nuovo subentra la tutela rigorosa della libertà di coscienza, con il diritto di scelta delle famiglie o degli studenti in materia di insegnamento positivo delle dottrine religiose.

Per ciò che ne sappiamo e stando a quanto è stato autorevolmente dichiarato dal Governo al Parlamento, non siamo di fronte ad una modifica del Concordato, ma ad una nuova sua formulazione; e perciò, se fosse consentito avanzare un sommesso parere personale, credo che la data meno appropriata per la firma sarebbe proprio quella del prossimo 11 febbraio, dal momento che non si tratta di rinnovare il Concordato del 1929, ma di farne un altro.

A questo punto si pone una questione ulteriore. Se ci troviamo in presenza di un Concordato nuovo, dobbiamo stabilire se nell'Italia di oggi e nei confronti della Chiesa attuale i rapporti tra Stato e Chiesa debbano ancora essere regolati attraverso lo strumento concordatario, o se non sia venuto il momento per superare il Concordato, come i liberali sostennero già nel dibattito alla Camera del 1976, nell'ultimo dibattito parlamentare che ha preceduto quello di oggi.

Io non credo, onorevoli colleghi, si tratti di una questione oziosa, come talvolta sono le questioni di principio; soprattutto non credo si tratti di una questione irrispettosa verso la Chiesa cattolica; perché l'idea di superare il Concordato nel solo modo che la Costituzione rende praticabile, attraverso il mutuo consenso delle due parti, anche se all'apparenza potrebbe sembrare un'idea impervia e paradossale, in questi lunghi anni del dibattito sulla revisione ha guadagnato un certo terreno e probabilmente è destinata a guadagnarne altro. Anche molti uomini di chiesa non respingono l'idea di regolare i rapporti tra Stato e Chiesa in modo diverso dalla pattuizione concordataria; la loro obiezione — espressa anche da gerarchie autorevoli — è che il tempo forse non è ancora maturo. Tuttavia verso un superamento si deve andare, ma se il problema sta soltanto nel fatto che il tempo non è

ancora maturo, allora occorre accelerarne la maturazione. In proposito, debbo riconoscere che le linee indicate dal Presidente del Consiglio mi sembrano contenere alcune indicazioni utili per preparare proprio il superamento del sistema concordatario.

Non occorre dire che il pensiero liberale contiene in sé un antico convincimento anticoncordatario. Non chiamerò in causa gli spiriti magni del passato, dal momento che la folla delle citazioni sarebbe eccessiva. Mi sia consentito soltanto ricordare — ora che si avvicina il cinquantenario della sua morte — il nome di Francesco Ruffini, che fu tra i pochissimi, nel 1929, a votare — insieme a Croce — contro l'approvazione dei Patti lateranensi in un Senato ormai asservito al fascismo. La nostra convinzione in materia di libertà religiosa viene di là, dall'insegnamento di Ruffini, che ha conservato per lunghi decenni, anche nel dopoguerra, un suo richiamo ed un suo magistero morale, soprattutto nell'ateneo torinese.

Di conseguenza, nonostante il carattere politicamente molto controverso della questione, la tradizione liberale, in cui personalmente mi riconosco, ha sempre avvertito come una contraddizione stridente, rispetto ai principi della Costituzione e rispetto alle norme costituzionali che regolano i rapporti civili, l'inclusione nell'articolo 7 dei Patti lateranensi. Del resto, che tale contraddizione sussista è provato dalla precisazione stessa della Corte costituzionale, richiamata nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio, in cui si afferma la supremazia dei principi generali dell'ordinamento sulle norme pattizie, anche se esse vengono richiamate nel corpo della Costituzione.

Dunque, contrari al vecchio Concordato, i liberali non possono neppure essere favorevoli al nuovo, anche se esso corregge e, per certi aspetti, come ho detto, rovescia nella sostanza il precedente. Noi non abbiamo firmato al Senato e non firmeremo alla Camera il documento che approva la revisione, perché riteniamo che oggi per regolare i suoi rapporti con una democrazia libera e garantista la

Chiesa non abbia bisogno di concordati (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, radicale e di democrazia proletaria*).

La Chiesa ha bisogno di concordati per regolare i suoi rapporti con i regimi totalitari o autoritari. Non credo vi sia la necessità di concordati con una democrazia che è certamente libera e garantista, nonostante tutte le sue inefficienze, le sue disfunzioni e le sue necessità di correzioni istituzionali, quale è la democrazia italiana.

D'altra parte, nella storia, la Chiesa ha fatto ricorso ai concordati con gli Stati principalmente a tre fini: per comporre controversie, per ottenere privilegi o per procurarsi garanzie. Ma, quando non vi sono controversie, quando non si vogliono privilegi, quando non occorrono garanzie, allora perché il Concordato?

Io non considero, onorevoli colleghi, un'utopia l'idea che, prima o poi, si arrivi a superare, per mutuo accordo tra lo Stato e la Chiesa, il sistema concordatario e, quindi, a limitarsi al principio dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, coprendo in qualche modo l'articolo 7 con l'articolo 8 della Costituzione.

È un esempio positivo da questo punto di vista, per mio conto, l'intesa con i valdesi, che viene presentata in connessione con la revisione del Concordato. Ricordo di avere già avuto occasione di toccare questo tema nelle discussioni per la formazione di governi precedenti nella passata legislatura, perché l'intesa con i valdesi è pronta da anni e sta di fronte ad un semaforo rosso, in attesa che la revisione concordataria arrivi alla sua conclusione, ciò che, a dire il vero, non mi è mai sembrato una cosa giusta.

Io resto dell'idea che questa connessione tra l'intesa con i valdesi ed il Concordato con la Chiesa cattolica non sia una connessione giusta, perché, di fronte alla comunità valdese la Repubblica ha il preciso dovere di abrogare e rimuovere le norme palesemente illiberali contenute nella legge sui culti ammessi, che è una legge illiberale già nel suo stesso titolo.

Quindi non si vede perché l'intesa che è pronta da tempo debba connettersi alla rinnovazione del Concordato con la Chiesa cattolica, perché si debba condizionare ad un nuovo Concordato con i cattolici l'atto di riparazione che dobbiamo alla minoranza valdese.

Circa le linee indicate nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio, ho già riconosciuto che vi è in esse un carattere innovativo che merita considerazione e che, quindi, può anche giustificare da parte nostra un voto non contrario.

Mi limito a ribadire ciò che ci sembra essenziale stando alle comunicazioni che abbiamo ascoltato. In materia di legislazione matrimoniale so che l'onorevole Mellini ha riserve da esplicitare (e le ascolteremo con attenzione), ma in sostanza, se si stabilisce l'equiparazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici a quelle straniere, in modo da affermare la sovranità dell'ordinamento giuridico italiano contro ogni riserva di giurisdizione, ci sembra che il principio — salvo poi vedere come esso si espliciterà nelle norme —, non trovi riserve.

In materia di istruzione, ci sembra molto importante la distinzione — necessaria — tra l'insegnamento della cultura e della storia delle religioni e l'insegnamento positivo delle dottrine. Credo anche che l'insegnamento positivo della dottrina religiosa abbia recato qualche danno, in tutti questi anni, alla cultura religiosa, perché ha molto compresso e ridotto, ad esempio negli insegnamenti della storia e della filosofia nella scuola secondaria superiore, quell'elemento fondamentale della storia del pensiero che è la storia delle religioni. Quindi lo Stato deve provvedere per proprio conto e con propri professori e programmi a sviluppare l'insegnamento della cultura e della storia di tutte le religioni, del cristianesimo come delle altre grandi religioni storiche, distinguendo da ciò la richiesta, da parte degli studenti o delle loro famiglie, di un insegnamento positivo della dottrina religiosa.

In materia di enti ecclesiastici, ci sembra essenziale e risolutivo, almeno in questo momento, l'impegno di disciplinare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

tutta questa complessa, aggrovigliata ed oscura materia previo l'esame di una commissione che concluda i suoi lavori prima della ratifica del nuovo Concordato. Ciò significa per noi che la conclusione dei lavori della commissione bilaterale sugli enti e sui beni ecclesiastici deve essere o preliminare o contestuale al dibattito parlamentare sulla ratifica, in modo che quando si voterà per la ratifica si dovrà disporre in maniera esauriente e definitiva di tutti i dati relativi al modo di regolare i rapporti con gli enti e con i beni ecclesiastici.

Infine, circa le altre materie che le comunicazioni del Presidente del Consiglio rinviano ad ulteriori intese, credo si debba richiedere al Governo ed al Parlamento una speciale attenzione. Siamo in un momento in cui si discute molto dei correttivi istituzionali da apportare per rendere più spedito e forte l'esecutivo e meno pletorico e complesso il lavoro del Parlamento. Ma dobbiamo, in questo caso particolare, porci il problema dell'esercizio, da parte del Parlamento, della sua funzione di controllo perché (ed il principio mi trova d'accordo per una ragione che dirò tra poco), se si prende la strada di un nuovo Concordato che sia prevalentemente un Concordato di cornice o di principio e che rinvii poi la statuizione sulle materie concrete ad intese di carattere ordinario, siccome soltanto una parte di queste materie, per quanto si può immaginare, sarà disciplinata con provvedimenti legislativi, allora la pattuizione tra il Governo e la Chiesa dovrebbe essere assistita da un previo controllo parlamentare. Ed è questa la richiesta che, da parte liberale, intendiamo sin d'ora rivolgere al Governo.

Ma nella sostanza — ecco il punto sul quale mi sembra di dover concludere — il nuovo Concordato, così come è stato presentato nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio, possiede a mio avviso questo carattere innovativo: di attenersi — appunto — alla definizione di alcuni principi fondamentali coerenti con l'ordinamento costituzionale, ciò che i patti del 1929 palesemente non facevano, e di ri-

mettere per quanto più possibile i rapporti tra Stato e Chiesa nelle materie miste, nelle materie cioè che riguardano l'attività sociale, assistenziale, culturale, a successive intese. In questo senso si può, essendo ottimisti — ed io credo sia sempre una buona cosa essere ottimisti, quando ce ne è offerta qualche occasione —, ritenere il nuovo Concordato come una tappa verso il superamento del sistema concordatario, che anche da parte della gerarchia ecclesiastica, talora, si ritiene necessari per arrivare ad un regime di piena libertà, che superi il vecchio regime pattizio. In sostanza, un nuovo Concordato che segni una sorta di passaggio verso il superamento di tale sistema.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

VALERIO ZANONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi dobbiamo — concludendo — ribadire l'indirizzo che abbiamo assunto in quest'aula nel 1976, con l'intervento che pronunciò allora l'onorevole Bozzi, per il superamento del sistema concordatario. Vogliamo farlo, dichiarando — qualora ve ne fosse bisogno — che nella nostra posizione non vi è alcun residuo di carattere ottocentesco. Al contrario, c'è la convinzione che superare il regime pattizio sia per lo Stato il modo migliore di attuare i principi di libertà e di uguaglianza tra tutti i cittadini, senza distinzione di religione, e per la Chiesa il modo migliore di avverare il messaggio conciliare e di liberare dai vecchi schemi il nuovo sentimento religioso (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, quali che siano le opzioni, individuali o di gruppo, sull'adeguatezza storica e culturale dello strumento pattizio, o

più precisamente concordatario, per la regolamentazione giuridica dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, ritengo — personalmente — che il metodo politicamente appropriato, perché correttamente e fino in fondo laico, di valutazione di ciò che ci viene ormai presentato come l'esito conclusivo dell'operazione di revisione del Concordato del 1929, sia quello di porre a confronto gli obiettivi dichiarati dell'operazione revisionista con il suo preannunciato risultato finale. È questa una metodologia che nell'attività di ricerca definiamo di «critica interna» all'oggetto e che in un convegno di studiosi, che si tenne a Bologna sull'allora prima bozza di revisione, nell'ormai lontano 1976, indicammo come «La revisione del Concordato alla prova».

Ho voluto preliminarmente esplicitare l'ottica o il metodo di questo mio intervento non per pedanteria accademica, ma per un fatto di chiarezza politica. È evidente infatti che, se ad una prova che dura ormai da più di tre lustri (1967-1984) e che ha ormai prodotto sei successive bozze o progetti di revisione, il conto non torna, se cioè sussiste tuttora un divario palese e documentabile fra gli obiettivi dichiaratamente perseguiti e i risultati effettivi dell'operazione di revisione, allora ciò costituisce problema — un problema politicamente serio — non per gli anti-concordatari incalliti o preconetti, come si suole definirli, ma proprio per la prospettiva revisionista. Insomma: un problema per la maggioranza di questa Camera e per lei, signor Presidente del Consiglio, che si assume la responsabilità politica di portare «personalmente» a compimento, come ella stessa ha annunciato, la procedura di revisione del Concordato. In una parola, non vorrei, signor Presidente del Consiglio, che ella affrettatamente ascrive alla cosiddetta utopia del superamento dell'istituto concordatario, le obiezioni, gli interrogativi e i problemi — che reputo gravi e ineludibili — che cercherò di esporre. Essi prescindono dal mio personale convincimento circa l'arcaicità, a dir poco prebellica, dell'orizzonte culturale e politico in cui di per sé si situa lo

strumento concordatario. Sono problemi, interrogativi e obiezioni che stanno tutti dentro all'ipotesi politica della revisione concordataria e, più specificamente, traggono tutti origine dagli enunciati contenuti nelle comunicazioni del Governo ai presidenti dei gruppi e al Parlamento.

È per questo che attendiamo da lei, signor Presidente del Consiglio, e dalla maggioranza, chiarimenti e risposte puntuali e non elusive.

Gli obiettivi della revisione sono noti. Essi vennero formalizzati in una mozione, a firma Andreotti, Bertoldi, Orlandi, La Malfa, Iotti Leonilde e Taormina, votata dalla Camera nell'aprile del 1971. Tre sono gli obiettivi allora enunciati, e non più modificati: «apportare al Concordato con la Santa Sede le modifiche dettate:

- 1) dalle esigenze di armonizzazione costituzionale;
- 2) dall'evoluzione dei tempi;
- 3) dallo sviluppo della vita democratica».

Tre obiettivi, questi, che si configurano come altrettanti criteri e banco di prova della revisione. Di essi, il più puntuale, e sul quale ha maggiormente insistito lo stesso Presidente del Consiglio, è l'obiettivo-criterio dell'armonizzazione del Concordato con la Costituzione, che — come è noto — è nel nostro ordinamento fonte normativa suprema e non derogabile. Se — come dobbiamo — valutiamo secondo tali criteri e tale proposito le comunicazioni del Governo ed i preannunciati contenuti normativi del futuro Concordato, si manifestano incongruenze ed incompatibilità tali da dover concludere che, al di là delle solenni dichiarazioni qui fatte e delle stesse formali enunciazioni che in tal senso saranno eventualmente contenute nei primi articoli del futuro accordo, proprio l'obiettivo dell'armonizzazione costituzionale risulta manifestamente contraddetto e mancato. Il Concordato «rivisto» presenta, stando alle indicazioni che qui sono state date, contenuti normativi analogamente ed altrettanto incompatibili con il dettato costituzionale quanto il Concordato del 1929, al cui modello il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

nuovo Concordato resta totalmente subordinato; con l'aggravante che il nuovo accordo, anziché precedere di un ventennio, e in un ben diverso contesto politico e istituzionale, la Costituzione, segue ad oltre 35 anni dalla promulgazione di quest'ultima e ad oltre 40 anni di vita democratica.

Le ragioni di questo giudizio, che non può non portare a respingere — per incoerenza politica e istituzionale — la soluzione proposta, sono di metodo e di merito. Ne indicherò qui, per parte mia, solo alcune, pur non illudendomi di avere risposte dal Presidente del Consiglio, visto che in questo momento si è assentato.

STEFANO RODOTÀ. Si è violato un impegno preso rispetto a presenze in aula: in queste condizioni, è inutile che svolgiamo i nostri interventi!

MAURO MELLINI. Si lascia in aula il ministro del turismo e dello spettacolo!

LUCIANO GUERZONI. Ho appena preannunciato di voler porre domande e problemi sul merito delle comunicazioni che sono state rese; in quel momento, il Presidente del Consiglio è uscito dall'aula! Domando come e quando ci sarà data risposta.

Procedo comunque nell'indicazione dei rilievi. Sotto il profilo del metodo rilevo, in primo luogo, che la lettera di trasmissione del promemoria ai presidenti dei gruppi parlamentari precisa che in esso «sono sinteticamente richiamate le linee che intenderei seguire — così scrive il Presidente del Consiglio — per la fase conclusiva della trattativa e sulle quali penso utile acquisire il pensiero del Parlamento». In questa formulazione c'è una prima, grave violazione di un metodo costituzionalmente corretto. Costituzionalmente, infatti, non è questione di pensare «utile» o «non utile», né di esporre delle «linee», né di acquisire il «pensiero» di un Parlamento improvvisamente e inopinatamente elevato (o ridotto) a organismo istituzionale che produce «pensiero». Potrebbe anche essere bello ed auspicabile

un Parlamento che pensi di più, ma non è questo il compito precipuo che ad esso attribuisce il nostro ordinamento costituzionale.

La questione è quella del dovuto e regolare esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico che la Costituzione attribuisce al Parlamento. Infatti, quando — rompendo per la prima volta la procedura fin qui seguita e dopo che ben altre tre bozze di revisione sono state stese dopo l'ultima sottoposta al Parlamento oltre cinque anni fa (Senato, dicembre 1978) — quando, dicevo, si sottopone alla valutazione del Parlamento non l'ipotesi conclusiva dell'accordo bilateralmente raggiunta, ma ancora e di nuovo delle «linee» o dei «principi», si ha allora violazione di un obbligo costituzionalmente sancito, cioè delle regole costituzionali che presiedono al corretto rapporto tra esecutivo e legislativo.

Conosco bene, non fosse altro che per ragioni professionali, il testo di cinque delle sei bozze di revisione. Ebbene, sfido chiunque a dimostrare che le «linee» o «principi», oggi esposti dal Governo per la trattativa conclusiva, non siano tali da ricomprendere e legittimare ciascuna e tutte le cinque bozze.

La funzione di indirizzo e di controllo politico non si esercita su i «principi» ma sugli atti di Governo, e quando questi atti si concretizzano in fatto o proposta a contenuto legislativo l'oggetto della funzione non riguarda «linee» o «principi», ma formulazioni normative: testi o articoli di legge e semmai, dopo, i principi desumibili dagli enunciati normativi.

D'altronde il Parlamento ha, nei dibattiti precedenti, invitato il Governo a procedere oltre nella trattativa e a perfezionarla a partire dall'esame di progetti articolati di revisione e da insoddisfazioni e perplessità nascenti dalla formulazione specifica di tali progetti. Al momento, onorevoli colleghi, del preannunciato accordo conclusivo, il Parlamento viene rimandato a pronunciarsi non più su un progetto articolato ma ancora su «linee» e «principi». Una procedura, questa, che non ha precedenti, come è stato autore-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

volmente ricordato, per convenzioni di analogia portata politica e che si risolve in un illegittimo esautoramento delle specifiche funzioni parlamentari.

Un'ulteriore e ancora più grave riprova, sempre sotto il profilo del metodo, di una procedura che integra una violazione di precisi obblighi costituzionali, è data dall'annuncio esplicito di ciò che seguirà all'attuale dibattito. È questa la seconda questione che intendo proporre sotto il profilo procedurale. Mi riferisco all'involuto, ma tutt'altro che arcano enunciato contenuto a pagina 4 del promemoria inviato ai capi gruppo parlamentari. Parlando del rinvio della disciplina degli enti ecclesiastici ad apposita commissione paritetica, vi si dice testualmente che: «Onde evitare che il Parlamento si trovi ad esaminare, in sede di ratifica, l'accordo di revisione senza conoscere i termini della riforma di un settore così rilevante della problematica concordataria, il Governo non dovrà procedere allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di revisione prima del termine dei lavori della commissione mista i cui risultati verranno contestualmente (si noti: contestualmente allo scambio della ratifica) portati a conoscenza del medesimo Parlamento».

Non c'è che dire, si tratta di un autentico capolavoro di ingegneria costituzional-procedurale, che non vale tuttavia a nascondere il supremo arbitrio e il supremo raggirò delle attribuzioni del Parlamento che con esso chiaramente si perpetrano.

A volerla tradurre in una scaletta, la procedura ulteriore sarà la seguente: a) forte del voto favorevole della maggioranza, il Presidente del Consiglio concluderà «personalmente» le trattative e sottoscriverà il nuovo Concordato con la Santa Sede; b) il testo verrà al Parlamento solo per la ratifica, cioè per una legge che contiene, insieme, l'autorizzazione al Governo per il necessario scambio della ratifica con la Santa Sede e il cosiddetto ordine o clausola di esecuzione e immissione nell'ordinamento interno del testo dell'accordo.

È chiaro a tutti che all'atto dell'approvazione della legge di ratifica — il promemoria precisa infatti «in sede di ratifica» — il Parlamento potrà solo accettare o respingere *in toto* l'accordo di revisione, ovviamente senza più nessun margine di modificare alcunché. Ma a quel momento, ci si dice, non sarà ancora noto il contenuto della disciplina convenuta per gli enti ecclesiastici dalla commissione mista.

Il Governo chiede dunque oggi al Parlamento — è bene averlo chiaro — una duplice delega in bianco: una delega in bianco a concludere l'accordo di revisione; una delega in bianco a convenire, in sede di commissione mista, la disciplina degli enti ecclesiastici, così come (par di capire) tutte le altre materie che saranno disciplinate da apposite e separate intese successive. In cambio di ciò il Governo si impegna a non procedere — badate — allo scambio delle ratifiche prima che la commissione mista, o paritetica, abbia varato la nuova disciplina degli enti ecclesiastici.

Domandiamo (e attendiamo una risposta): primo, in virtù di quale norma potrà il Governo non procedere all'immediato scambio delle ratifiche, una volta che il Parlamento l'avrà autorizzato con apposita legge? Secondo: quale garanzia mai è per il Parlamento (e che cosa francamente se ne fa, il Parlamento, di una garanzia siffatta) quella consistente nel ritardare da parte del Governo lo scambio degli strumenti di ratifica, quando il Parlamento non potrà più comunque intervenire nel successivo *iter*, avendo già varato la relativa legge di autorizzazione? Terzo: l'atto contenente la disciplina bilateralmente convenuta dalla commissione paritetica per gli enti ecclesiastici — al pari di altri atti contenenti le future intese sui molteplici e rilevanti punti specifici indicati dal Presidente del Consiglio — che natura giuridica ha? Si tratta di leggi di esecuzione dell'accordo di revisione? Ma allora, come le leggi n. 747 e n. 748 del 1929, devono venire in Parlamento. O fanno parte, in virtù di relative clausole di rinvio, che — come par d'intendere —

saranno contenute nell'accordo di revisione, di quest'ultimo, e quindi sono da intendersi già ricomprese nella legge di ratifica? Ma allora, in tale seconda ipotesi, vuol dire che si attribuisce potestà legislativa immediata, spogliandone il Parlamento (si badi: su materie di competenza dello Stato), a commissioni miste Stato/Chiesa, con una aperta, clamorosa violazione sia del primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, sia delle prerogative specifiche del legislativo.

Gli interrogativi proposti, onorevole signor Presidente del Consiglio, non sono interrogativi di natura giuridica, ma politica. Si tratta infatti di stabilire l'oggetto stesso del mandato politico che oggi riconosciamo all'esecutivo; e ciò può configurare, al di là anche del caso specifico, un pericolosissimo precedente per il futuro.

Terza questione, sempre sotto il profilo del metodo. Il modo con cui il Governo esplicitamente dichiara di intendere il criterio dell'armonizzazione del Concordato con la Costituzione si rifà a due enunciati che, per parte mia, ritengo entrambi erronei. Il primo — ed è detto più volte — è l'assunzione del necessario e necessitato riferimento alla pronunce della Corte costituzionale. Ora, come ben sa ogni studente che abbia superato l'esame di diritto costituzionale, le funzioni che la Corte costituzionale ha nel nostro ordinamento non sono funzioni di promozione dell'attuazione delle norme costituzionali, bensì soltanto di acclaramento della compatibilità o meno col diritto costituzionale delle leggi ordinarie esistenti. Ora, per stare ad un caso espressamente richiamato dal Presidente del Consiglio, quando la Corte costituzionale si pronuncia sulle norme di derivazione concordataria in materia matrimoniale non sancisce — non essendo organo legislativo — quale sia la normativa più conforme al dettato costituzionale, ma semplicemente dichiara l'illegittimità di quelle, incompatibili con la Costituzione, tra le norme già esistenti. La Corte costituzionale, se così posso esprimermi, stabilisce una «soglia minima», nell'ambito della sola legislazione già esistente e sottoposta come tale al suo giudi-

zio, al di sotto della quale non è costituzionalmente legittimo andare. Ma quando si vuole, come ha voluto il Parlamento, perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione del Concordato con la Costituzione, ci si pone — e ci si deve porre — allora, in ben altra e diversa prospettiva, per la cui realizzazione è a dir poco grottesco, improprio e riduttivo che il legislativo si adegui, puramente e semplicemente, alla giurisprudenza della Corte costituzionale, formata — si noti — proprio sulla legislazione che si dichiara di voler rivedere per renderla armonica con la Costituzione.

Il secondo enunciato, cui il Governo dichiara di volersi attenere nella conclusione dell'accordo di revisione, consiste nel più volte ripetuto principio della necessaria bilateralità dell'intera normativa attinente alle confessioni religiose.

Ancora una volta si tratta di un enunciato che non trova fondamento nel dettato costituzionale. Né l'articolo 7, né l'articolo 8, come ha dimostrato un'autorevole e non contestata dottrina, comportano una conseguenza siffatta. Il principio della necessaria bilateralità, e quindi il ricorso allo strumento pattizio o alle intese, scatta unicamente laddove si intenda introdurre una deroga alla disciplina del diritto comune.

Deriva da ciò l'incompatibilità con la Costituzione di ogni e qualsivoglia estensione (meno che mai in sede di revisione concordataria) del principio pattizio — quanto meno per quanto riguarda il rapporto con la Chiesa cattolica — al di là delle materie già oggetto del Concordato del 1929. I casi più clamorosi e più pericolosi di tale indebita e, a mio avviso, costituzionalmente illegittima estensione, sono dati dalle cose qui udite, e già scritte nelle bozze (dalla prima alla quinta; la sesta non abbiamo la grazia di conoscerla), in materia di scuole confessionali e di patrimonio storico, artistico e archivistico. In entrambi i casi ci sono dei limiti specifici, formalmente enunciati dalla Costituzione, rispettivamente, all'articolo 33 e all'articolo 9. Per quanto concerne, in particolare, quest'ultimo, la Costituzione espressamente prevede che spetta alla

Repubblica — quindi non solo allo Stato, ma a tutte le articolazioni autonomistiche dell'ordinamento — la competenza esclusiva in materia di tutela del patrimonio di interesse storico e artistico della nazione.

Demandare ad una Commissione mista, e a successive apposite intese, la potestà di dettare norme o «disposizioni» (come si legge nella comunicazione odierna del Presidente del Consiglio) in materia, per di più estendendola — per la prima volta — al patrimonio che presenta non più «carattere sacro», ma «interesse religioso» (e domando: esiste in questo paese una parte del patrimonio storico-artistico che non abbia «interesse religioso?»), significa una palese violazione della norma costituzionale. Significa sconvolgere un equilibrio pacificamente ed universalmente riconosciuto già nel vigore del Concordato del 1929 e delle esistenti norme statali di tutela, che già oggi fanno espressamente salve — come dispone l'articolo 8 della legge di tutela — le «esigenze di culto». Né a me risulta che mai la Santa Sede abbia protestato per un assetto siffatto di tale materia.

A tali risultati, che reputo aberranti, porta una lettura tutta «confessionale» — mi sia consentito dirlo e denunciarlo — della Costituzione della Repubblica italiana, con la conseguente illegittima estensione del Concordato del 1929 a materie che esso stesso non contempla, riservandole all'autonomia dell'ordine dello Stato; e ciò proprio nell'atto di intervenire su «quel» Concordato per armonizzarlo con la Costituzione.

Il discorso potrebbe ampiamente continuare, ma veniamo ora, dal metodo, ad alcune osservazioni, a titolo soltanto esemplificativo, nel merito dell'accordo di revisione conclusivo ipotizzato.

Tre, come ha ricordato il Presidente del Consiglio, erano i nodi irrisolti, individuati nei precedenti dibattiti parlamentari: matrimonio, regime degli enti ecclesiastici, istruzione religiosa nella scuola pubblica. Sul regime matrimoniale concordatario, dice il promemoria a pagina 4: «Fermo restando il riconoscimento agli

effetti civili dei matrimoni celebrati secondo il diritto canonico, dovrà essere dissolta ogni residua riserva di giurisdizione ecclesiastica. La dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio dovrà — quindi — essere subordinata a tutte le condizioni previste dalla legge italiana per l'efficacia nello Stato delle sentenze straniere, con la specifica applicazione dei principi sanciti negli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile».

La perseguita dissoluzione di ogni residua riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, tenendo contestualmente fermo il riconoscimento civile della disciplina canonistica del matrimonio — se la si considera non nell'enunciazione di un principio, come tale condivisibile, ma nei suoi effetti pratici —, porta a risultati, anche eticamente, sconvolgenti.

Si precisa espressamente nel promemoria, e nel discorso dianzi pronunciato dal Presidente del Consiglio, che dovranno «quindi» trovare specifica applicazione gli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile. Chi non li conosca vada, ad esempio, a leggere l'articolo 797, n. 6, e l'articolo 798 del codice di procedura civile; e avrà la sorpresa di apprendere che d'ora innanzi, in virtù del nuovo Concordato, che si vuole ispirato ai principi dell'autonomia e della laicità dello Stato, il giudice italiano sarà chiamato — nel caso ipotizzato dall'articolo 798 — ad applicare il diritto canonico e, conseguentemente, a decidere della «sacramentalità» di un vincolo canonico trascritto agli effetti civili. Si sconvolge così il principio consolidato dell'assoluta incompetenza del giudice statale in materia che strettamente e specificamente attiene all'ordine della Chiesa; si viola apertamente il supremo principio dell'ordinamento costituzionale italiano sancito dal primo comma dell'articolo 7; si perpetua un sistema, quello successivo alle note e recenti pronunce della Corte costituzionale, per cui — senza più rispetto alcuno per i principi altrettanto supremi della certezza del diritto e dell'imparziale ammini-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

strazione della giustizia ai cittadini — le sentenze canoniche hanno o non hanno effetto in Italia (come inequivocamente è dimostrato da recenti ed approfondite ricerche giurisprudenziali) secondo la composizione e l'orientamento ideologico della corte d'appello.

Si apre così la porta ad un contenzioso iniquo tra i cittadini, all'insegna e nell'atto stesso di voler perseguire la pace religiosa. Si procede ad occhi chiusi ed acriticamente lungo una strada che, facendo violenza alla natura delle cose e ad ogni elementare nozione di cultura giuridica — o, per dir meglio, di cultura *tout court* — parifica l'ordinamento della Chiesa, che è ordinamento — certo — estraneo ed autonomo rispetto a quello dello Stato, ad un ordinamento statale straniero. Come se Chiesa e Stato, ed i relativi ordinamenti, fossero entità istituzionalmente omologhe od omologabili; e come se, perfino nel lessico comune, «estraneo» e «straniero» non indicassero due realtà, di fatto e concettualmente, diverse.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

LUCIANO GUERZONI. Rapportarsi con un ordinamento confessionale, qualunque esso sia, ma ancor più marcatamente nel caso della Chiesa cattolica, è, signor Presidente del Consiglio, cosa «altra», come Jemolo ci ha sempre insegnato, rispetto al rapporto — che so io — con l'ordinamento statale della Francia o dell'Inghilterra.

Se non si tiene conto di tale «alterità», ben riconosciuta e solennemente sancita dal primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, si determinano effetti perversi: non sul piano della teoria giuridica, ma nel concreto destino di uomini e donne, anonimi ma non meno reali, di questo paese (*Applausi del deputato Mellini*).

Un'esperienza ormai di mezzo secolo sta ad indicare che per la materia matrimoniale non vi è che una soluzione corretta e rispettosa della libertà di coscienza,

dell'uguaglianza dei cittadini e dell'autonomia dell'ordine della Chiesa e dell'ordine dello Stato: quella che poggia sul riconoscimento, ai fini civili, solo della forma religiosa di celebrazione e disciplina invece il vincolo matrimoniale, sempre ai fini civili, secondo la legge dello Stato, che — sola — può essere correttamente e validamente applicata dal giudice italiano. Questo, e soltanto questo, a mio giudizio, vorrebbe dire armonizzare il Concordato con la Costituzione; e la questione, anche in questo caso, è politica, non giuridica.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, in cinque anni, dal 1978 ad oggi, e con sei successive bozze di revisione, le delegazioni italiana e della Santa Sede non hanno trovato il modo di raggiungere un accordo neppure sui compiti e sui criteri della prevista commissione paritetica.

MAURO MELLINI. La delegazione, con Gismondi, che doveva fare?

LUCIANO GUERZONI. Non l'ho nominato io il professor Gismondi!

Oggi, nell'ulteriore complessità e gravità che il tema assume per le note e fosche vicende dello scandalo IOR-Ambrosiano, di cui non c'è singolarmente cenno nelle comunicazioni del Governo, ci si dice che la Commissione paritetica risolverà ogni cosa e detterà la nuova disciplina entro sei mesi, sulla base di un principio — si fa per dire — nuovo, risolutore e discriminante. Un principio che il promemoria così specifica: «Il testo dell'accordo dovrà comunque precisare che, in ogni caso, e a qualsiasi fine, compreso quello tributario, le attività diverse da quelle di religione o di culto, restano soggette al diritto comune».

Invito chiunque ne abbia la curiosità ad andarsi a leggere l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 848, esplicitamente adottata in esecuzione del Concordato per la parte relativa agli enti ecclesiastici; vi troverà quel principio rigorosamente già tradotto, e con parole analoghe, in norma di diritto.

Invito chi ne abbia la residua curiosità

a documentarsi — scorrendo gli atti della direzione generale affari di culto o del Consiglio di Stato o, più semplicemente, una qualunque raccolta della *Gazzetta ufficiale* — circa l'applicazione pratica che di quella norma, e di altre ancor più specifiche e vincolanti, è stata data. Scoprirà, non so se con sorpresa, che sono stati riconosciuti come «fondazioni di culto», e sottoposti al relativo regime giuridico, anche fiscale, enti aventi per fine la produzione e la divulgazione di film o di stampa cattolica. La realtà è che religione e culto sono concetti giuridicamente indefinibili e, soprattutto, diversamente connotati nell'ordinamento civile e in quello confessionale. Per definizione, non esiste attività nell'ordinamento della Chiesa che non sia riconducibile alla religione o al culto. È bene che questo sia chiaro. Di qui è passato e continuerà a passare di tutto. Il regime privilegiato della Chiesa cattolica viene perpetuato, in barba alla Costituzione, per altro mezzo secolo: altro che *legislatio libertatis!*

Anche su questo terreno, se si vuole intendere la lezione della storia e dei fatti e attuare la Costituzione, ivi incluso l'articolo 20, non v'è alternativa al diritto comune: la sola, vera legislazione dell'uguaglianza e della libertà.

Insegnamento religioso nella scuola pubblica. Bastano per questo punto poche battute, anche se il problema — lo riconosco — non è privo di complessità. Il preannunciato contenuto dell'accordo di revisione manifesta una indubbia «novità» rispetto alle anteriori ipotesi di cui alle prime cinque bozze. Superata finalmente — sembra — la china pericolosa dell'insegnamento confessionale come materia «ordinaria», si ritorna alla formula dell'insegnamento «autonomo» impartito da docenti che sono, sì, inquadrati come dipendenti pubblici ma che, con buona pace di non poche norme costituzionali, restano tali finché godono del *placet* (o certificato di idoneità) dell'autorità ecclesiastica competente. La «novità» consiste dunque nel tornare puramente e semplicemente all'articolo 36 del Concordato del 1929, esclusa ovviamente la roboante

ma giuridicamente improduttiva premessa ideologica di quella norma. Tutto il resto è mistificazione pura, perché le norme sull'esonero e sul diverso regime tra scuola materna ed elementare e scuola media inferiore e superiore non sono contenute nel Concordato — come il Presidente del Consiglio ben sa — ma in leggi interne dello Stato italiano: tutte, pertanto, modificabili senza alcun bisogno di revisione del Concordato. Anzi, l'inclusione di tali argomenti nell'accordo di revisione, o nelle ad esso connesse future specifiche intese, è ulteriore e manifesta riprova della già denunciata linea, costituzionalmente inammissibile, di estensione dell'ambito di operatività del Concordato, ben oltre e con vincoli maggiori rispetto a quello del 1929.

Detto questo, mi permetto di porre al Governo e ai colleghi della maggioranza una domanda semplice e puntuale, alla quale attendo risposta: a quale norma della Costituzione, o a quale dei tanto decantati principi di laicità o neutralità religiosa dello Stato, di libertà religiosa e di coscienza e di eguaglianza giuridica dei cittadini, corrisponde la previsione secondo cui rientra tra i compiti istituzionali dello Stato l'insegnamento (a proprie spese, nelle proprie scuole e nei propri programmi scolastici) di un qualunque credo religioso? Lo «Stato catechista» — perché di questo nei fatti si tratta: il regime di facoltatività o meno non cambia nulla — ha molti ed evidenti tratti in comune con lo «Stato etico» e con il carattere totalizzante di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Guerzoni, che 30 minuti sono già passati e che comunque dipende da lei e dal suo gruppo decidere se intende continuare.

LUCIANO GUERZONI. La ringrazio, signor Presidente.

Mi è stato insegnato — e a mia volta, fino a pochi mesi fa, insegnavo agli allievi del mio corso — che il compito di uno Stato, non dico laico, ma rispettoso della coscienza dei singoli (ed è pur sancito anche questo nell'articolo 2 della Costitu-

zione) è, non la *cura religionis*, ma la garanzia del principio di autodeterminazione delle coscienze in materia religiosa. Di ciò non vedo traccia, né nei «principi», né nei prevedibili contenuti del preannunciato accordo di revisione del Concordato del 1929. Ma allora, ancora una volta, dov'è l'armonizzazione con la Costituzione?

Concludo con una domanda ancora: se non è immodesto e presuntuoso, per uno che fa parte qui di un piccolo gruppo parlamentare e che esprime una pur minima professionalità sulla materia di cui stiamo dibattendo, posso chiedere al signor Presidente del Consiglio e ai colleghi della maggioranza se ritengono davvero — al termine di una procedura avviata dal Parlamento ben 17 anni or sono — che questi siano risultati presentabili al paese, politicamente sostenibili e (come qualcuno pur pomposamente dice) storicamente meritori? È da risultati siffatti che dobbiamo giudicare la vostra aderenza ai contenuti, ai principi ed alle norme della Costituzione di questa nostra Repubblica? (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spini. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, colleghi, come è stato più volte detto, sono passati 36 anni dall'avvento della Repubblica e dalla promulgazione della Costituzione, senza che l'insieme dei rapporti fra Stato e Chiesa venisse adeguato allo spirito della Costituzione stessa ed ai principi su cui essa si fonda. Credo che il peso di questa inadempienza abbia non poco turbato tante delle coscienze non solo laiche, ma anche cattoliche, di quanti si sono avvicinati nel tempo su questi banchi, ed ha turbato anche noi che ci siamo arrivati più di recente. Adeguare la complessa e delicata materia dei rapporti tra Stato e Chiesa ad una moderna convivenza democratica delle fedi e delle convinzioni, come quella che informa la nostra Costituzione, è compito di portata storica e coinvolge l'impegno di tutte le forze che

alla Costituzione stessa hanno dato vita. Oggi dinanzi a noi sta il compito di decidere se autorizzare il Governo a compiere un passo avanti, decisivo, sulla strada della revisione del Concordato con la Chiesa cattolica, sulla linea della deliberazione già intervenuta al Senato, ed a concludere una prima intesa con una confessione religiosa diversa dalla cattolica, applicando così l'articolo 8 della Costituzione. È una decisione importante ed impegnativa per le nostre coscienze di rappresentanti dei cittadini nel nostro paese, ed il mio, in particolare, è il caso di un rappresentante di quel partito socialista che si riconosce nei valori più profondi di laicità: laicità pluralista e tollerante, secondo una visione in cui tutti i cittadini, credenti o meno, cattolici o cristiani non cattolici, o appartenenti ad altre fedi religiose, possano vivere democraticamente in libertà ed uguaglianza, affidando la propria tutela non a privilegi, ma alla libera e rispettosa convivenza delle fedi.

Noi non siamo fra quelli che si pongono di fronte alla fede religiosa con lo spirito di compatimento di chi la considera come una sorta di residuo storico o, più benevolmente, come uno stadio intermedio per arrivare ad una conoscenza più scientifica della realtà; ci poniamo con serietà, al di fuori quindi di ogni estremismo ma anche di ogni opportunismo compiacente, il problema del rapporto tra Stato e Chiesa, o meglio fra Stato e Chiesa.

Con il regime fascista si era venuta a creare anche per questo campo, in Italia, una situazione profondamente ingiusta ed antidemocratica: la religione cattolica, proclamata come religione dello Stato, veniva circondata di una serie di privilegi come l'educazione religiosa di fatto obbligatoria nelle scuole, ma veniva anche assoggettata ad obblighi di carattere antistorico come l'approvazione da parte dello Stato della nomina dei vescovi. Le altre confessioni religiose, pur estremamente minoritarie, nel nostro paese erano, assoggettate alla cosiddetta disciplina dei culti ammessi del 1929-1930 ed erano in qualche modo tollerate, ma i loro fedeli di fatto non erano cittadini eguali agli altri.

L'Assemblea costituente non aveva risolto i problemi: la costituzionalizzazione dei Patti lateranensi fra Chiesa cattolica e regime fascista creava, di fatto, contraddizioni con lo stesso testo costituzionale (come del resto l'intervento della Corte costituzionale ha dimostrato) e scavava un solco con una parte importante dell'opinione pubblica democratica, quella di sentimenti laici. L'articolo 8 aveva fornito alle altre confessioni religiose un'uguaglianza che rimaneva solo sulla carta, per la sua pratica non attuazione.

Credo che in questo senso il mio partito, il PSI, riconfermi tutte le motivazioni che lo portarono (era allora segretario del partito Lelio Basso) a votare nel 1947 contro l'articolo 7 della Costituzione, insieme con il partito di azione, il partito repubblicano ed altri esponenti laici, a differenza della democrazia cristiana e del partito comunista. La validità di quel voto contrario è confermata dalla stessa infondatezza che purtroppo rivelarono gli auspici di chi, certamente in buona fede, come l'onorevole Dossetti, dopo l'approvazione dell'articolo 7 si attendeva un pronto avvio della revisione del Concordato del 1929.

Il lungo tempo trascorso è una riprova di quanto la decisione di costituzionalizzare i patti abbia pesato sui rapporti tra Stato e Chiesa nel nostro paese. Storicamente possiamo affermare che è stato il *referendum* sul divorzio, con la carica innovativa che esso ha comportato nella storia e nel costume del nostro paese, a contribuire a rimettere in movimento la revisione del Concordato e parallelamente l'attuazione dell'articolo 8, sui rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Vorrei qui ricordare il valore della battaglia condotta allora dai cosiddetti cattolici del no, taluni dei quali militano oggi nel nostro partito e che molto hanno contribuito sia ad una evoluzione del mondo cattolico, sia ad una migliore comprensione tra i cattolici e gli altri cittadini. Su questo nuovo terreno si è sviluppato il nostro impegno per la revisione del Concordato, un impegno che il partito socialista ha portato avanti fin dall'inter-

vento di Nenni nel 1949, nel corso del dibattito sulla fiducia al sesto governo De Gasperi. Possiamo ricordare altre iniziative, intervenute nel tempo di uomini dell'area culturale e politica in cui ci riconosciamo, come Lelio Basso o Mauro Ferri.

Nella cultura laica vi erano e vi sono altre impostazioni, quale quella meramente abrogazionista, che costituisce una posizione certamente rispettabile, ma nei fatti meramente di principio. Tempo addietro il compianto Arturo Carlo Jemolo, che poi è stato protagonista dell'attuale revisione, aveva formulato un'altra teoria, quella delle foglie secche: il Concordato doveva essere lasciato deperire poco a poco senza affrontare la revisione, perché la stessa evoluzione dei tempi l'avrebbe fatto cadere in desuetudine. Non siamo portati a condividere quest'ultima impostazione e ciò per due motivi: uno in negativo ed uno in positivo. In negativo, perché se è vero che il Concordato del 1929 si rivela ormai come un documento nato in altra epoca e in altro regime, esso, in quanto e per quanto vigente, è sempre suscettibile di essere invocato ed applicato in settori molto delicati della nostra convivenza civile, sia per quanto attiene alla materia delicata della libertà religiosa, sia — perché no — anche in materie finanziarie o in tema di trattamento di enti ecclesiastici.

In secondo luogo, e lasciatelo dire a chi, come chi vi parla, appartiene ad una confessione religiosa diversa dalla cattolica, vedo come motivo di compiacimento e non di rincrescimento che la chiesa cattolica si dimostri più disponibile ad un dialogo costruttivo con le autorità dello Stato democratico, perché ciò è sintomo di possibilità di maturazione del livello di convivenza tra le diverse impostazioni religiose ed ideali nel nostro Paese.

Tengo poi a far rilevare come il Presidente del consiglio, trattando nelle sue dichiarazioni contemporaneamente degli articoli 7 ed 8 della Costituzione, dei cattolici, ma anche delle minoranze protestanti nonché delle comunità israelitiche, ha posto la revisione del Concordato in un

contesto di pluralismo nuovo anche rispetto agli stessi dibattiti parlamentari che sull'argomento del Concordato si sono avuti in precedenza.

Da un principio infatti dobbiamo partire, e cioè che il combinato disposto degli articoli 7 ed 8 della Costituzione sta a significare che lo stato democratico riconosce come in materia strettamente religiosa non si legiferi in modo unilaterale, ma sulla base di convenzioni tra le due parti; e ciò per la particolare delicatezza di questa sfera.

Nutriamo una storica diffidenza, non lo nascondiamo, verso il termine assunto dalla convenzione con la chiesa cattolica, il Concordato, se non altro per motivi storici. Ma non ci fermiamo alle formule: guardiamo alla sostanza. Ed è alla sostanza che bisogna guardare per una decisione meditata. La revisione di uno strumento giuridico come il Concordato si è rivelata cosa molto difficile e complessa, tanto da generare intorno ad essa molto scetticismo.

Merito del Presidente del Consiglio Craxi è stato quello di assumersi personalmente la responsabilità della trattativa, al tempo stesso nel coraggio dell'iniziativa e nella chiarezza dei risultati da raggiungere.

Ho detto infatti che noi socialisti siamo revisionisti, ma non certo revisionisti superficiali o qualunquisti. Ci siamo sempre in questi anni, dopo avervi contribuito, sentiti legati ai risultati del dibattito parlamentare del dicembre 1978 ed alle condizioni allora poste dal Parlamento per il proseguimento della trattativa. Nel dicembre 1978 erano rimasti aperti punti scottanti e decisivi su cui si sono cimentati — e di questo li ringraziamo — i governi che si sono succeduti in questo lasso di tempo.

Rispetto ai problemi rimasti aperti, il negoziato sembra oggi, come riferisce il Presidente del Consiglio, avere fatto sostanziali passi avanti. Il negoziato è andato avanti sui problemi dell'istruzione religiosa, configurando, in luogo dell'umiliante prassi dell'esonero il diritto di scegliere se ricevere o meno l'educazione re-

ligiosa cattolica, secondo un'uguaglianza di trattamento per tutti gli alunni che costituisce un punto imprescindibile della trattativa.

Essa è andata avanti — anche in conformità con la sentenza della Corte costituzionale il cui intervento noi abbiamo sempre avallato — sul problema del matrimonio e su quello degli enti, ponendo un termine certo e politicamente incidente alla commissione che dovrà riferire in tema di enti ecclesiastici. Come è noto, tale termine scadrà prima dello scambio delle ratifiche e — come sanno bene i colleghi più addentro di me nella materia — questo scambio è il presupposto per la esecutività del nuovo Concordato. Ma non è nemmeno vero che il Parlamento verrà emarginato da questa discussione, perché la nuova disciplina degli enti verrà esposta dal Governo nel corso del dibattito sulla ratifica, dal momento che nel periodo intercorrente tra la firma e la costituzione della commissione paritetica sarà proprio quest'ultima ad elaborare i punti e la disciplina generale sulla quale si baserà nel suo lavoro. Questa materia verrà sottoposta alle Camere per l'autorizzazione alla ratifica.

Ancora, il testo del nuovo Concordato rinverrà ad intese tra Stato e Conferenza episcopale italiana su molte materie, che vengono così tolte dal Concordato. Sarà allora possibile arrivare ad accordi più flessibili su tutta una serie di materie, chiaramente incongrue col carattere addirittura di trattato internazionale del Concordato. Si tratta di una impostazione (quella di un Concordato-quadro e di intese con la Conferenza episcopale italiana sul resto delle materie) che il partito socialista aveva auspicato già nel comitato centrale del novembre 1976 e che sono state elaborate teoricamente da studiosi come Francesco Margiotta Broglio.

Oggi si dice che questo ricondurre una serie di materie a intese potrebbe violare la potestà legislativa. Penso che in proposito il Governo fornirà un chiarimento in sede di replica, anche se mi sembrava chiara la dichiarazione del Presidente del Consiglio secondo la quale ci muoviamo,

nell'ambito di provvedimenti che i tecnici chiamano sublegislativi e non legislativi.

Per quanto attiene all'intervento delle Camere, registriamo il consolidamento della prassi della «parlamentarizzazione» della trattativa.

Le Camere avranno la possibilità di una molteplice riflessione su tutta la materia concordataria: in primo luogo, quando il Governo comunicherà loro i principi sui quali la commissione paritetica ha convenuto di basarsi per riformare la legislazione sugli enti ecclesiastici di derivazione lateranense; poi, quando le Camere si troveranno, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, a partecipare alla conclusione della vicenda, autorizzando o meno la ratifica al testo convenuto, in tal modo verificando la rispondenza di quel testo alla dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Per tutti questi motivi, per il contesto storico in cui il problema si pone e per l'analisi delle altre prospettive abrogazioniste o di quelle che tendono a lasciare le cose come stanno, noi siamo portati a rispondere positivamente al quesito che ci ponevamo all'inizio. È utile per la nostra democrazia che si vada avanti, perché una positiva conclusione dei negoziati può sprigionare tutte quelle conseguenze di fatto, di costume e di prospettiva (e raccolgo quanto diceva il segretario del partito liberale, onorevole Zanone) che vanno al di là delle stesse formule giuridiche.

Ma in Parlamento, dopo l'unico dibattito specifico svolto su questo tema (quanta avarizia: la discussione delle interrogazioni socialiste e radicali del 17 marzo 1980 alla Camera), il Presidente del Consiglio riferisce anche sulla predisposizione, ormai ultimata, del testo dell'intesa con le Chiese evangeliche, valdesi e metodiste, che rappresenterà così il primo caso di applicazione dell'articolo 8 della Costituzione, nonché sull'avvio del processo che dovrà portare all'intesa con l'unione delle comunità israelitiche italiane.

Verrà così abrogata verso le Chiese valdesi e metodiste la legislazione fascista sui culti ammessi (e mi compiaccio che il

Governo abbia annunciato di voler fare altrettanto per tutte le altre confessioni religiose) e verrà così realizzato, anche in campo religioso, un principio di pluralismo particolarmente importante in un paese come il nostro.

L'intesa configura infatti un diverso modello di rapporti tra Stato e Chiesa rispetto a quello concordatario. Il ministro Goria non avrà che un sollievo simbolico dall'abolizione dall'assegno di 7.000 lire l'anno che alle chiese valdesi vengono versate dai tempi di Carlo Alberto come risarcimento per le persecuzioni subite. Ma si tratta di un fatto di principio: è una confessione religiosa che non vuole avvalersi né di privilegi, né di tutele penali (reato di vilipendio), né di fondi dello Stato e chiede solo garanzie di libertà e di agibilità. Non credo sia solo per una particolare sensibilità personale al problema — perché io credo nella laicità dell'impegno politico del cristiano — che rilevo come sia importante questa affermazione di pluralismo, perché essa è l'attuazione di quanto prescrivono i combinati disposti degli articoli della nostra Costituzione.

In proposito, vorrei anche chiedere un chiarimento al Presidente del Consiglio sui caratteri della legge di approvazione dell'intesa stessa, che egli presenterà alle Camere.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se il processo cui oggi imprimiamo un impulso decisivo andrà avanti fino alle sue positive conclusioni, i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica verranno regolati secondo quanto sarà convenuto tra i rappresentanti di questa e le autorità democraticamente elette del nostro paese. Sarà motivo di compiacimento per il nostro partito se a capo del Governo che compirà questo atto vi sarà il segretario del partito socialista italiano, un partito al tempo stesso laico e popolare, conferendo così un particolare significato a questo avvenimento storico. Sarà un giorno importante per il nostro paese e ci auguriamo possa venire quanto prima.

Siamo infatti vicini ancora una volta alla data che ricorda i Patti Lateranensi,

stipulati appunto l'11 febbraio 1929. Di passaggio, voglio dire che condivido, a questo riguardo, quanto consigliava l'onorevole Zanone circa la necessità di evitare una coincidenza. Quel giorno fu un giorno difficile per quei cattolici che erano in opposizione al regime. Basta ricordare i nomi di don Sturzo e di De Gasperi e del futuro cardinale Bevilacqua. Nel corso degli anni, del resto, il Concordato ha fatto delle vittime, anche illustri. Sarà sufficiente ricordare qui il grande storico del cristianesimo, il modernista Buonaiuti, sollevato dall'insegnamento universitario nei primi anni di questo dopoguerra, in quanto ex prete e suscettibile quindi di essere colpito dal divieto, sancito dal Concordato del 1929, di poter rivestire uffici a contatto con il pubblico.

Chiudere questa pagina è qualcosa di molto importante per il nostro paese. E allora, il giorno della firma di un nuovo Concordato, che sia rispondente ai dettami della nostra Costituzione, sarà il giorno di una riconciliazione più ampia e più profonda di quella che venne sbandierata nel 1929, perché ci sentiremo tutti, cattolici e non cattolici, più liberi e più uguali. La larga maggioranza di forze politiche che si sta qui manifestando ne è un chiaro indice. Gli stessi liberali, che pure non erano e non sono vincolati alla prospettiva revisionista, hanno espresso apprezzamenti di cui teniamo a ringraziarli e molti giudizi sui quali io, personalmente, mi sento di convergere.

Per arrivare a questo risultato è necessario tenere ben fermi i limiti posti dal dibattito parlamentare: il che lei, signor Presidente del Consiglio, ha fatto con chiarezza e — tengo di nuovo a sottolinearlo — con una personale assunzione di responsabilità.

Per questo il PSI, per parte sua, la invita ad andare avanti, tenendo conto di tutto quanto è scaturito dal dibattito al Senato ed anche dal dibattito di oggi alla Camera, in tutte le trattative aperte tra lo Stato italiano e le Chiese, per portarle ad una positiva conclusione (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, colleghi deputati, signor Presidente del Consiglio, io credo che saranno in molti in questi giorni a domandarsi quale sia l'intendimento politico che ha mosso il Presidente del Consiglio Craxi a compiere un «serrate» per arrivare a quella revisione del Concordato che ormai era diventata la nota quasi umoristica nei programmi dei vari governi, che la andavano ripetendo per vedere susseguirsi una serie di bozze, l'ultima delle quali non si è ritenuto nemmeno di dover sottoporre, in contrasto con un impegno specifico assunto al riguardo, all'esame del Parlamento.

Io non sono specialista in queste elucubrazioni, non mi interessa molto se il Presidente del Consiglio intenda scavalcare e seppellire in qualche modo l'operazione del dialogo fra cattolici e comunisti sul quale ci si era voluti impegnare nella fase del Governo di unità nazionale per un notevole avvicinamento al traguardo della revisione del Concordato, o se egli intenda dimostrare di essere più conclusivo, sul piano delle operazioni di allargamento o di restringimento del Tevere, del suo ministro della difesa, con il quale proprio in questi giorni sembra trovare minori motivi di consenso e di fertile cooperazione.

A me interessa, semmai, domandare al Presidente del Consiglio socialista quale sia il motivo per il quale egli ha ritenuto e ritiene oggi di voltare le spalle a quelle centinaia di migliaia di cittadini (tra i quali sono certamente molti, tanti socialisti) che firmarono la richiesta di *referendum* abrogativo, promosso dal partito radicale, delle leggi di esecuzione del Concordato nel nostro paese. Una richiesta che raccolse con facilità un numero elevato di sottoscrizioni ed ebbe un significato politico; una richiesta che si ricollegava a quella battaglia ideale che, con il *referendum* sul divorzio, con la volontà di affrontarlo e di non ripiegare su posizioni neoconcordatarie di pattuizione e di patteggiamento dopo l'approvazione di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

quell'importante riforma, aveva in realtà seppellito i presupposti di quella rassegnazione al Concordato e al regime concordatario che aveva portato all'approvazione, in sede di Costituente, dell'articolo 7 della Costituzione ed al riconoscimento dei Patti lateranensi.

Signor Presidente del Consiglio, io credo che questa sua volontà di presentarsi come un presidente costruttivo e capace di pronte determinazioni, un presidente che sa anche liberarsi di certi inconvenienti posti dai regimi parlamentari, questo scavalco (non starò qui a ricordare cose già dette egregiamente dal collega Guerzoni) di procedure che pure erano state previste e sulle quali i governi si erano impegnati per questo procedimento di revisione, dovrebbero indurla a riflettere sulle parole di uno che di concordati se ne intendeva, Pio XI, il quale affermò che con i regimi parlamentari non si fanno i concordati. Egli definiva «uomini della provvidenza» quelli che facevano fuori i parlamenti e stabilivano le condizioni per stipulare concordati.

Le nostre valutazioni su quello che è il regime, oggi, su quello che sono lo Stato e la realtà delle istituzioni parlamentari del nostro paese, anche in questa occasione, e non soltanto per il richiamo alle parole di Pio XI, credo possano ancora portarci a considerazioni tristi sullo stato del regime nel nostro paese, a conferme di queste nostre analisi.

Signor Presidente del Consiglio, ella avrebbe voluto arrivare alla firma del Concordato — tutti lo sappiamo — saltando questa fase e questo dibattito, dimenticando che, proprio per la «trappola» — così io la chiamo — dell'articolo 7, la revisione del Concordato è atto che, ben al di là di quella che può essere la stipula di un qualsiasi trattato internazionale, può incidere sulle norme di rilievo costituzionale, capaci quindi di sottrarsi al sindacato di altre norme e, dunque, di proiettare conseguenze sulla costituzione materiale del paese.

In verità, ella ha portato fino in fondo questo suo disegno di eludere il dibattito parlamentare, poiché quella che ha pre-

sentato qui (è stato già detto autorevolmente e con forza) non è una bozza del Concordato. Proprio nel momento conclusivo — lo diceva prima il collega Guerzoni — lei ci viene a parlare di principi che si possono ritrovare in tutte le bozze di volta in volta approntate e sulle quali avrebbe dovuto intervenire un giudizio. Ripeto, proprio nel momento in cui si deve arrivare alla conclusione, si ritorna ai principi, ritenendo inutile il sottoporre all'esame delle Camere il modo con cui realizzare i principi stessi.

Signor Presidente del Consiglio, tale genericità dovrebbe essere rilevata non tanto da noi, contrari al principio della revisione del Concordato, non tanto da noi che pure abbiamo individuato punti dolenti della materia concordataria e di questa vostra revisione, parte della quale è già in atto e parte è già sul banco di prova, persino sul piano giurisdizionale, del contenzioso, ma soprattutto da quanti a tale misura di una revisione più o meno profonda hanno attribuito grande importanza, ricavandone alibi per i loro comportamenti. Ritengo che la procedura seguita in questa occasione dovrebbe provocare sdegno e ferma opposizione; ed invece, evidentemente, quando ci si muove sulla strada degli alibi, ci si accontenta alla fine di tutti quelli che vengono presentati.

Se per lei, signor Presidente del Consiglio, questo è motivo di soddisfazione, se ella è soddisfatto perché, avendo inchiodato certe forze politiche (tra l'altro già inchiodate in passato) alla necessità di percorrere una certa strada, può giocare in qualche modo come il gatto con il topo per le sue operazioni politiche, io non lo so... Quel che conta, signor Presidente del Consiglio, è che simili furbizie hanno sempre contrassegnato il comportamento politico di quanti hanno stipulato concordati. E tali furbizie si sono sempre dimostrate, alla prova dei fatti e della storia, quali manifestazioni di ingenuità. La forza che ella crede di poter avere in questo momento, per poter giocare il ruolo di chi supera difficoltà e intralci che hanno paralizzato altri governi, è espressione di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

debolezza. Debolezze ed ingenuità sono sempre state la forza della Chiesa nello stipulare concordati, e certo non per dare ad essi un carattere di leggi di libertà, quel carattere che ella, onorevole Craxi, ha voluto ricordare.

Avremmo preferito che non si dovesse alludere, in questa discussione, a furbizie della Chiesa, alle tradizionali capacità diplomatiche e di profittare di tali situazioni di debolezza politica degli Stati, perché più degli altri avremmo voluto credere in una Chiesa liberata ormai da queste miserie, poiché tali credo siano rispetto ai grandi fatti, ai grandi movimenti religiosi, che debbono contrassegnare la vita della Chiesa. Ma io credo che voi, laici neoconcordatari, avete anche la responsabilità di non aver saputo dare alla Chiesa l'occasione di liberarsi di questi ciarpani, di queste furbizie, di ciò che la lega al passato. Più che sperperare un patrimonio dello Stato, avete sperperato un patrimonio ideale che non è soltanto dello Stato, ma certo anche delle coscienze religiose.

Signor Presidente del Consiglio, parleremo poi del problema del matrimonio. Ma voi avreste dovuto avere la capacità di fare almeno quel minimo che il paese pretendeva, dopo quel *referendum* del 1974 che fu di fatto un *referendum* sul tema: «o divorzio o Sacra Rota», per come il problema era stato posto; e non certamente da noi: noi ci opponemmo alla soluzione lottizzatoria e neoconcordataria, in relazione a quelle minacce di *referendum* che non considerammo mai tali; altri condussero a quella situazione, ed il paese, visto appunto come era stata posta la questione, disse «no» al Concordato, all'articolo 34, alla giurisdizione ecclesiastica, alla Sacra Rota! Questa fu la realtà, questo fu il significato di quel *referendum*. Voi non avete saputo tradurlo in iniziativa politica e non avete liberato la Chiesa da quella vergogna dei giudizi ecclesiastici. Sa lei, signor Presidente del Consiglio, che cosa è un giudizio ecclesiastico matrimoniale? Conosce la vicenda di quegli uomini e quelle donne di cui parlava il collega Guerzoni, che davanti a quei tribunali

sono portati a discutere di cause, sulla base di testimoni falsi che nessuna legge può perseguire? A discutere della consumazione o non consumazione, dell'*animus consumandi*, delle riserve mentali e di altre storie, portando il falso giuramento negli ambienti ecclesiastici, in vista della possibilità di ottenere effetti civili? Altrimenti, avremmo certamente maggiore correttezza e maggiore rispetto del sacramento in quelle sedi e in quelle aule: voi inchiodate la Chiesa, in questa funzione, ad un mercimonio, tale riconosciuto da tutti, alle buffonate di quelle sentenze ecclesiastiche. Questa è la vostra responsabilità.

Credo allora, signor Presidente del Consiglio, che non basteranno le falsificazioni che esistono nell'informazione da lei resa alle Camere sul contenuto della revisione del Concordato. Ella ha usato intenzionalmente certe parole per ingannare. Dopo quello che ha detto ieri al Senato, già oggi sulla stampa c'è chi si domanda che cosa vogliano dire certe espressioni, dando interpretazioni diverse su quello che dovrebbe essere il «chiarimento» al Parlamento.

Entriamo dunque in quelli che sono rappresentati come i nodi della revisione concordataria. Io direi che, se di nodi si tratta, signor Presidente del Consiglio, questi non si sciolgono, né si chiede aiuto per scioglierli, usando l'aria fritta delle elucubrazioni, usando intenzionalmente termini idonei ad occultare la precisione del linguaggio. Il Presidente Andreotti, vivaddio, ci presentò una bozza: lei ci ha presentato delle parole!

Sul nodo della questione matrimoniale non ripeterò quello che ha detto egregiamente il collega Guerzoni, ma credo che si sarebbe potuto andare più avanti. Non potete attestarvi sulle decisioni della Corte costituzionale, la quale non ha neppure detto — come affermava il collega Guerzoni, commettendo un errore nel suo pur bellissimo intervento — che occorre far riferimento ad un «minimo» aderente alla Costituzione: no, in quel caso la Corte costituzionale ha detto ciò che non viola i principi supremi dell'ordinamento; e, di

fronte ad una ordinanza della Corte di cassazione a sezioni unite che sollevava ben altre questioni, ha detto che molte altre questioni potevano eventualmente essere in discordanza con principi costituzionali, ma non arrivavano a violare quei principi supremi dell'ordinamento sulla base dei quali, per l'esistenza attuale di quel Concordato e di quell'articolo 7, la Corte costituzionale poteva essere chiamata a conoscere delle leggi di esecuzione del Concordato.

Ma allora cosa ci sta a fare quella operazione di revisione del Concordato? Forse per ammannirci ciò che già abbiamo? Infatti, quello che ci dà la Corte costituzionale è che ciò che è già nell'ordinamento positivo, attraverso quel combinato disposto — lasciatemi usare questo termine un po' curialesco — dei principi supremi dell'ordinamento che limitano già oggi, indipendentemente dalla vostra revisione bilaterale, la portata del Concordato.

Signor Presidente del Consiglio, ella ha ricordato molte cose e ci ha detto che saranno esclusi dalla esecutività i provvedimenti che non abbiano carattere di sentenza, ma siano provvedimenti amministrativi.

Signor Presidente del Consiglio, questo non l'ha ottenuto la revisione bilaterale del Consiglio, ma una compagna radicale di Palermo che, dichiarata con rescritto papale, vergine dopo sei anni di matrimonio, ha portato dalla corte di appello di Palermo alla Corte costituzionale la sua protesta facendo riconoscere dalla Corte costituzionale che con quel provvedimento, ancorchè papale, ma pur sempre amministrativo e che non aveva nemmeno la forma di una sentenza, non soltanto non si ricostituivano le verginità, ma non si faceva diritto nel nostro paese perché quel tipo di provvedimenti, indipendentemente dalle assurdità e dalle ignominie sostanziali contenute, non costituisce diritto.

Quindi, tutto ciò non è il frutto di questa sua opera di revisione bilaterale che ella intende portare a termine, ma qualcosa che già abbiamo; e non si vende al

paese ciò che già il paese ha, perché questo altrimenti dovrebbe essere definito con termini molto pesanti.

Signor Presidente del Consiglio, ho usato parole gravi, che devo ripetere, a proposito della sua esposizione. Infatti, ella dice che «il procedimento di esecutività delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali, con esclusione quindi di ogni provvedimento amministrativo quale, ad esempio, la dispensa dal matrimonio rato e non consumato — ho già detto che questo è vendere a chi già è proprietario — presuppone sostanzialmente la concorde volontà delle parti di utilizzarlo».

Signor Presidente del Consiglio, ella ha il dovere di dichiarare alle Camere che cosa significhi questa frase. Questa frase significa — lo dico a lei, ma anche a quanti oggi attendono di poterle dire di sì, e sarebbe interessante sapere cosa abbiano capito — che si presuppone e si condiziona l'esecutività della sentenza ecclesiastica alla volontà di ambedue le parti di sottoporre alla corte di appello italiana la richiesta di esecutività in Italia?

Se è questo il significato, signor Presidente del Consiglio, lo dica espressamente e si impegni con il Parlamento; se invece non è questo il significato, non usi queste frasi, perché la frase ricordata dovrebbe significare quello che ho detto, ma ritengo che non lo significhi. Ritengo che abbia il dovere di chiarire il significato perché non chiarirlo vuol dire aggiungere confusione a quella che è già mancanza di chiarezza.

Che cosa significa, ancora, signor Presidente del Consiglio, la seguente frase: «La sentenza relativa alla corte d'appello dovrà essere identificata con una sentenza di vera e propria delibazione che dichiari l'efficacia di una decisione giurisdizionale straniera separando il giudizio svoltosi nell'ordinamento canonico da quello per la dichiarazione con sentenza della corte d'appello della efficacia nello Stato della decisione ecclesiastica». Aria fritta, signor Presidente del Consiglio! Perché, oggi che cos'è? Non è un altro giudizio? Non lo abbiamo portato noi, io personalmente, signor Presidente del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

Consiglio, attraverso questa battaglia di quindici anni? Se voleva imporre la necessità della presenza delle parti — prima, sentenza della Cassazione, e poi, Corte costituzionale.

Che cosa venite ad offerirci, che già non abbiamo, con queste parole? E perché usa parole per vendere fumo al Parlamento e al paese, in questo momento. Perché vuole vendere fumo? La realtà è che oltre al fumo non c'è nulla. Quando afferma che con questo provvedimento viene meno il regime della giurisdizione esclusiva, quando dice: «Crediamo si debba andare ad un regime di radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica quale prevista dalla legislazione del 1929», anche qui, signor Presidente del Consiglio, ella ha il dovere di essere chiaro con il Parlamento. Superamento della giurisdizione esclusiva significa che un giudizio di nullità di un matrimonio celebrato con il rito concordatario può essere proposto anche davanti al giudice italiano; alternativamente, davanti a quello italiano o davanti a quello ecclesiastico.

Se è così, signor Presidente del Consiglio, lo dica; se non è così, non venda fumo. E se non è così, signor Presidente del Consiglio, io le dimostro che fare riferimento al giudizio di esecutività della delibazione delle sentenze straniere è fatto impossibile. Il giudizio di delibazione della sentenza straniera presuppone appunto che un rapporto possa essere regolato dalla legge italiana; che, in maniera concorrente, possa eventualmente anche essere regolato dalla legge straniera; che la giurisdizione appartenga all'autorità italiana o a quella straniera; e che, nel momento in cui quella straniera si sia pronunciata per prima, l'autorità giudiziaria — per esattezza la Corte d'appello — possa compiere un giudizio di comparazione (indipendentemente dai mezzi e dai limiti) tra quello che avrebbe deciso il giudice italiano, o comunque dalla legge applicabile secondo la legge italiana, e quello che invece è il prodotto della legislazione straniera. Ma quando la legge italiana stabilisce che diritto regolatore

del matrimonio, e quindi della sua nullità, è il diritto canonico, allora anche quell'unico punto che potrebbe essere la contrarietà all'ordine pubblico diventa difficilmente riscontrabile.

A questo proposito, signor Presidente del Consiglio, le debbo far presente una cosa. Ella ha fatto i nomi di tante persone che hanno concorso a questo lungo, lunghissimo *iter* di revisione. Lei ha ricordato come presidente di questa delegazione italiana il professor Pietro Gismondi. Signor Presidente del Consiglio, io conosco e stimo moltissimo il professor Pietro Gismondi. È stato il mio avversario davanti alla Corte di cassazione, davanti alla Corte costituzionale, di nuovo davanti alla Corte di cassazione, davanti alla corte d'appello, a sostenere che le norme concordatarie non possono assolutamente essere toccate; che non c'è materia di impatto con i principi supremi dell'ordinamento; che la sentenza della Corte costituzionale lascia le cose come sono; che nel caso di matrimoni che sarebbero nulli per riserva mentale (perché uno dei coniugi ha deciso di frodare l'altro, e quindi ha scelto il rito concordatario, ha simulato il matrimonio, come si dice) questa dichiarazione di nullità va benissimo per travolgere non solo il matrimonio, ma anche il divorzio già pronunciato tra le parti. Il professor Gismondi è stato il sostenitore delle tesi del Vaticano, delle tesi della Sacra Rota, delle tesi dei tribunali ecclesiastici, puntuale, capace, prestigioso. È il rappresentante dell'Italia nella trattativa! Ed allora, signor Presidente del Consiglio, io sono il rappresentante del Vaticano se il professor Gismondi è il rappresentante dell'Italia in questa trattativa! (*Applausi*). E, su questa base, lei mi viene a dire che il materiale che ha trovato è questo, per «inchiodare» la Chiesa! È quello delle porcherie delle sentenze ecclesiastiche, perché diventano tali proprio grazie a quel riconoscimento degli effetti civili; altrimenti la gente non andrebbe lì a fare quelle commedie immonde e quelle truffe indegne che vengono perpetrate attraverso quei meccanismi!

A questo proposito io credo di sapere,

signor Presidente del Consiglio — e debbo dirlo per il buon nome del professor Gismondi, che certo non è venuto meno ai doveri che gli venivano imposti dai vostri governi, dal laico Spadolini che lo ha nominato, dal laico Craxi che ne ha recepito e ne vanta l'operato — quale è stata in realtà la preoccupazione del Governo in questi anni. Lo senta, signor Presidente del Consiglio, prima di andarsene! È stata quella di eliminare la possibilità che quello che noi avevamo portato alla Corte costituzionale — l'ipoteca che bene o male eravamo riusciti con le ordinanze della Cassazione del 1975, con la stessa sentenza della Corte costituzionale — rappresentasse un ostacolo alla vostra volontà, che era quella di lasciare al Vaticano, alla Santa Sede, all'apparato ecclesiastico, quello che già avevano in materia matrimoniale: lasciare intatte le cose come erano, cambiare tutto gattopardesamente perché le cose restassero quali erano.

Bene ha fatto quindi Spadolini a nominare il professor Pietro Gismondi, il più adatto in quest'opera! E i giuristi cattolici e la Cassazione stanno operando per dimostrare che quello che voi venite qui a presentarci — perché è già operante a seguito della sentenza della Corte costituzionale — è nella massima parte come la grande novità e la vittoria che avreste ottenuto nell'adeguamento ai principi della Costituzione in materia matrimoniale.

Le cose sono rimaste identiche. La corte di appello di Roma ha dichiarato esecutiva, negando che esistesse il contrasto con l'ordine pubblico, una sentenza basata sulle dichiarazioni di un certo signore che affermava di essersi sposato esclusivamente per derubare la moglie; e, essendo oramai riuscito nell'intento, chiedeva ai giudici ecclesiastici, che hanno premiato il suo essere ladro, di annullare il suo matrimonio, contratto per causa di ladrocinio in danno della moglie, per negare a questa moglie poi naturalmente quelli che potevano essere gli effetti dello *status* coniugale; con la benedizione delle tesi fatte valere dal rappresentante italiano nella trattativa con la Sede Sede.

Questa è la realtà! Voi vi siete voluti liberare di quanto noi avevamo costruito, di quanto avevano costruito i giudici, di quanto aveva costruito la Cassazione, di quanto, in qualche misura per lo meno, ha costruito la Corte costituzionale. Vi siete voluti liberare di questo; altro che adeguamento ai principi costituzionali!

Altra considerazione che voglio fare attiene all'espedito del rinvio della questione degli enti ecclesiastici. Avete voluto liberarvi della legge sulle IPAB attraverso la Corte costituzionale, tornare indietro, discutere, intanto creare una giurisprudenza sul carattere e sul fine religioso ed educativo di quegli enti, che tutti conosciamo e che non è il caso di ripetere; avete, quindi, creato questa Commissione che a sei mesi di distanza dalla firma del Concordato dovrebbe dare corpo e contenuto (sappiamo che in Italia sono le norme di esecuzione che contano) alla parte relativa agli enti.

Ma vi sembra questo il modo di portare avanti una trattativa? È inutile dire che, quando il Governo italiano avrà firmato ed inizieranno a decorrere i sei mesi a disposizione della Commissione, non si produrranno gli strumenti di ratifica fino a che la Commissione non avrà concluso i suoi lavori, perché le ipotesi sono due: o si creerà un sostanziale accordo, e allora tanto vale che quello che si deve fare si faccia subito; oppure non vi sarà accordo, e vi sarà un braccio di ferro, che sarà quello dell'altra parte, contro un braccio di creta, che sarà quello dello Stato.

Infatti, il Presidente del Consiglio (Craxi o qualcun altro, visto che non è detto che le cose vadano secondo i disegni storici di cui è specialista il Presidente Craxi) potrebbe presentarsi alle Camere per dichiarare che non è stato possibile procedere ad alcuna ratifica perché non si è raggiunto un accordo. È chiaro già da ora che dall'altra parte non vi sarà alcun cedimento e che dovrete cedere voi. E allora tanto vale che concediate fin da adesso tutto quello che chiedono: è inutile rimandare la sconfitta ad un secondo momento; ciò significa volere essere sconfitti in una trattativa ammesso che si verifichi un

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

contrasto, perché se il contrasto non c'è il problema non si pone.

L'altro scandalo è quello di venirci a dire che avete disegnato un nuovo tipo di rapporti per quello che riguarda l'insegnamento, quando tutte le bozze hanno sempre stabilito che l'insegnamento religioso sarebbe stato impartito non più a chiunque non chiedesse l'esonero, ma in base ad una scelta preventiva.

Si parla poi continuamente di nuovi accordi, privilegiando il dato della contrattazione permanente, che sembra costituire una costante della vostra politica e del vostro regime. Si tratta di una contrattazione permanente rispetto ad un atto che dovrebbe rivestire una rilevanza costituzionale tale da porlo come sovraordinato rispetto alle leggi ordinarie; il che appare estremamente pericoloso. Anche questi nuovi accordi saranno coperti da quel particolare valore che avranno le nuove norme del Concordato, identico a quello delle norme del Concordato del 1929?

Tutti vi crogolate in questo piacere delle nuove Commissioni, delle nuove contrattazioni. Ed è poi quello che si fa sempre: si danno deleghe al Governo, che sono incomplete ed incostituzionali, poi si istituisce una Commissione parlamentare che deve collaborare con il Governo per attuare la delega, che non era specifica, anche per una confusione di poteri. E si spera sempre, da parte dell'opposizione comunista, di svolgere in quella sede un ruolo governativo: questa è la realtà! Questo sembra un Concordato studiato proprio per creare future lottizzazioni, è in sé l'istituzionalizzazione della lottizzazione.

Ma allora voi fate un adeguamento non alla Costituzione repubblicana nel 1948 (ivi compreso l'articolo 7), ma a quella Costituzione di fatto che regge oggi il nostro paese, quella che sembra composta di un unico articolo: l'Italia è una repubblica partitocratica fondata sulla lottizzazione! E ora volete creare presupposti per future continue lottizzazioni, per una contrattazione permanente: non avete il senso della legalità, questo è il punto.

Avete dunque mancato una occasione

storica. Se dovete rimanere sulla traccia della revisione del Concordato, dovevate almeno porre l'altra parte di fronte ai grandi valori laici, che sono poi gli unici che possono incontrarsi con i veri grandi valori religiosi: nelle piccole contrattazioni, nelle lottizzazioni tra Stato e Chiesa si può ritrovare soltanto il peggio dell'uno e dell'altro sistema, si finisce per avvilito spirito religioso e spirito laico.

Persino sul problema dei beni artistici tornate indietro rispetto alla legge del 1939. Quante volte le autorità ecclesiastiche hanno invocato, di fronte al principio della tutela statale anche sulle opere d'arte di loro proprietà, un esonero dal controllo sul patrimonio artistico? Si è sempre opposto il valore del Concordato, dicendo che non stabiliva alcun privilegio in questo campo, nessuna limitazione alla normativa valida per ogni cittadino e per ogni ente del nostro paese. Ora invece introducete anche in questo campo la contrattazione dicendo che d'accordo si dovrà provvedere ad una nuova normativa. In realtà, viene sottratto allo Stato questo enorme patrimonio artistico. E non venite a dirci che poi gli studiosi dovranno trovare il modo per risolvere il problema! Non è vero: l'unica realtà è che si toglie di mezzo quella competenza esclusiva dello Stato che non era stata intaccata neppure dal precedente Concordato!

Dunque, lo ripeto, un'occasione storica mancata nonostante le furbizie del Presidente Craxi, la sua incapacità di presentarsi, nei confronti della democrazia cristiana, come esponente di una forza in grado di realizzare una politica più spregiudicata di quella che hanno potuto portare avanti governi a direzione democristiana. Tutto però probabilmente si traduce nel frutto della grande saggezza di una Chiesa che, anche se forse non ha saputo nell'occasione trovare il giusto colpo d'ala, preferisce raggiungere un nuovo Concordato con un laico (anzi, un falso laico) piuttosto che con un cattolico, proprio per avere maggiore credibilità: perché è anche di questo che la Chiesa deve oggi preoccuparsi, non soltanto dei conte-

nuti che riesce a strappare per i vari concordati.

E c'è stato, come dicevo poco fa, lo scavalco del partito comunista rispetto a quanto avvenne nel 1976, quando sembrò che ci si stesse avvicinando alla stipulazione del nuovo Concordato. Il ruolo che il partito comunista aveva assunto con il Governo Andreotti nella settima legislatura sembrava determinante; tanto che pareva che con un atto di portata storica come il Concordato si dovessero coronare i caratteri neoconcordatari del compromesso storico, ma anche attribuire natura di compromesso storico al nuovo Concordato (o alla revisione del Concordato, come preferite).

Dunque, scavalco del partito comunista e nuovo ruolo del partito socialista. Ma se un ruolo socialista, nel senso delle idealità socialiste, ci si poteva attendere che fosse manifestato in questa occasione, esso poteva essere la volontà di non rinverdire le foglie secche che qui vi sono; la realtà è che voi — come diceva prima Spini — non rifiutate la politica delle foglie secche del Concordato, perché state rinverdendo e per rivendere le foglie secche del Concordato che già sono cadute appunto perché secche!

Potevate offrire alla Chiesa un momento di liberazione da impacci rispetto ai quali è stato grande compito storico, anche del mondo laico, l'aver in più occasioni aiutato la Chiesa a liberarsi. Il mondo laico ha imposto alla Chiesa di liberarsi da orrori come quelli dell'Inquisizione e ben poteva aiutare la Chiesa a liberarsi da questi mercimoni, ad esempio della giurisdizione ecclesiastica, o di alcune parti dello strumento concordatario; poteva questa essere l'occasione, signora Presidente.

Aggiungo un'ultima considerazione. Sbaglia chi parla della revisione dei Patti lateranensi, perché qui evidentemente si intende soltanto procedere alla revisione del Concordato: e noi siamo contrari a questa revisione, perché convinti che se c'è qualcosa da rivedere, sarebbe semmai il trattato. È mai possibile che, di fronte ad avvenimenti come quelli dello IOR, del

Banco Ambrosiano, come quelli che hanno dimostrato in qual modo attraverso questo ente sovrano all'interno dello Stato italiano, possano essere scavalcate barriere valutarie, fatte esportazioni di capitali, operazioni bancarie, non ci si sia posto il problema che invece si è posta ad esempio la Francia per il Principato di Monaco od altri paesi per situazioni analoghe? E non sarebbe doveroso che il Governo a questo punto ponesse il problema della revisione — quella sì — del trattato? Ma forse questa era la logica degli avvenimenti, di un governare le cose del paese: era la logica dello sgoverno e della svendita non dei diritti dello Stato, bensì della capacità di governare della società civile! In realtà, non possiamo fare a meno di ricordarci che se il prodromo essenziale del Concordato fu una certa situazione provvidenziale cui alludeva Pio XI, certo la posizione antimassonica assunta allora, quando la Chiesa non era quella di rito ambrosiano, o di rito scozzese o non scozzese (non me ne intendo molto), e con le P2 non c'era quella simbiosi che si è creata oggi, bisogna osservare che il salvataggio delle banche cattoliche del Veneto e del Banco di Roma fu il prodromo di quella politica concordataria sboccata poi nel Concordato del 1929.

Oggi qual è il prodromo di questo nuovo Concordato, di questa vostra revisione? Non sono le vicende del Banco Ambrosiano che vi accomunano tutti insieme in un'etica perversamente neoconcordataria, tutti insieme legati alla logica di cui è oggetto il Concordato? (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

GUIDO POLLICE. Il prossimo 11 febbraio saranno 55 anni dalla firma dei Patti lateranensi: Stato e Chiesa chiudevano così la questione romana e si accordavano per una solida alleanza, diventata ancora più solida quando ai fascisti sono subentrati i democristiani con il loro regime.

Da tempo abbiamo detto, inascoltati, per quale ragione democrazia proletaria, coerente forza laica e di sinistra nella quale militano compagni credenti e non, si batte contro il regime di privilegio del quale si avvale la Chiesa cattolica nel nostro paese. Piena libertà di coscienza e di religione, lotta a tutte le discriminazioni che tuttora sopravvivono tra le diverse confessioni religiose e tra chi è credente e chi non lo è: questi sono i cardini del nostro modo di pensare. In questo modo difendiamo non soltanto le ragioni della laicità della vita politica, continuamente messa in discussione dalla aggressività del clericalismo e dell'integralismo, ma recepiamo anche le istanze delle minoranze religiose e degli stessi cattolici che vogliono sviluppare il movimento di rinnovamento della loro chiesa avviato da molto tempo, cioè fino al Concilio Vaticano II.

Colleghi, il 10 febbraio 1979 il nostro capogruppo Massimo Gorla, presentò una proposta di legge costituzionale che si componeva di due articoli e che prevedeva l'abrogazione dell'articolo 7 della Costituzione. Con lo stesso spirito di allora preannuncio la presentazione, nelle prossime ore, di una analoga proposta di legge e questo non soltanto perché vogliamo riaffermare una posizione di principio, ma perché i fatti come si sono svolti ci hanno confortato nella necessità di continuare questa grande battaglia ideale. Non possiamo non ricollegarci ad uno storico dibattito svoltosi all'Assemblea costituente del marzo del 1974, proprio sull'opportunità o meno di inserire nella Costituzione i Patti lateranensi. Questo lo dobbiamo richiamare per spiegare le nostre ragioni. Credo che vi ricordiate — molto spesso nel nostro paese la memoria è corta — che allora ciò fu possibile perché vi fu il voto favorevole dei democristiani e dei comunisti; all'opposizione, compagno Amato, c'erano socialisti illuminati e non certo spenti e grigi come lo siete voi oggi. C'erano laici e cristiano-sociali, come Gerardo Bruni che potremmo definire un cattolico del dissenso *ante litteram*. Comunque, non solo proponiamo l'abroga-

zione dell'articolo 7 della Costituzione, ma proponiamo che qualsiasi regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le diverse confessioni religiose sia fondata su principi costituzionali di uguaglianza, di libertà e sul rifiuto di privilegi di ogni tipo. Con la nostra proposta non intendiamo entrare nel merito del dibattito interno a talune confessioni religiose sull'opportunità di addivenire a tali intese, come avete fatto voi maldestramente; ci preoccupiamo invece di stabilire alcune condizioni rivolte a garantire i principi di libertà e di uguaglianza tra le confessioni ed i cittadini che ispirano tutta la nostra proposta, approvata la quale, anche i rapporti esistenti, tra lo Stato e la Chiesa, sarebbero equiparati al regime attualmente previsto dalla Costituzione per le altre confessioni, escludendo quindi ogni ipotesi di regime speciale.

La regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni sarebbe un problema interno dello Stato e dei suoi rapporti con un gruppo più o meno cospicuo di cittadini, con l'esclusione di ogni internazionalizzazione o costituzionalizzazione del rapporto.

Vorrei ricordare per quali motivi noi chiediamo l'abrogazione dell'articolo 7 della Costituzione. È vero che non è un dibattito di oggi, ma è altrettanto vero che tale questione è stata sollevata molte volte. Qualche collega ha detto persino che si rifiutava di fare citazioni in questo campo in quanto esse abbondano. Tuttavia vorrei ricordarne una: si tratta di un intervento del famoso studioso Paolo Barile che nel già citato convegno organizzato dagli «Amici del Mondo» nel 1957 così diceva: «I concordati con la Chiesa cattolica hanno carattere affini ai trattati internazionali, il che per altro è esatto solo in parte in quanto alla comunità internazionale degli Stati la Santa Sede non partecipa. La Chiesa opera su un piano che è parzialmente comune a quello dello Stato con il quale ha stipulato l'accordo, il che porta con sé gravi problemi di coesistenza tra le leggi della Chiesa e quelle dello Stato che possono trovarsi in conflitto tra loro. Il conflitto non si produrrà soltanto

nelle delimitazioni delle rispettive materie, ma soprattutto nell'accertare a chi spetti la competenza per decidere se una data questione rientra nella difesa dello Stato o in quella della Chiesa; è un conflitto di competenza che è insito eternamente nei rapporti tra qualunque Stato e la Chiesa quando tali rapporti poggiano su un concordato, la cui potestà di interpretazione viene sempre, con costante tenacia, rivendicata dalla Chiesa. Ecco dunque che una norma giuridicamente sbagliata, come l'articolo 7, e che sembra del tutto inutile rivela insospettiti pericoli perché, in definitiva, su di quella farà sempre leva la Chiesa per sostenere la sua supremazia sullo Stato italiano. Comunque è la norma che è e sarà sempre fonte di tutti i conflitti tra spirituale e temporale perché darà sempre adito alla Chiesa di rosicchiare e di ridurre sempre più il campo delle materie temporali per assorbirle in quelle spirituali. Questa norma ingenuamente sbagliata rappresenta in verità il fulcro del contrasto tra lo Stato e la Chiesa in Italia, che l'articolo 7 ha evidenziato in modo acutissimo, riconoscendo alla Chiesa in una norma costituzionale una posizione di supremazia prima ignota al diritto italiano». Questo diceva Paolo Barile nel 1957.

Cercherò ora di spiegare come le ragioni di ieri per noi siano anche le certezze di oggi. È difficile trovare in una fase come questa qualcuno che ha delle certezze. Ma noi siamo un po' presuntuosi dal momento che anche i fatti ci stanno dando ragione.

Il nostro progetto di legge del 1979 si caratterizzava per il fatto di non accettare il superamento del Concordato, facendolo cadere pezzo a pezzo, come tentate di fare voi. Quello che poteva cadere (regolamentazione delle conseguenze dei matrimoni canonici e trascritti da parte della sola legge ecclesiastica) è già caduto con la legge n. 300 e con la recente sentenza della Corte costituzionale sulla *delibatio* delle sentenze dei tribunali ecclesiastici. Noi chiedevamo l'abrogazione dell'attuale Concordato e la sua sostituzione con accordi bilaterali fondati su alcuni punti

irrinunciabili, come tentate di fare nel rapporto con i valdesi.

Inoltre, nella nostra proposta i Patti lateranensi non rimanevano più costituzionalizzati come ora; paradossalmente ed implicitamente prevedevamo la permanenza del trattato del Laterano, da cui nacque nel 1929 lo Stato della Città del Vaticano. Il tipo di rapporti tra Stato e Chiesa era modellato sul tipo delle intese firmate da cinque anni (4 febbraio 1978) con gli evangelici, ma mai portati alla ratifica del Parlamento per i problemi che il loro contenuto poneva e pone in ordine al nuovo Concordato. Quest'ultimo, infatti, mantiene una situazione abbastanza simile a quella ora in vigore (almeno per quanto ci è dato di capire) in relazione ai due grossi problemi ancora aperti: insegnamento della religione e privilegi fiscali o di altro tipo per gli enti ecclesiastici. Infatti la proposta Craxi è vaga, nebulosa e pasticciata. Basti vedere la questione che si riferisce agli enti religiosi ed al fisco o leggere con attenzione la questione della religione nelle scuole.

Per quanto riguarda gli enti religiosi e il fisco, questa questione mi fa venire in mente una vicenda pasticciata e vergognosa che ancora esiste nel nostro paese, e che è stata richiamata poco fa anche dal collega Mellini, vale a dire la vicenda delle IPAB. La soluzione trovata allora e che riproponete ora è di sedervi intorno al tavolo, per verificare quali siano gli enti che abbiano prevalente tendenza religiosa, spirito assistenziale, come si dice, e che quindi debbano essere lasciati al di fuori della normativa e del controllo. Sarà una bella lotta, che non so come finirà; finirà come le IPAB, che sono rimaste in gran parte in mano a questi enti cattolici.

Analogamente, per quanto riguarda la questione dell'ora di religione, non si può venire a dire che ci sarà libertà di scelta nelle scuole, quando nella scuola elementare questa libertà viene lasciata all'insegnante. Trattandosi di una facoltà rimessa all'insegnante, non so come andrà a finire. Questa facoltà resta indenne. Questo, per associazione di idee, mi fa venire

in mente la questione dell'obiezione di coscienza sull'aborto.

Comunque, il fatto nuovo di questi ultimi anni, colleghi ed amici che avete la bontà di ascoltarmi, è dato dalla vicenda dello IOR, cui si somma la vicenda Calvi. I 1.300 miliardi sono stati rubati dal Vaticano, anche perché lo IOR si trova in una situazione del tutto anomala e di favore, perché si comporta sostanzialmente come una banca italiana, senza però subire alcun controllo da parte della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro.

Dal punto di vista costituzionale, questa vicenda è sostanzialmente estranea alla questione del Concordato. Ma il problema è quello del trattato, che è stato applicato di fatto in modo funzionale al blocco di potere Sindona-Calvi-Marcinkus. È il caso, però, di rinfrescare la memoria a qualche governante malaccorto, che vuole passare alla storia per un atto insensato e di piccolo cabotaggio, nonché a qualche oppositore che non perde il vizio di rimettere in discussione ogni giorno il suo ruolo.

I Patti lateranensi furono trattati con disinvoltata incapacità e per secondi fini da Mussolini mediante negoziati segreti. Chissà perché anche adesso i negoziati sono segreti... Non si conosce il testo, non si conosce niente. I documenti che ne scaturirono furono frettolosamente riaccolti alla Costituzione repubblicana, senza neppure i chiarimenti indispensabili per entrambe le parti, per effetto della pressione di uomini del partito cattolico cui non presiedeva un adeguato senso dello Stato, anche se qui è stato ricordato qualche cattolico che avrebbe avuto un grande senso dello Stato, e poi per una ingenua ed avventata manovra tattica del partito comunista.

Non ho il tempo, ma vorrei ricordare le parole di Salvemini, quando citava l'atteggiamento dei compagni comunisti in quella notte in cui si è votato, e soprattutto il modo in cui fu accolto all'interno del partito comunista il voto favorevole. Ma questa è storia.

L'inconciliabilità tra molte disposizioni del Concordato e le norme della Carta

costituzionale non è più soltanto un rilievo di carattere giuridico, ma costituisce un tema politico di generale importanza, che soprattutto i cattolici avrebbero dovuto considerare, perché su questo punto era in gioco lo stesso carattere democratico della loro concezione politica.

Non si può assolutamente ammettere, come si è fatto in questi anni, che la Costituzione, dopo aver solennemente dichiarato che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona umana e che un ordinamento positivo non può disconoscerli, disconosca poi, all'atto pratico, quei diritti, attraverso la via indiretta della ricezione delle nuove norme concordatarie.

È da qui che deve muovere un discorso anche sull'interpretazione confessionale della Costituzione. Migliaia di pagine sono state riempite in questi anni. Analogamente, andrebbe fatta una riflessione sul carattere confessionale dello Stato. Quindi inammissibile la prima (l'interpretazione confessionale della Costituzione), ma anche insostenibile il secondo (il carattere confessionale dello Stato), sempre parlando in linea di principio e chiudendo gli occhi sulle madornali deviazioni pratiche che ci sono state.

Ecco perché insistiamo sull'articolo 7; non siamo dei visionari! È vero che alla religione cattolica, in virtù dell'articolo 7, è riservato un trattamento giuridico affatto particolare, che si concreta in una serie di privilegi, dal settore amministrativo a quello tributario (e lo sanno tutti), dalla giurisdizione sul vincolo matrimoniale all'istruzione religiosa, ma si deve negare — questa è la chiave di fondo! — che la confessione cattolica in Italia possa essere considerata ancora, nonostante tutte le affermazioni in riferimento allo Statuto albertino, la religione dello Stato, posto che l'articolo 8 della Costituzione dichiara il principio che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.

È un criterio che nulla ha a che vedere con la teoria ecclesiastica della libertà religiosa, il cui rigore dei principi non ha mai riconosciuto alle confessioni

acattoliche un diritto originario e inviolabile di organizzarsi e di esercitare il culto.

Ma veniamo alle linee generali del progetto che ci è stato presentato. Sono stati ridotti i punti dell'articolato (grande successo...), ma dove sono, come si enucleano? Vorrei chiedere all'attento Amato che, stando attento a tutte le cose che succedono in questa Camera, rischierà di entrare in *tilt*, perché non si può stare attenti alla legge finanziaria, alla legge economica, al bilancio dello Stato e poi anche al Concordato (non so, fra qualche mese, dove finirà l'amico Amato), vorrei chiedere all'attento Amato, visto che è l'unico rappresentante del Governo presente, che fine hanno fatto gli articoli 6, 10, 13 e 15 del Concordato. Vorrei ricordargli i titoli: impignorabilità degli stipendi degli ecclesiastici, segreto professionale, avviso ai vescovi dei procedimenti a carico degli ecclesiastici, trattamento di favore ai preti che vanno in galera (ed in questo periodo ce ne vanno tanti!), esenzione di requisizioni e demolizione di edifici di culto o di proprietà del culto (in alcune città sono tantissimi, a Roma non si contano), divieto della polizia di entrare nelle chiese o nelle aree di controllo delle chiese (come avviene per il Parlamento; uguale e identico al Parlamento!), assistenza alle forze armate.

Vorrei chiedergli, ad esempio, come sono stati trasformati gli articoli 19 e 20 sul giuramento. Diceva l'articolo 20 (forse non ve lo ricordate) che i vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, presentano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà, secondo la formula seguente: «Davanti a Dio e ai suoi Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo, stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recare danno allo Stato italiano». Benedetto Marcinkus! Non solo ha fatto parte di certi «consigli», ma ha

recato danno allo Stato italiano malgrado il giuramento.

Che fine ha fatto l'articolo 21 («la provvista dei benefici ecclesiastici appartiene alle autorità ecclesiastiche»)? Che fine ha fatto l'articolo 28 (altro fiore! Per tranquillizzare le coscienze «la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici»)? Che fine ha fatto l'articolo 29? Come si è trasformato?

Insomma, noi vogliamo conoscere l'articolato, non possiamo accontentarci delle parole del Presidente del Consiglio e, su queste, fare atto di fedeltà assoluta.

Vorremmo altresì sapere come diventerà il vecchio articolo 30, quello sull'esenzione da qualunque forma di controllo (mi riferisco al controllo economico).

Sono tutte cose che non potete continuare a rinviare. Mussolini ha abituato i nostri padri a queste cose, al segreto, ed infatti quell'accordo fu segreto. Ma io non riesco a capire perché, in una Repubblica come la nostra, tali segreti debbano permanere.

Ed allora, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, nel portare avanti le nostre posizioni anticoncordatarie diciamo chiaramente che non siamo guidati da un vecchio laicismo borghese. Noi apprezziamo, per esempio, l'intervento che ha fatto il segretario del partito liberale: è nella logica e nell'ottica del laicismo borghese. Ma siamo guidati da un altro spirito, dalla ricerca di un'ottica di classe, nell'affrontare la questione cattolica, come ce lo hanno insegnato i nostri maestri e come continuiamo a credere. Siamo, infatti, mossi dalla proposta dell'unità e della democrazia proletaria, contro gli equivoci e — ripeto ancora — la mistificazione dell'unità nazionale, che ieri ci è stata riproposta dal partito comunista, al Senato e che — ne siamo convinti — verrà riproposta anche in quest'aula. Unità nazionale che come politica è stata sepolta, ma che rischia di diventare una pura e semplice copertura ideologica alla restaurazione del dominio di chi il potere lo ha sempre controllato.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

GUIDO POLLICE. Qualcuno potrà dire che riproporre l'abrogazione del Concordato resta un'utopia. Ma, compagno Giovannini, diremo con Lelio Basso: non abbiamo timore di confessare questa utopia, come non abbiamo timore di confessare l'utopia del socialismo, così non abbiamo timore di confessare l'altra utopia, la più grande e pericolosa, che tutti gli uomini — come è scritto nella nostra Costituzione — avranno un giorno su questa terra pari e piena dignità sociale, saranno da tutti considerati fini e non strumenti del potere altrui (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente*).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto» (1119);

ARMELLIN: «Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria» (614);

LOBIANCO ed altri: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli» (764);

REGGIANI ed altri: «Disposizioni limitative della facoltà di opzione per la detrazione normale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (1083).

La Commissione ha proceduto all'esame abbinato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,25,
è ripresa alle 16.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Visco è in missione per incarico del suo ufficio.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VIII Commissione (Istruzione):

Zoso: «Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica» (208);

dalla XII Commissione (Industria):

«Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato» (903).

Modifica nella costituzione di una Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) ha proceduto alla elezione del

deputato Piergiorgio Bressani a vicepresidente, in sostituzione del deputato Tarcisio Gitti, dimessosi dalla suddetta carica.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, colleghi, noi condividiamo pienamente le affermazioni e i giudizi di quanti, nel dibattito che si è svolto ieri al Senato e si è iniziato oggi alla Camera, hanno sottolineato l'importanza di una discussione attraverso la quale, ancora una volta, il Parlamento affronta una grande questione nazionale, nel momento in cui, dopo un assai lungo periodo di tempo, essa appare finalmente avviata a soluzione. È stata perciò giusta e doverosa la richiesta del Parlamento, in questo momento indubbiamente delicato e forse decisivo, di essere adeguatamente informato sullo stato del negoziato e sui contenuti di quella ipotesi di accordo su cui sembrano convergere le parti contraenti, sì da poter esprimere tempestivamente su di essi il proprio orientamento e le proprie osservazioni: una richiesta cui ha dato immediato seguito — gliene va dato atto — il Presidente del Consiglio. Il Parlamento ha acquisito, nella vicenda della revisione del Concordato, meriti indubbiamente rilevanti. I dibattiti che si sono svolti dal 1965 al 1978 hanno avuto il pregio non solo di sollevare e di aprire la questione del Concordato, che dopo il dibattito all'Assemblea costituente per molto tempo era stata considerata pressoché intangibile, ma di offrire, con discussioni che sono sempre state di alto livello e di forte tensione politica e civile, una grande messe di rilievi, di indicazioni e di suggerimenti, stimolando il Governo ad assumere iniziative ed evitando che si adottassero proposte che si presentavano profondamente inadeguate rispetto non solo alla Costituzione, ma alla maturazione della coscienza civile e religiosa del paese.

Ma proprio per questo avvertiamo con particolare rammarico il fatto che il dibattito, a differenza del passato, si svolga non già su una bozza, ma su una nota informativa che, per quanto integrata dall'ampia esposizione del Presidente del Consiglio, presenta sempre, soprattutto per talune questioni, aspetti di genericità che rendono più arduo e approssimativo non solo l'espressione di valutazioni, ma anche di suggerimenti che particolarmente in questa fase sono di indispensabile utilità.

Siamo infatti giunti ad un momento decisivo di una lunghissima e travagliata vicenda che nella successione delle date, delle tappe ricordate dalla puntuale ricostruzione fatta dal Presidente del Consiglio appare aver percorso davvero un cammino aspro e difficile, costellato di resistenze, di inadempienze e di ritardi, e non solo in un passato remoto, ma anche negli anni recenti della scorsa legislatura, nei quali attività che si affermano compiute e progetti che si affermano redatti sono stati conosciuti solo da pochi intimi, non certo dal Parlamento, cui non sono stati presentati — ha detto il Presidente del Consiglio — per motivi imprecisamente vari.

Quattro anni sono trascorsi in un sostanziale immobilismo dopo che il dibattito tenuto al Senato nel 1978 si era concluso con l'affermazione già allora, della esistenza delle condizioni per aprire la fase finale del negoziato. Comunque, nonostante ostacoli e difficoltà così a lungo protrattisi la strada non si è smarrita, né è stata pregiudicata; ciò grazie alla tenacia e alla coerenza con cui forze politiche e culturali di diversa ispirazione culturale, dopo essersi opposte alla ondata integralista degli anni '50, hanno saputo esprimere, isolando esasperazioni laicistiche, una grande spinta unitaria e condurre una coerente battaglia per una profonda riforma del Concordato, per la cancellazione di anacronistici contenuti di impronta privilegiaria o giurisdizionalistica per una affermazione piena e limpida dei principi costituzionali dei valori della laicità dello Stato e delle libertà religiose.

In questo solco si sono inseriti l'impegnoso sviluppo della società civile e le grandi riforme ispirate a valori di laicità e di rispetto della libertà, le pronunzie della magistratura e della Corte costituzionale e la presa di coscienza anche del mondo cattolico circa quanto vi era storicamente superato e inaccettabile nella impostazione e nei contenuti del Concordato del 1929, realizzando così un punto di incontro con i principi ispiratori della Costituzione.

Tutto ciò ha concorso a dare l'avvio ad una profonda opera di riforma ed ha creato le condizioni per nuove relazioni tra Stato e Chiesa in armonia con lo sviluppo della società, della democrazia, della maturazione di una coscienza assai più avvertita nelle grandi masse popolari, così laiche come cattoliche.

Credo che occorra tuttavia ricordare come l'avvio concreto e l'andamento dei negoziati siano avvenuti e si siano sviluppati con tempi ben più lenti e sfalsati rispetto al livello del dibattito politico e culturale. Le manovre dilatorie, i giochi dei rinvii si sono accompagnati alle resistenze e al superamento di situazioni normative chiaramente inaccettabili contenenti privilegi incompatibili con la Costituzione.

Così si è andati avanti per lunghi anni di bozza in bozza, con la presentazione al Parlamento ora di soluzioni riduttive e minimalistiche, ora di proposte che, nonostante i miglioramenti, erano pur sempre per molti versi inaccettabili o inadeguate rispetto alle esigenze di una reale armonizzazione alla Costituzione. Momenti di intensa attività si sono alternati a lunghi periodi di inerzia a testimonianza sia delle difficoltà obiettive, sia, e più ancora, della scarsa continuità dell'impegno politico dei vari governi, in una disperante e sconcertante altalena.

Per questo, onorevoli colleghi, noi consideriamo di indubbia importanza il segnale che oggi ci consente di intravedere una concreta possibilità di giungere ad un risultato conclusivo, con una sostanziale affermazione di posizioni che intendono essere rispettose dei principi costituziona-

li e nello stesso tempo con l'impegno concreto di dare attuazione ad intese già intervenute da tempo con culti non cattolici, e in particolare con le chiese valdesi e metodiste.

Noi riteniamo di grande valore il fatto che si possa chiudere una questione così importante e delicata, e concludere questo lungo processo di revisione concordataria; e ciò considerando l'interesse generale, l'interesse permanente della Repubblica, guardando ben al di sopra di concezioni e di calcoli contingenti e strumentali. Noi riteniamo di grande rilievo, infatti, che si possano creare condizioni che rendano ancora più sicura la pace religiosa, che possano meglio consentire la convivenza nel segno della libertà e dell'uguaglianza di fedi religiose e di opinioni di non credenti, di strutture ecclesiastiche e dello Stato. Al conseguimento di questo risultato noi comunisti abbiamo dato sempre un forte e determinante contributo, che è espressamente di convincimenti e di impegni coerenti che hanno origini lontane, e che hanno percorso tutta la nostra storia. Lo abbiamo fatto mirando ad una reale riforma, respingendo soluzioni riduttive o condizionamenti, avendo come punto di riferimento irrinunciabile i grandi valori della nostra Costituzione.

Per questo, ribadendo qui alla Camera quanto ha detto il compagno senatore Bufalini ieri al Senato, voglio affermare che il gruppo comunista è direttamente e fortemente interessato a questi risultati tanto importanti, e vuole contribuire con tutto il suo peso e con la propria autonoma elaborazione a che questi risultati debbano essere non solo il punto di arrivo di vicende passate, ma anche il punto di partenza per ulteriori riforme legislative e civili, in attuazione delle norme della Costituzione.

Per queste ragioni vogliamo come abbiamo sempre fatto nel passato, ma con una attenzione resa ancora più acuta dalla consapevolezza di essere in questa particolare fase, analizzare contenuti e indirizzi, esprimere consensi, registrare miglioramenti; ma anche sottolineare senza

ambiguità e senza ipocrisie riserve e preoccupazioni su aspetti e problemi che non ci sembrano risolti, o comunque non sufficientemente chiariti.

Non vi è dubbio che su questo compito gravi, lo ripeto, l'impaccio che deriva dall'assenza di un testo, ed ancora dal fatto che per una parte rilevante del negoziato tutto è rimesso all'attività di una commissione paritetica. Facendo comunque riferimento al promemoria inviato dal Presidente del Consiglio e alla sua esposizione, va colta nei suoi aspetti positivi — ma anche nei rischi, che qui sono stati da più parti avvertiti — l'innovazione costituita dalla definizione dei principi fondamentali della nuova regolamentazione dei rapporti tra Repubblica, Chiesa cattolica e altre confessioni e dalla chiara affermazione che tale regolamentazione dovrà essere in perfetta armonia con i principi costituzionali.

È stato così accolto un suggerimento emerso nei vari dibattiti: di definire in una cornice i principi fondamentali cui riferire la regolamentazione dei rapporti, e cioè porre i principi della nostra Costituzione come base del nuovo patto. Ciò deve significare che sin dalla prima norma occorre dare il segno di un radicale capovolgimento, di una rottura integrale col vecchio, dare il segno della Costituzione, di ciò che essa ha significato: la forza di un movimento unitario, che pure tra le mille difficoltà spazza i vizi d'origine che per decenni hanno contrassegnato il Concordato e raccoglie nel segno della Costituzione la spinta al rinnovamento da lungo tempo emersa nella società.

Ma ciò deve significare che la prima norma deve recepire e contenere il principio costituzionale per cui lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, dando ad essa il valore di indirizzo e di aspirazione del nuovo Concordato. Da ciò deriva non solo la cancellazione di quelle norme in cui l'impronta confessionalista e statualista è più evidente, ma anche l'impegno ad una rigorosa coerenza e fedeltà ai principi, respingendo ogni soluzione che su di esse incida o comunque

faccia risorgere privilegi; ed ancora deriva il superamento di una impostazione fatta di bilanciamenti di utili e di vantaggi, talora di scarso rilievo, di un calcolo di concorrenze fra poteri, espressione di un periodo della storia dei rapporti ormai lontani, opponendo a ciò invece la necessità di concentrare l'opera di rinnovamento dei rapporti tra Stato e Chiesa nei campi e nelle materie essenziali.

Avvertito così il significato e il rilievo delle indicazioni e della riunione in una cornice generale dei principi costituzionali sui quali fondare il nuovo sistema di relazioni, intendiamo anche esplicitare alcune preoccupazioni sul problema delle intese, cui si intende rimettere la regolamentazione di problemi particolari. Due sono le questioni che richiedono chiarimenti. L'uno riguarda il ruolo del Parlamento, allorché non si ricorra a strumenti legislativi ma solo ad atti amministrativi; l'altra, l'ambito dell'estensione di tali intese, le materie da esse investite o che ne potranno essere investite.

Per la prima questione, ci sembra che non si possa, per intese che possono toccare delicati principi, non pensare al modo in cui, in forme specifiche, deve essere interessato il Parlamento, anche ai fini dell'esercizio del potere di controllo. Per la seconda, va chiarito — lo si è già detto al Senato — che il ricorso ad intese successive corre il rischio di estendere la particolare garanzia dell'articolo 7 della Costituzione oltre il suo ambito naturale, che è quello dei patti e non quello di ogni altro accordo settoriale. C'è il rischio che si invadano campi riservati esclusivamente all'intervento legislativo dello Stato, e su cui esiste ed è operante una diffusa normativa.

Le preoccupazioni espresse su talune materie, come quelle del patrimonio storico ed artistico avente carattere religioso, non sono infondate, se si vuole andare al di là di intese che non abbiano carattere vincolante e normativo e che invece siano dirette a favorire forme di collaborazione e di consultazione. Questo delle intese è perciò, onorevoli colleghi, un terreno sul quale, proprio per il carattere

innovativo di questi strumenti — carattere innovativo cui abbiamo guardato con interesse —, sono però necessari chiarimenti riguardo alla loro natura, la portata, la estensione. Vi sono dei tempi che rendono urgenti questi chiarimenti, e francamente speravamo che il Presidente del Consiglio ci prevenisse in questi nostri interrogativi, integrando questa mattina la sua relazione, anche in rapporto al fatto che la stessa esigenza è emersa nel corso del dibattito ieri al Senato. Comunque, contiamo su una risposta in sede di replica, anche perché su questo punto non siamo stati certo soli a sollevare esigenze di chiarezza.

Non mi soffermerò su alcuno dei temi che sono stati maggiormente affrontati nel corso del negoziato, per non ripetere da un lato le valutazioni positive sui progressi innegabili, indubbi, che sono stati compiuti, e dall'altro i rilievi sollevati negli interventi dei senatori comunisti. Perciò, per quanto riguarda i problemi del matrimonio, mi limiterò a sottolineare anche da parte mia l'esigenza che risulti esplicitamente confermato il principio della doppia giurisdizione e della possibilità di opzione in tema di nullità del vincolo nei matrimoni canonici con effetti civili, lamentando che la mancanza di una bozza non consenta di constatare se altri suggerimenti e rilievi, emersi anche nel corso di precedenti dibattiti, siano stati accolti, al di là, naturalmente, del problema risolto dalla Corte costituzionale in ordine alla deliberazione da parte della Corte d'appello delle pronunzie dell'autorità ecclesiastica.

Per quanto riguarda la questione dell'insegnamento religioso nelle scuole, costituisce un fatto indubbiamente importante che si sia affermato il principio della piena facoltatività dell'insegnamento, con l'estensione di tale regolamentazione, che esclude l'ipocrita — così è stato giustamente definito — istituto dell'esonero nelle scuole elementari e materne e nelle scuole medie, superiore ed inferiore.

Devo dare anche per parte mia la preferenza, a questo proposito, alla dizione

usata nel promemoria del Presidente del Consiglio, dove si afferma il diritto di avvalersi liberamente, ricevendolo o non ricevendolo, dell'insegnamento religioso nella rigorosa tutela della libertà di coscienza. È assai migliore questa dizione rispetto a quella contenuta nella formulazione dell'articolo 3 del progetto di legge di riforma della scuola media superiore, formulazione che a suo tempo fu ampiamente criticata e che è certamente meno incisiva e più ambigua della prima.

Perplessità, inoltre, ha destato l'intendimento, contenuto nel promemoria, sulla possibilità che nelle scuole elementari i maestri continuino ad impartire l'insegnamento religioso. E sottolineo ancora la delicatezza dei problemi in relazione alle intese che dovrebbero intervenire nei molti aspetti che riguardano l'insegnamento religioso, a conferma ancora una volta dell'importanza e delicatezza dei problemi che sorgono in generale dall'adozione dello strumento delle intese.

Ed ancora, in tema di insegnamento, non possiamo non richiamare qui i rilievi avanzati da molto tempo in precedenti dibattiti, ricordando che non c'è da innovare soltanto per ciò che concerne l'insegnamento specifico della religione passando dalla quasi obbligatorietà alla libera scelta. Noi riteniamo — come affermava Natta nel dibattito del 1976 — che siano da prendere in considerazione le idee (che del resto anche in campo cattolico e nell'ambito della Chiesa hanno trovato fautori) di un servizio di cultura religiosa che lo Stato dovrebbe assicurare, per chi ne fa richiesta, ai cattolici, ma anche ad altre confessioni religiose.

Per quanto riguarda infine il patrimonio degli enti ecclesiastici, il Presidente del Consiglio ha scelto la strada della creazione della commissione mista, i cui lavori dovrebbero terminare entro sei mesi. Non vi è dubbio che si tratti di un punto estremamente delicato e controverso, e la stessa nomina della commissione è la conseguenza del mancato raggiungimento di accordi. Non sappiamo neanche se si sia effettuata una sufficiente ricognizione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

delle situazioni di fatto esistenti, e neppure se dal 1978, allorché fu avanzata per la prima volta l'ipotesi della commissione, il negoziato su tali questioni sia ripreso e si sia compiuto, da allora, qualche ulteriore progresso.

Non ci nascondiamo, in caso contrario, il rischio di rinvii, che sarebbero davvero deleteri, perché in quel caso l'accordo sui principi e su talune materie rimarrebbe monco, in attesa di un suo completamento. D'altra parte, non si può negare il rilievo generale che assumerà il risultato al quale questo capitolo così travagliato giungerà.

Non sarebbe, infatti, ammissibile la continuazione o la dilazione di privilegi ingiustificati, con riferimento ad attività che siano diverse da quelle di culto o di religione, che devono rimanere — come giustamente ha detto il Presidente del Consiglio — regolate dal diritto comune.

Su questa delicata questione non persuade l'affermazione contenuta nel promemoria, ma anche nella relazione svolta dal Presidente del Consiglio, sull'impegno del Governo di non procedere allo scambio di strumenti di ratifica dell'accordo prima di avere informato il Parlamento circa i lavori ultimati dalla commissione mista. Non ci sembra, cioè, adeguata un'informazione successiva alla ratifica dell'accordo, che limiterebbe fortemente i diritti di un Parlamento che ha già espresso definitivamente la sua opinione. Ci sembra, invece, assai più appropriata una informazione preventiva o contestuale al dibattito sulla ratifica.

Credo che questa sia un'esigenza giusta, logica che tra l'altro è stata segnalata anche dall'onorevole Zanone e che mi è parso essere stata in qualche modo anche avvertita dall'onorevole Spini nel suo intervento di questa mattina. D'altra parte, la grande delicatezza e importanza della materia credo possa indurre il Presidente del Consiglio a questa correzione, che mi sembra più che opportuna, necessaria. Per quanto riguarda poi la composizione della commissione, è auspicabile che si adottino criteri di rappresentatività e di competenza tecnica.

Quanto infine ai rapporti con il Parlamento, ritengo di dover sottolineare l'esigenza di una informazione precisa in ordine alla definitiva formulazione del testo dell'accordo, che deve ancora essere discusso, trattato e definito con la controparte. Questa conoscenza è necessaria per poter esprimere in modo meditato un giudizio definitivo, anche in funzione della valutazione sulla corrispondenza in concreto non solo ai principi e alle linee enunciate dal Presidente del Consiglio, ma anche ai molti rilievi e alle esigenze avanzati nel corso di questo dibattito, certo non soltanto dalla nostra parte.

Ci auguriamo che i problemi ancora aperti vengano risolti in modo soddisfacente per entrambi le parti, nel pieno rispetto di quei principi che per la Repubblica sono e devono essere irrinunciabili; e che il Governo porti a termine il negoziato tenendo conto delle osservazioni — non solo nostre, ripeto — emerse dal dibattito.

Ci sono ancora passaggi non agevoli, che debbono tuttavia essere affrontati con coerenza, senza incrinare i principi di fondo con compromessi che contrasterebbero irrimediabilmente con i dati fondamentali posti a base di un'opera di profonda riforma e di ampio rinnovamento. E certamente, signor Presidente del Consiglio, sarebbe di grande importanza che parallelamente procedesse e si definisse in tempi brevi la vicenda IOR-Banco ambrosiano, perché tale definizione renderebbe certo più sereni i rapporti tra la Repubblica e la Santa Sede.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo espresso ancora una volta in questo dibattito i nostri argomenti con serietà e convinzione. Abbiamo avvertito e colto, con tutta la nostra attenzione, che la fase nella quale siamo entrati può definire una questione nella quale ci siamo da sempre decisamente impegnati. È motivo per noi di soddisfazione constatare che la via della revisione del Concordato, da noi coerentemente e tenacemente perseguita, si sta rivelando una scelta giusta e idonea a condurre a risultati positivi. Ad essa do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

vrà far seguito una grande opera di riforma e di adeguamento di parti non secondarie della nostra legislazione.

Noi abbiamo seguito con determinazione questa strada, la cui matrice e ispirazione è quella stessa che ci ha condotto a votare l'articolo 7 della Costituzione, non per una questione di principio né per una preferenza astratta della soluzione concordataria e di quella revisionista rispetto a quella abrogazionista. La nostra impostazione, che muove dalla riflessione di Gramsci e dalla politica di Togliatti, ha tratto e trae la sua ragione dalla convinzione che lo sviluppo della società e dello Stato nel nostro paese comportasse e comporti il necessario coinvolgimento e la partecipazione del mondo cattolico ed escludesse ed escluda, invece, una lacerazione, uno scontro frontale sul terreno religioso, ogni volontà di rivalse o di rivincita. Il problema era quello di generalizzare, di far divenire popolari i valori della laicità e della libertà religiosa e del pluralismo, e di contrastare quella stretta tra clericalismo e anticlericalismo che aveva bloccato l'unità delle forze popolari al momento della crisi dello Stato liberale e facilitato l'avvento del fascismo.

Di qui la nostra convinzione che occorresse seguire pazientemente la strada della revisione del Concordato, non solo per realizzare le grandi affermazioni contenute nella prima parte dell'articolo 7 sulla sovranità e indipendenza dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, ma anche dell'articolo 8, per l'affermazione organica di una società laica e pluralista. Vi fu allora — ma vi è anche oggi — chi disse che la nostra era un'utopia, che il compito era impossibile; e vi fu in altri tempi chi suggerì che la strada migliore era quella di lasciare deperire gli istituti con il tempo, perché le foglie secche cadono senza rumore; o, peggio ancora (come d'altronde continua ad accadere), vi fu chi volle vedere ridurre una politica, a cui non poteva in nessun modo essere negato un grande respiro, a problemi legati alla congiuntura politica o a dati di furbizia più o meno contingenti. Diversamente da altri, non abbiamo voluto —

pur contrastandola — mai contrapporre la revisione all'abrogazione del Concordato, rispettando il pensiero di uomini che erano anche vicini a noi; ma abbiamo proseguito una strada che ritenevamo idonea a realizzare senza lacerazioni i grandi principi della Costituzione. Abbiamo sostenuto con determinazione, qui e poi al Senato, la nostra proposta con interventi di grande autorità, come quello dell'attuale Presidente della Camera (mi consenta di ricordarlo), l'onorevole Iotti, nel 1971 e riteniamo per questo positivo ogni passo avanti verso la concreta affermazione dei principi di laicità, libertà e pluralismo; per questo auspichiamo che trovi giusta e definitiva soluzione la questione della riforma del Concordato, obiettivo di grande importanza nel momento in cui i pericoli per la pace nel mondo richiedono che si espanda un nuovo, grande processo unitario fra uomini e donne di diversa estrazione culturale e fede religiosa.

Per questo, il dibattito di oggi sfugge alle contrapposizioni di schieramento, supera i confini della maggioranza governativa, perché attiene all'affermazione di principi intangibili della nostra Costituzione. Saremo attenti e vigilanti, perché lo siamo stati insieme con altre forze politiche democratiche; stimoleremo il Governo e lei, signor Presidente del Consiglio, ad operare rapidamente tenendo conto degli orientamenti che ancora una volta il Parlamento ha dato e si accinge a dare.

Anche per questo rinnoviamo la richiesta che venga fornita un'informazione puntuale e continua ai gruppi parlamentari, in questo lasso di tempo che potrà risultare decisivo per giungere alla conclusione positiva di una grande questione che assume un'importanza — al di là dagli specifici contenuti della trattativa — e rappresenta un momento rilevante per il consolidamento della democrazia, (*Vivi applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Onorevole Presidente, colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, nell'interesse profondo che questo pomeriggio la Camera sembra dimostrare per il problema forse non irrilevante del Concordato, credo mi sia lecito osservare anzitutto che forse noi tutti possiamo concordemente convenire che a 55 anni dalla firma del Concordato e del trattato lateranense a 37 anni dal voto della Costituente sull'articolo 7 della Costituzione, e a 17 anni dall'inizio del processo di revisione del Concordato, lo Stato, la Chiesa e la società italiana sono profondamente cambiati, spesso in maniera talmente rilevante da apparire irriconoscibili anche rispetto ad un recente passato.

Era ed è impossibile che ciò non avesse conseguenze dirette e profonde su quel rapporto tra Stato e Chiesa che in concreto investe la società italiana in molti suoi aspetti.

Lo Stato, innanzitutto, è certamente molto cambiato: non è più il regime autoritario che sconfessava il Risorgimento e che nel 1929 effettuava lo scambio — che lo Stato liberale non avrebbe mai accettato — tra la consacrazione formale di una pace religiosa di fatto già raggiunta nel nostro paese, da una parte, e la creazione di uno speciale *status* per la confessione cattolica che tendeva ad alimentare e sorreggere il regime autoritario, dall'altra (e devo dire che singolare, in verità, mi è apparsa ieri l'interpretazione delle ragioni di fondo del Concordato che ha data il senatore Bisaglia, facendo sollevare — immagino — qualche ciglio anche agli autorevoli storici cattolici che siedono nell'altro ramo del Parlamento). Come sappiamo, oggi lo Stato è democratico, retto da una Costituzione di tipo democratico-liberale; e in esso ha una forte presenza maggioritaria il partito dei cattolici democratici, nato sul presupposto ideale di una autonomia dalla Chiesa cattolica per quanto riguarda l'esercizio delle sue responsabilità nell'ambito dello Stato.

In secondo luogo è mutata la vita italiana. Essa ha registrato infatti un processo

di trasformazione nelle sue articolazioni, nei suoi ceti, nel suo costume, nella secolarizzazione di una serie di aspetti importanti della vita sociale, nella maturazione di una coscienza civile e religiosa più moderna, nei molteplici livelli e dimensioni in cui si articola la realtà del paese, nelle espressioni formali attraverso le quali vive un processo di trasformazione talmente profondo e di tale dimensione da rendere anacronistico non solo il riferimento ai patti di oltre mezzo secolo fa, ma perfino il riferimento, come ha notato lo stesso Presidente del Consiglio, ad una problematica pattizia di tipo rigido, cristallizzante, come quella incorporata nelle prime bozze del Concordato che furono poi opportunamente abbandonate.

Infine è cambiata la Chiesa. Essa ha subito le trasformazioni derivate dalle grandi onde di novità recate dal pontificato di Papa Giovanni XXIII, dal Concilio vaticano II, dallo stesso spirito del Concilio che continua ad animare la dialettica della Chiesa e della società religiosa, dal pontificato problematico e tormentato di un uomo della levatura intellettuale di Papa Montini, dal fatto storico costituito dalla elezione, dopo molti secoli, di un pontefice non italiano. Un complesso di novità queste che fanno capo all'immenso, ed ancora irrisolto, problema del rapporto tra la Chiesa e la società moderna, una volta dissoltisi i fantasmi inagibili sorti con il Concilio vaticano I. Il recupero d'interesse per l'istanza religiosa che certamente percorre oggi la società contemporanea fa propria l'esigenza di escludere interventi statali su elementi costitutivi della esperienza religiosa. Secondo l'insegnamento espresso, del resto, in un paragrafo famoso e citato della Costituzione *Gaudium et spes*, quello che invita la Chiesa a non riporre più speranze nei privilegi ad essa offerti dall'autorità civile, anzi a rinunciare all'esercizio di certi diritti, pur legittimamente acquisiti, ove constataste che il loro uso potesse far dubitare della sua testimonianza.

Se talmente profondo è il mutamento intervenuto nella base stessa del rapporto tra lo Stato e la Chiesa, ne deriva per noi,

ma credo per tutti, una logica conclusione, una conclusione che per noi non solo è coerente con tutto ciò che abbiamo pensato e sostenuto in un quarantennio di vita democratica su questo argomento, e che non solo si richiama alla tradizione politica in cui il mio partito si riconosce, ma una conclusione che è imposta dalla logica di una evoluzione storica che ha travolto, con la forza del suo moto, tutte le incrostazioni, tutte le posizioni di chiusura, tutti gli intransigentismi, tutti gli integralismi: e questa posizione così saldamente ancorata che si esprime nella semplice affermazione o si riuscirà adesso, con la formalità indispensabile per un trattato internazionale, sia pure di tipo particolare, a giungere ad un accordo tra Stato e Chiesa del tutto nuovo nello spirito e nei contenuti, oppure, al di là delle intenzioni e delle volontà, non avrà alcun senso un abbellimento puramente cosmetico del Concordato del 1929, ciò che non auspichiamo ed anzi vorremmo evitare.

Onorevoli colleghi, il cammino percorso fino ad oggi è stato lungo ed accidentato, caratterizzato per un ventennio — dal 1947 al 1967 — dalla condizione di assoluta intransigenza e chiusura di una parte del mondo vaticano e della curia rispetto alla nuova natura dello Stato democratico uscito dal fascismo e dal voto del 1947 sull'articolo 7 della Costituzione, il voto che canonizzò, per usare l'espressione famosa ed ironica di Calamandrei, i patti del 1929. Certo, su quel voto si è molto discusso, riflettuto e scritto e non si può non ricordare che, dal punto di vista di alcuni settori illuminati del mondo vaticano (in primo luogo dall'allora monsignor Montini) e dal punto di vista di ampi settori del partito cattolico che facevano capo a De Gasperi, l'approvazione dell'articolo 7 rappresentò un passo avanti sulla via della legittimazione democratica del Concordato, così come era, allo stesso tempo, di sicuro uno strumento per adolcire le posizioni dei settori più retrivi e sospettosi del mondo vaticano e della curia.

La posta politica per De Gasperi era assai alta, nel momento in cui egli lottava

contro l'avversione di settori agguerriti del suo mondo, che guardavano con sospetto alla opera di laicizzazione del partito cattolico, che egli andava conducendo, alla sua collaborazione con le forze laico-risorgimentali ed alla sua stessa *leadership*. Credo che lo si possa obiettivamente riconoscere. Ma è altrettanto certo che il prezzo pagato allora dallo Stato democratico con l'approvazione dell'articolo 7 è stato estremamente elevato. Quel voto — come osservò l'uomo politico che il Presidente del Consiglio ha largamente e giustamente citato nel suo discorso, Ugo La Malfa, nel corso di un dibattito alla Camera del 1967 — alterò i termini politici della questione concordataria.

Disse La Malfa lucidamente: «Se i repubblicani, insieme con le altre forze laiche, avessero vinto la battaglia, ciò avrebbe richiamato tutti alla comprensione piena dei termini del problema e si sarebbe messa la democrazia cristiana nelle condizioni di affermare concretamente — attraverso la rimediazione di quei patti — la sua piena autonomia politica, per farla risultare dai fatti stessi che portavano alla formazione dello Stato ed alla Costituzione. Siamo tutti colpevoli — concludeva La Malfa — di non aver affrontato decisamente il problema e di aver fatto prevalere considerazioni politiche contingenti sui problemi di fondo che non riguardavano soltanto la coscienza laica, ma anche quella di tutte le forze dello Stato, cioè il problema del rapporto reale e vero con la Chiesa cattolica».

Il fatto di non aver posto il problema vero poteva non avere conseguenze sulla situazione italiana? Naturalmente, la risposta è nei fatti e nella storia che abbiamo vissuto. Di fatto gli anni che vanno dalla discussione nella Costituzione fino al papato giovanneo sono i più bui ed i più difficili per alcuni dei diritti civili sanciti nella nuova Costituzione repubblicana. Sono anche gli anni più difficili nel rapporto tra la Chiesa e la società civile nella quale cominciava a maturare il processo di secolarizzazione poi esploso negli anni '60 e '70: l'intolleranza verso i culti acattolici, le limitazioni nella propaganda

religiosa, spesso di natura poliziesca, i divieti ribaditi sulla questione della libertà di propaganda in materia di contraccezione, gli episodi famosi e ripetuti che ebbero il loro apice nel processo al vescovo di Prato e che videro la vigorosa battaglia di Gaetano Salvemini e di tutti gli uomini laici raccolti attorno al gruppo de «Il mondo»: tutti questi fatti costituirono uno dei prezzi pagati per il compromesso del 1947 e per le difficoltà che inevitabilmente derivarono per ogni iniziativa politica che ricercasse nuove legittimazioni e nuovi contenuti al patto tra lo Stato e la Chiesa una volta costituzionalizzato. Furono vent'anni, onorevoli colleghi! Non è un prezzo basso pagato, colleghi della sinistra!

Una prima svolta si ebbe soltanto nel 1967 con la mozione Zaccagnini, Ferri, La Malfa resa necessaria dalla crescita della società italiana e resa possibile dagli assetti politici che si esprimevano nell'equilibrio di centro-sinistra e nella collaborazione tra democratici cristiani, socialisti e laici; resa altresì possibile dalla nuova riflessione intervenuta nella Chiesa, sull'onda del papato giovanneo.

Nel 1967 si sceglieva così la difficile strada della revisione bilaterale: che rappresentava per certi versi una via obbligata, trattandosi di intervenire su norme costituzionalmente coperte; ma era anche una via più difficile ed accidentata proprio per la presenza di questa copertura costituzionale. Non è un caso che la tesi di colui che, con Francesco Ruffini e forse anche Giorgio Falco, è il maggiore studioso contemporaneo di diritto ecclesiastico e di rapporti tra Stato e Chiesa (uomo profondamente cattolico e al tempo stesso profondamente liberale), Arturo Carlo Jemolo, fosse quella di lasciar cadere le «foglie secche» — come si esprimeva testualmente — per aspettare che «l'albero concordatario» si consumasse con il tempo e venisse corrotto dal coincidente intervento della maturazione della società civile e del processo di adattamento e di evoluzione legislativa. È una tesi sulla quale, tendenzialmente, convergerà anche uno studioso come Giovanni Spadoli-

ni, ritenendola quella più vicina al sentire laico e alle ragioni del moderno Stato di diritto. Quella scelta nel 1967 era, però, una via obbligata, ma la storia di questi ultimi 15 anni è stata ancora densa di conflitti, di contrasti, di divergenze fra lo Stato e la Chiesa, mentre la società civile camminava a passi sempre più rapidi, che andavano assai al di là di quelli che poteva fare la commissione bilaterale, composta dalla delegazione italiana e da quella vaticana e mentre gli organi legislativi e giurisdizionali dello Stato italiano entravano sempre più decisamente — di fatto riformandole — nelle materie che avevano formato oggetto di regolazione concordataria.

È la legge sul divorzio, nel 1970, che segna il punto di svolta negativo nelle relazioni tra Stato e la Chiesa. La Chiesa contesta il diritto dello Stato di legiferare in materia matrimoniale, in presenza dell'articolo 34 del Concordato, che si assume costituzionalizzato. Lo Stato resiste in difesa delle prerogative del Parlamento e tiene a distinguere fra la questione dell'articolo 34 e il processo generale di revisione del Concordato: questa fu la posizione laica assunta in quel tempo dal guardasigilli Reale. Di fatto, però, le trattative per la revisione del Concordato si interrompono dal 1969-1970 fino al 1974, fino, cioè, allo scontro referendario sul problema del divorzio, nel quale la parte più integralista del mondo cattolico esce clamorosamente, e forse inaspettatamente, sconfitta. Il *referendum* è un nuovo segnale che la società italiana era cambiata e stava cambiando sempre di più, e prontamente, lucidamente, un uomo politico della levatura di Aldo Moro capirà tutto ciò, attraverso la costituzione di un Governo bicolore fra la democrazia cristiana e il partito repubblicano, che vedeva Ugo La Malfa alla vicepresidenza e Oronzo Reale al Ministero della giustizia. Nel momento in cui ripropone la questione del Concordato, sarà Moro, alla Camera, che sottolineerà l'importanza della presenza repubblicana al Ministero della giustizia, a garanzia del mondo laico.

Come tutti sappiamo, il tentativo di

Moro non ebbe seguito e si dovranno attendere altri due anni perché un altro Governo, quello presieduto dall'onorevole Andreotti, in una situazione politica ancora mutata e diversa, riprenda l'iniziativa.

Onorevoli colleghi, penso che non mi faccia velo l'orgoglio di partito — che in una materia così delicata sarebbe davvero vacuo — se osservo, in questa sommaria ricostruzione di un *iter* talmente complesso, che il secondo — ne seguirà un terzo —, vero punto di svolta nel processo negoziale fra Stato e Chiesa è rappresentato, dopo il dibattito al Senato del 1978, dall'azione discreta, riservata e assai ferma, svolta dal Presidente del Consiglio repubblicano — che era anche l'autore della formula del «Tevere più largo» — durante i suoi due Governi del 1981-1982. Di fronte alla quinta bozza redatta dalla delegazione della Santa Sede e da quella italiana (cui nel frattempo era venuto a mancare Arturo Carlo Jemolo) la commissione insediata silenziosamente a palazzo Chigi da Spadolini (presieduta dal professor Caianiello e composta dai professori Cipriotti, Margiotta Broglio e Malintoppi) è incaricata di individuare ciò che fu definito il «minimo irrinunciabile» per la tutela degli interessi dello Stato nella trattativa con la Santa Sede. Il valore di quel documento — che è stato opportunamente richiamato più volte dal Presidente del Consiglio sia nel testo inviato ai capigruppo parlamentari, sia nel discorso pronunciato alle Camere — non ha bisogno ora di un'illustrazione particolarmente lunga. Quel documento, che sembra essere alla base del possibile accordo definitivo tra lo Stato e la Chiesa, delineato dal Presidente Craxi, rappresenta in effetti la prima precisa formulazione, anche in termini normativi, dei tre punti irrinunciabili per la tutela dello Stato, individuati nel dibattito parlamentare del 1978 e illustrati allora con particolare chiarezza, devo dire, nel discorso in cui il senatore Spadolini illustrava la posizione repubblicana. Sono i punti che riguardano la legislazione matrimoniale, la questione degli enti ecclesiastici e l'insegnamento religio-

so nella scuola, su cui si sono diffusi del resto tutti i colleghi e, da ultimo, il collega Spagnoli.

Per quello che riguarda la questione matrimoniale, la soluzione indicata allora dalla commissione di Palazzo Chigi faceva riferimento, anzitutto, alle sentenze della Corte costituzionale del 1982, cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Craxi, e prevedeva la completa ed integrale parificazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici alle sentenze dei tribunali stranieri, da delibare in Italia con il restrittivo procedimento previsto dal codice di procedura civile.

Sulla questione degli enti ecclesiastici la soluzione proposta dal gruppo Caianiello innovava profondamente la quinta bozza ed anche, onorevole Presidente, se non erro, forse lei mi correggerà, la sesta bozza, presentata dal professor Gismondi al Presidente del Consiglio Fanfani. La quinta e la sesta bozza — credo — contemplavano, infatti, la costituzione, all'atto dello scambio delle ratifiche del nuovo Concordato, di una commissione paritetica per la formulazione entro i 12 mesi successivi di norme specifiche sulla disciplina degli enti religiosi e sulla revisione degli impegni finanziari dello Stato.

Il gruppo di Palazzo Chigi propose, invece, che la commissione paritetica venisse istituita non all'atto della ratifica, ma all'atto della firma, in modo da terminare i suoi lavori prima dello scambio delle ratifiche, in modo cioè che i risultati del lavoro compiuto potessero essere portati a conoscenza del Parlamento al momento stesso della ratifica. Su questo punto il documento Caianiello precisava ancora che «le attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto dalle medesime». Si escludeva così ogni facilitazione o esenzione fiscale per attività diverse da quelle di religione o di culto.

Per quanto riguarda, poi, l'insegnamento della religione, il testo della commissio-

ne prevedeva che la Repubblica si impegnasse ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nel rispetto della libertà di coscienza, e la procedura indicata era la seguente: «All'atto delle iscrizioni annuali, gli studenti e i loro genitori eserciteranno liberamente il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento, senza che la scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

Ricordare questi tre punti della formulazione elaborata dalla commissione insediata a Palazzo Chigi dal Governo Spadolini, formulazione da cui sembra non si discosti nei suoi criteri ispiratori la bozza che è sostanzialmente all'esame in questo dibattito, serve appunto a comprendere il significato della scelta che si è operata in questi anni, dal dibattito del 1978 — che giudicò insoddisfacenti i risultati fino allora raggiunti dalla trattativa con la Santa Sede e delineò i confini del nuovo regime concordatario sui punti di maggiore interesse dello Stato —, fino ai lavori della commissione di Palazzo Chigi, che per la prima volta indicò da parte dello Stato una precisa riformulazione di quei principi, fino alla ripresa di iniziativa dell'attuale Presidente del Consiglio, al quale, con obiettività almeno uguale a quella che ho cercato fin qui di avere su altri problemi, credo vada riconosciuto il merito di aver fatto fare alla intera questione un passo avanti che sembra decisivo, attraverso il consenso, che sembra ottenuto, sui principi ormai fissati a tutela delle ragioni dello Stato. Una ripresa di iniziativa del negoziato con la Chiesa, dicevo, poiché esso fu interrotto nel 1982, di comune accordo fra lo Stato e la Chiesa (e anche questa è una rivelazione recente di un episodio poco noto, rimasto anzi fino ad ora sconosciuto), per l'insorgere della vicenda del Banco Ambrosiano, che portò, appunto, nell'ottobre 1982 a divergenze interpretative fra le due rive del Tevere, come si suol dire, in ordine alla sostanza dei problemi posti da quella vicenda e delineati dalle dichiarazioni del ministro Andreatta alla Camera, che riflettevano il pensiero del Governo; sostanza dei pro-

blemi che sembra oggi evolvere nel senso che lo Stato italiano richiedeva nel momento stesso in cui, di comune accordo con la Santa Sede, interrompeva (ottobre 1982) le trattative per il nuovo negoziato, sostanza, cioè, che sembra oggi evolvere positivamente.

Val la pena tuttavia di sottolineare, al di là di questi tre punti specifici che ho citato, la modernità della formula suggerita nel documento elaborato dal gruppo di lavoro di Palazzo Chigi, che riprendeva peraltro il nuovo pensiero che si era nel frattempo affermato entro la Chiesa cattolica, cioè la formula che consiste nello svincolare il documento fondamentale di revisione del Concordato da una puntuale e minuziosa disciplina delle varie materie, e che è la formula di articolazione alla quale si è rifatto il Presidente del Consiglio, cioè l'articolazione di un accordo quadro di principio e di una serie di intese successive su questioni specifiche da convenirsi ai diversi livelli della società civile e della società religiosa.

Su questo punto mi consentirà l'onorevole Spagnoli, di cui ho apprezzato l'intervento e le ragioni, di non condividere le valutazioni negative che egli ha fatto. Occorre dire, in effetti, che non corrisponde ai fondamenti della Costituzione repubblicana e non corrisponde più neppure agli interessi profondi della Chiesa, ogni pretesa di una tutela particolare degli interessi religiosi come tale, ogni tentativo di racchiudere nello schema rigido dell'ordinamento giuridico concetti e problemi appartenenti alla confessione religiosa. Occorre ed occorre, colleghi, fare un passo avanti rispetto alla configurazione storica del sistema concordatario; occorre ed occorre dissolvere la visione di ordinamenti rigidi che, una sola volta, si accordano su tutto ed in modo inevitabilmente compromissorio, come è avvenuto in passato, senza preoccuparsi delle trasformazioni della società, del costume, delle ideologie, su cui dovrebbe calare lo schema immobile di accordi intervenuti una volta per sempre.

Occorre ed occorre tuttora dissolvere questa visione rigida e cristallizzante per

pervenire, invece, ad un reciproco riconoscimento di principi ineludibili che per lo Stato italiano non possono che essere quelli consacrati dalla Costituzione repubblicana.

Dunque il superamento di un accordo rigido e puntuale su tutte le materie ed i conseguenti rinvii ad accordi particolari per le più puntuali discipline è certamente la formula più adatta e più idonea a consentire, in prospettiva, un più rapido adeguamento della regolamentazione dei singoli rapporti dell'evolversi delle esigenze che dovranno essere considerate di volta in volta in rapporto ai ritmi velocissimi di mutamento della realtà sociale italiana: come, da ultimo, l'evoluzione della concezione del matrimonio, la nuova realtà che si afferma nell'unione di uomini e di donne, il problema stesso degli enti ecclesiastici e delle attività finanziarie connesse all'utilizzo dei beni ecclesiastici, ulteriormente dimostrano.

In questo senso, colleghi, il gruppo repubblicano ribadisce la validità della formula in materia di enti ecclesiastici cui ho già fatto riferimento, che non sembra divergere da quella enunziata dal Presidente del Consiglio. Allo stesso modo il gruppo repubblicano ribadisce, in materia di facoltatività dell'insegnamento, la necessità di non discostarsi, né dal punto di vista politico, né da quello giuridico, dalle formule che dalla commissione del 1982 sono passate nel testo inviato dal Presidente del Consiglio ai capigruppo e, infine, nel discorso pronunziato davanti alle Camere dall'onorevole Craxi.

Queste formule prevedono, come è noto, il diritto degli studenti e dei genitori di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso, il che è del tutto diverso, naturalmente, dal riceverlo o dal non riceverlo, ed è per noi repubblicani condizione imprescindibile per approvare, al momento della ratifica, un nuovo accordo tra Stato e Chiesa.

Il testo della legge sulla riforma della scuola media, approvato in questa Camera nella scorsa legislatura, costituisce da questo punto di vista una prima specificazione legislativa del principio che ho ri-

cordato e che sarà utile tener presente in futuro.

Vorremmo, invece, che la replica del Presidente del Consiglio fugasse alcune preoccupazioni, di cui si sono fatti carico ambienti culturali qualificati, circa la materia dei vincoli relativi a beni interessati dal fenomeno religioso. Pare a noi chiaro che la potestà di tutela di tali beni non può che essere affidata agli organi dello Stato, perché è a questi che la Costituzione, all'articolo 9, demanda i compiti di protezione del patrimonio artistico e culturale della nazione. Può essere utile, certamente, allo scopo di eliminare ogni possibile dubbio, che sia prevista una clausola tale da escludere ogni possibilità di determinazione bilaterale del regime giuridico di quei beni. Ciò, naturalmente, non è incompatibile con la possibile previsione di intese fra organi dello Stato e della Chiesa per armonizzare il regime dei vincoli con le esigenze di utilizzazione di quei beni per scopi religiosi. Ma il precepto costituzionale è tale che non può essere demandato ad una determinazione pattizia tra Stato e Chiesa quello che è attribuito agli organi della Repubblica: e vorremmo che ciò fosse chiarito e quindi espressamente previsto, onorevole Presidente.

Aggiungo che uno dei punti sui quali i repubblicani hanno maggiormente insistito, in questi anni di dibattito sulla revisione del Concordato, è quello della necessaria predisposizione di intese fra lo Stato italiano e le altre organizzazioni di culto presenti e rilevanti nel nostro paese, prima fra tutte la Tavola valdese e metodista. Si tratta in questi casi, rispettando il principio della parità di tutte le confessioni religiose, di dare attuazione all'articolo 8 della Costituzione, abrogando finalmente l'iniqua legislazione sui culti ammessi che risale agli stessi anni dell'intesa fra Mussolini e il cardinal Gasparri.

È dunque positivo che si giunga oggi ad una rinnovata azione in questo campo, in cui si misura l'esistenza e la profondità di una moderna visione dei diritti civili, portando a compimento le più recenti e positive iniziative di negoziato.

Non meno importante, da questo stesso punto di vista, per un motivo politico e culturale oltreché per un motivo religioso, è l'intesa con le comunità israelitiche che devono fare i conti con una legislazione ispirata a principi di diversità e disegualianza. In questo campo esiste una elaborazione cui far riferimento: i progetti di intesa predisposti nel 1977 e nel 1982, certo suscettibili di ulteriori modificazioni, ma che contengono già innovazioni di ampia portata, sia per quanto riguarda i diritti dei singoli, sia per quanto riguarda le comunità e le istituzioni ebraiche.

Sono motivi politici e culturali, dicevo, oltre che religiosi, poiché l'occasione fornita dalla definizione di una intesa va colta non solo come strumento di autodeterminazione della minoranza ebraica italiana, ma anche come mezzo per completare il processo di integrazione della collettività ebraica nella vita e nelle scelte della società italiana, un mezzo per rinsaldare il legame con la società civile. Un processo che non deve tradursi nel rivendicare privilegi per nessuno, ma l'applicazione alla comunità ebraica dei diritti di libertà previsti per tutti i cittadini. Ed è una responsabilità di valore tanto più alto in quanto rivolta ad un popolo, quello ebraico, che è stato vittima del più aberrante genocidio della storia, forse, di tutti i tempi e che continua ad essere minacciato ancora oggi da forme ritornanti di antisemitismo mostruoso.

Onorevoli colleghi, il nostro intendimento è quello di contribuire ad una regolamentazione della complessa materia dei rapporti fra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre chiese, in modo tale da dar vita ad accordi del tutto nuovi nello spirito e nei contenuti, affinché il punto di arrivo di questa vicenda, che ci travaglia ormai, in regime democratico, da quarant'anni, sia rappresentato da un Concordato talmente diverso da quello che fu firmato dalla dittatura, da assomigliare, come auspicava il segretario del mio partito, ad un primo decisivo passo sulla via della separazione nella libertà reciproca: in quel rispetto profondo per la libertà di religione che è caratteristico ed unisce la

scuola cattolico-liberale, la scuola liberale, la scuola democratico-repubblicana, la scuola socialista, riformista, nel solco di una tradizione risorgimentale che è imprenscindibile per il nostro paese, contro tutti i fantasmi e gli spettri dell'intolleranza e dell'integralismo, che mai in nessun momento sono stati nostri e della nostra tradizione politica. Per queste ragioni e in questo spirito, firmeremo e voteremo con convinzione la risoluzione che invita il Governo a procedere nel negoziato e nelle trattative e a portarli a termine, nel rispetto degli interessi e nella tutela delle ragioni dello Stato, come luogo e momento supremo di espressione della vita democratica del paese (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanfagna. Ne ha facoltà.

MARCELLO ZANFAGNA. Signor Presidente, colleghi deputati, onorevole Presidente del Consiglio, debbo subito fare una premessa. Il 12 novembre 1976, il Movimento sociale italiano-destra nazionale presentò alla Camera una mozione, a firma degli onorevoli Almirante e Tripodi, in cui si affermava tra l'altro che, «ferme restando le tradizioni cattoliche del popolo italiano, nella sua storia e nella sua cultura, e le priorità spettanti alla religione cattolica, in quanto religione della grande maggioranza degli italiani, altrettanto debba restare fermo il principio della intangibilità e sovranità dello Stato nell'ordine temporale, restando in quello spirito sovrano e intangibile l'autonomia della Chiesa», che «per quanto riguarda la disciplina esterna degli studi ecclesiastici, la nomina agli uffici, la gestione dei benefici, debbano essere garantiti alcuni irrinunciabili interessi dello Stato, con il correlativo esercizio di vigilanza controllo e coordinamento», che «non possa esserci seria e sostanziale revisione senza un profondo ritocco della disciplina dettata in materia matrimoniale e relativamente al riconoscimento degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche, al fine di assicurare a tutti i cittadini l'eguaglianza di

fronte all'amministrazione della giustizia e al regolamento dei loro rapporti».

Questa premessa, signor Presidente del Consiglio, sta a dimostrare la nostra coerenza e l'attualità del nostro pensiero a proposito del revisionismo concordatario. Subito dopo la nota informativa (si fa per dire!) del Presidente del Consiglio, vi è stato un gran parlare ed un molto scrivere sulle tendenze, clericali o laiciste, di questo o di quel partito; e si è accennato a noi del Movimento sociale italiano quasi come ad integerrimi integralisti o addirittura papisti. Diciamo subito che noi del Movimento sociale italiano siamo, come ha avuto modo in altra occasione di affermare l'onorevole Almirante, piuttosto dei guelfi-ghibellini. Vi è infatti nella tradizione ideologica, politica e culturale dell'Italia un'altra forma di laicismo, che niente ha da spartire con certi poli di moda recente, ed alla quale ci sentiamo di appartenere. Essa fu inequivocabilmente segnata dallo spirito più alto generato dal nostro popolo, da Dante, quando rivendicò, primo fra tutti, dopo secoli di assenza della dottrina dello Stato, l'autonomia stessa dello Stato e negò la subordinazione del potere statale, riconoscendo però che quest'ultimo non rappresentava il solo lume al cammino della persona umana, ancorché autonomo, libero, ricco di sua propria dignità, insopprimibile, incontenstabile, non derivato o subordinato, essendovi anche l'altro lume, cioè la Chiesa, la quale è del pari necessaria per accompagnare l'uomo verso il suo finale e trascendente destino.

Questo laicismo — la storia ce lo insegna — ha molto lottato, in Italia; e proprio a questa dottrina dantesca del laicismo si sono alimentati gli spiriti più energici di quel ghibellinismo italiano che è la vera tradizione dell'autonomia dello Stato nella nostra storia. Sicché, quando si compì l'unità d'Italia e si creò lo Stato unitario, gli spiriti più alti del nostro Risorgimento, quale che fosse la loro provenienza ideologica, si trovarono uniti nel riconoscere che il primo genitore dello Stato appena nato era Dante, tant'è che nella mia città, Napoli, che pure era stata

la patria di Bruno e di Giannone, che aveva conosciuto il guelfismo degli angioini, il confessionalismo dei dominatori spagnoli ed il tanuccismo del primo Borbone, Luigi Settembrini poté dettare una eloquente lapide, per il monumento al poeta, in piazza Dante, all'unità d'Italia raffigurata in Dante Alighieri, senza che si levassero grida dissenzienti o si gridasse ad un errore storico.

L'onorevole Craxi ha tentato ed ha fatto il possibile per non sottoporre il problema all'attenzione della Camera; e così sarebbe stato se non si fossero manifestate varie prese di posizione, affioranti polemiche e l'unanime decisione di tutti i gruppi di invitare l'onorevole Craxi a presentarsi alla Camera. Di qui l'invio di un promemoria ai presidenti dei gruppi delle due Camere e la successiva presenza del Presidente del Consiglio per concludere — così ci pare di capire — un accordo di principi per rinviare poi, per materie non certamente secondarie, qualunque intesa ad un prossimo futuro.

Ciò detto, affermiamo che questo promemoria o nota informativa alla Camera non prefigura una definitiva soluzione di revisione concordataria, ma piuttosto un vero e proprio compromesso. Infatti, è una nota che prevede di rinviare nel futuro a ulteriori intese importanti decisioni.

Su codesto promemoria non si potrà discutere esaurientemente, considerati i tempi non certo larghi, e non si potrà approfondire il discorso per il quale sarebbe stata certamente necessaria una bozza del trattato concordatario. È evidente la genericità ed anche la vacuità del promemoria; e il dibattito non potrà che essere limitato, ignorandosi la lettera della sesta bozza, che sarebbe indispensabile per comprendere quali siano le concessioni dello Stato e quelle della Chiesa. Occorre sapere — lo deve sapere il popolo italiano — quale regolamentazione avranno in futuro i singoli istituti.

Dobbiamo dire con molta franchezza che mai, dal 1967 ad oggi, fummo contrari ad un nuovo regime pattizio tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Lo dichiarò nel

1967 il presidente del nostro partito, onorevole Nino Tripodi, il quale nel 1976 pronunziava alla Camera un memorabile discorso nel quale, fra l'altro, affermava: «Tanto più oggi è indispensabile il Concordato in quanto navighiamo un una barca che si chiama compromesso storico e verso un approdo che si chiama repubblica conciliare. Oggi come non mai i rapporti tra Stato e Chiesa debbono essere regolati da un Concordato costituzionalmente garantito, perché è vero che con il Concordato la Chiesa ottiene una disciplina giuridica di favore concessale dallo Stato per l'altro potere morale e spirituale che essa esercita, ma è altrettanto vero che con il Concordato lo Stato ottiene che la formidabile organizzazione della Chiesa incentrata nel suo territorio accetti di non sottrarsi alle sue leggi e alla sua sovranità.

Naturalmente, parliamo di un Concordato che, come quello del 1929, delimiti rigorosamente e chiaramente le sfere e i termini della sovranità temporale dello Stato e di quella spirituale della Chiesa».

Quindi noi siamo favorevoli ad un nuovo patto tra Stato e Vaticano; siamo però contrari ad una procedura che non ci fa conoscere i termini precisi dell'accordo: siamo sfavorevoli, pertanto, ad un accordo che rinvii a successive decisioni una importante problematica sulla quale si contende dalla seconda bozza portata in discussione alla Camera nel 1976 e dalla terza al Senato nel dicembre 1978. Siamo contrari ad aspettare una fase di ratifica incerta che non si sa bene quando avverrà perché, come è scritto nello stesso promemoria, dovranno prima essere conclusi i lavori della commissione paritetica sugli enti e sui beni ecclesiastici.

Dobbiamo anche dire che è opinabile l'affermazione secondo la quale nessuna disposizione pattizia potrà contrastare con la Costituzione quando sono già iniziati i lavori di una Commissione bicamerale per la riforma costituzionale; e in tempi di riforma, grande o piccola che sia, la scelta dei contenuti concordatari non può tenere conto degli orientamenti

di riforma, a meno che gli uomini del potere non sappiano già ora che la Commissione potrà usare solo la lima e non già lo scalpello.

Il promemoria inviato dall'onorevole Craxi inoltre ritiene che sia sufficiente stabilire la cornice dei principi fondamentali della rispettiva indipendenza e sovranità dello Stato italiano e della Santa Sede per procedere poi, rinviandola ad altri organi, alla riforma dei punti specifici.

Ma noi non sappiamo niente, assolutamente niente, di come vengano valutati dalle parti codesti principi fondamentali; sicché è lecito osservare che può essere oltremodo pericoloso che in un concordato sia ripetuto il principio di cui al primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, in quanto il riconoscimento che la Chiesa, nel suo ordine, sia indipendente acquista valore diverso quando tale affermazione da una norma statutale si trasferisce in una norma pattizia. La Santa Sede potrebbe infatti ritenere che il suo ordine corrisponda a tutta l'area delle norme del diritto canonico, con evidente *vulnus* della sovranità dello Stato moderno, che abbraccia istituti quali lo stato civile, la scuola, la beneficenza e la materia degli enti ecclesiastici. D'altra parte, in una tavola rotonda organizzata dal settimanale *Panorama* nel settembre-ottobre del 1976, anche il professor Pietro Scoppola, docente di storia contemporanea alla facoltà di magistero dell'università di Roma, riferendosi al primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, che sembrava estraneo ad ogni disputa, così diceva: «Non si può ridiscuterlo. Il mondo laico ha superato le impostazioni tipicamente ottocentesche della libertà religiosa intesa come fatto di coscienza individuale, ed ha accettato il concetto della libertà delle istituzioni. Non laceriamo il patto costituzionale per quanto concerne il rapporto tra coscienza religiosa e coscienza laica. La libertà religiosa non è solo questione di coscienza individuale: è un fatto anche istituzionale. Questo mi sembra il punto irrinunciabile. A proposito dei contenuti di un'eventuale riforma io vedrei con fa-

vore, per quanto riguarda il matrimonio, un'eventuale disciplina separatista che superi la regolamentazione attuale dei casi di nullità. Salvarei però l'unica celebrazione, che rappresenta un dato acquisito dalla coscienza popolare». Fin qui lo storico.

Continuando sull'argomento, e criticando cioè il contenuto del promemoria del Presidente, noi ribadiamo il concetto della inaccettabilità della tattica dei rinvii così, a scrigno chiuso, quasi ermeticamente chiuso, senza per esempio sapere con precisione quali siano i termini veri del problema relativo all'assistenza spirituale nell'esercito. Ecco, questo è solo un esempio. Qui si parla, praticamente, dell'abolizione *sic et simpliciter* dei cappellani militari. La bozza del 1976 confermava che, almeno in caso di mobilitazione generale, gli ecclesiastici disponibili sarebbero entrati a far parte delle forze armate dello Stato e sarebbero stati quindi assegnati all'esercito, alla marina e all'aeronautica. Tale obbligo scomparve nella bozza del 1978, l'ultima discussa alle Camere, che conteneva quattordici punti del protocollo Gonella-Casaroli, e non dovrebbe nemmeno esservi nei quattordici punti attuali, tant'è vero che è rinviato. Tutto ciò ci preoccupa moltissimo: come si fa infatti a non ipotizzare una propaganda disfattista, fatta per esempio di pacifismo a senso unico, come oggi in tempo di pace (vedi in Sicilia negli ultimi giorni), che costituisce l'esercizio quasi quotidiano di alcuni sacerdoti? E com'è concepibile un cappellano estraneo alle forze armate, e quindi fuori dagli obblighi della disciplina militare, sottratto ai vincoli di qualsivoglia subordinazione all'ordinariato militare prescritta dall'articolo 3 del Concordato del 1929? Egli non sarebbe tenuto né a vestire l'uniforme, né a mostrare alcun fregio di riconoscimento; non militarizzato, quindi, nemmeno in tempo di guerra.

Con esempi del genere, come possiamo lasciare indefinite le ulteriori intese, sulle quali l'onorevole Craxi chiede praticamente una cambiale in bianco? Oppure tanta smania frettolosa è da correlarsi

alla volontà — mi consenta la battuta, onorevole Craxi — in forza di certe limitazioni e di altrettante autosuggestioni, di tentare la coincidenza con certe date storiche che stanno per avvicinarsi?

Veniamo adesso ai tre punti più importanti della cosiddetta revisione: la legislazione matrimoniale, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, gli enti e i beni ecclesiastici. Lasciamo da parte tutte le riserve di merito sugli effetti civili dei matrimoni religiosi subordinati alla trascrizione dell'atto nei registri di stato civile. Da quando la Santa Sede ha rinunciato, fin dalla prima bozza della revisione concordataria, alla qualificazione del matrimonio come sacramento (forma sancita dallo articolo 34 dei Patti del 1929), qualunque riserva morale non ha più ragione di essere, perché non si può essere più papisti del papa, e le riserve giuridiche saranno di competenza dei cultori del diritto canonico e del diritto ecclesiastico.

Ci lascia però perplessi la delibazione delle sentenze pronunciate dai tribunali della Santa Sede, considerato che i magistrati italiani non potranno accertare l'esatta applicazione nemmeno delle procedure del diritto canonico da parte dei tribunali ecclesiastici, stante l'assoluta segretezza degli atti di quei procedimenti. È questo un intralcio che ci sembra lasci tutto *sub iudice* e che rende persino precario oggi questo nostro dibattito.

Passiamo all'insegnamento religioso. Noi siamo convinti che la risacca del laicismo abbia investito in pieno il mondo cattolico, ma non pensavamo che proprio in Italia si arrivasse ad esorcizzarlo, con l'integrale esclusione dell'insegnamento della dottrina cristiana. Diceva l'onorevole Tripodi qui alla Camera nel 1976: «Io ammetto che si sarà esagerato nel 1929, considerando fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. Ma ora si esagera di più, livellando al ruolo di semplice cultura religiosa quell'insegnamento, alla stessa stregua di qualsiasi altra religione. È riprovevole — continuava

Tripodi — ed è anche antistorico negare ogni peso al fatto che il retaggio culturale italiano abbia i suoi costanti punti di riferimento nel pensiero cattolico. Se il vertice della nostra cultura è la Divina Commedia, se ad essa riferiamo ogni nostra ricerca intellettuale, non dobbiamo dimenticare che un quattrocentista l'aveva inclusa tra le opere sacre da leggersi in quaresima».

Ecco un riscontro dell'indissolubile unità tra la cultura cattolica e la cultura italiana; ecco l'importanza del pensiero cattolico, incidente su tutta l'evoluzione della storia culturale italiana. Declassare la dottrina cattolica ad una generale cultura religiosa, come in ipotesi quella valdese o quella metodista, lo rifiutiamo, ma adeguiamoci pure al mutamento delle norme per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali non universitarie. Al posto del diritto all'esonero subentra il principio del diritto di avvalersi liberamente del suddetto insegnamento. Può anche andar bene, perché il passaggio dall'esonero al diritto di avvalersi dell'insegnamento è più questione di principio che di efficacia sostanziale.

Il problema dell'insegnamento da parte dei laici, insieme con quello del riconoscimento della idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica, pone a sua volta alcuni problemi, come quello di prefigurare le competenze ecclesiastiche e l'altro della libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione. Restano comunque ignote tutte le altre norme relative agli esami di Stato nelle scuole pubbliche, al riconoscimento statale dei titoli accademici in teologia e di alcuni diplomi professionali conseguiti nelle scuole vaticane, alla sorte dei docenti dell'università cattolica, che debbono essere graditi o meno all'autorità ecclesiastica.

Sono tutti interrogativi, questi, che debbono avere una risposta. Come italiani e come cattolici, però, sulla falsariga di quanto disse il collega che ho avuto l'onore di citare, dobbiamo affermare che la storia della cultura italiana è così impregnata di cattolicesimo da legittimare la volontà di una più incisiva presenza della

religione cattolica nelle nostre scuole.

Sarebbe veramente antistorico equiparare la dottrina cattolica a quella di certe religioni minori o addirittura a quella di certe sette oggi di moda.

Parliamo ora, signor Presidente del Consiglio, dei beni e degli enti ecclesiastici, cui si accenna nella nota informatica che ella ha trasmesso alla Camera, Questa è veramente la *nota dolens* e rappresenta la parte più spinosa degli accordi. Dice il promemoria che il tutto sarà affidato ad una commissione mista paritetica, perché disciplini la materia nel tempo di sei mesi. Ma è proprio sicuro, onorevole Craxi, che il termine sarà rispettato, se sono passati sei anni da quando se ne discusse e ancora non si è concluso alcunché? E, rifacendoci ai precedenti, come si può sottoscrivere come realizzabile una soluzione così difficile? Noi siamo d'accordo sull'obiettivo, anche se è limitativo, ma tale obiettivo non potrà essere raggiunto se per lo meno la definizione di enti e beni ecclesiastici non sarà contenuta precisamente nel Concordato.

Parlavamo di precedenti: vale la pena di riassumerli, sia pure brevemente. Quando nel novembre del 1967 fu resa nota la seconda bozza del nuovo patto concordatario, il riconoscimento e la gestione degli enti ecclesiastici furono il garofano all'occhiello del preteso separatismo, al quale si sarebbe dovuta ispirare la religione stessa.

Il lunghissimo articolo, che avrebbe dovuto sostituire gli articoli da 27 usque ad 32 del Concordato, agevolava molto di più di quello attuale la Santa Sede di fronte agli oneri tributari italiani. E ciò sia per assicurarle esenzioni fiscali a favore di attività non di culto ma fatte passare per tali, sia per alleviarla da altri oneri nell'amministrazione degli enti e del patrimonio.

Anche allora — così come oggi si afferma nel promemoria di Craxi — le attività diverse da quelle di religione e di culto restavano soggette, ai fini tributari, al diritto comune, ma la diversità prevista dallo Stato si scontrava — così come temiamo che si scontri ora — con l'equipara-

zione, prevista dalla Santa Sede, del «fine del culto o di religione» con fine di «beneficenza e istruzione».

Un'equiparazione, dunque, secondo la quale le esenzioni fiscali spetterebbero agli enti dediti ad entrambi i fini. Nel diritto canonico, infatti, la *caritas* si compie *erga Deum e propter Deum*. Nel primo caso, oggetto della carità è direttamente Dio e vi rientrano perciò le più strette manifestazioni di carattere religioso; nel secondo caso, oggetto della carità è il prossimo, e pertanto lo scopo religioso può estendersi fino ad attività che vengono gratificate dal fisco, anche se non sono strettamente pertinenti alla religione e al culto: per esempio, ospedali, scuole, cinematografi, mense, alberghi, campeggi e via di seguito.

Nascevano inoltre, con la seconda bozza, problemi connessi al trasferimento alla religione delle competenze in materia assistenziale. La legge n. 382 tende a monopolizzare i servizi sociali, coinvolgendo anche le provvidenze non statali. La minacciata statalizzazione recata dalla legge n. 382 entrava perciò in conflitto con gli interessi della Santa Sede. Allora sorge logico il domandarsi qual è la sorte che toccherà agli enti di assistenza, tanto numerosi e dei quali la Santa Sede ha tutto il diritto di difendere la titolarità senza intaccare la propria autonomia.

Questi e tanti altri problemi sorgeranno, specie se ci riferiamo alla gestione patrimoniale dei benefici ecclesiastici, alla smobilitazione dei beni immobili e alla facoltà di erigere diocesi e parrocchie, che graverebbero sul bilancio dello Stato. Stamane, onorevole Craxi, lei ha accennato a questo problema, ma noi vorremo dei chiarimenti più precisi, che possano tranquillizzarci su questa importante questione.

A questo proposito, qualcuno si è riferito a due norme della costituzione conciliare *Gaudium et spes*. La prima recita: «La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo». La seconda: «La Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offerti dall'autorità civile e rinuncerà

all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti ove constataste che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza». E qualcuno aggiunge che alla Chiesa converrebbe rinunciare ad ogni forma di privilegio, anche per dare una risposta agli stessi teologi che l'attaccano richiamandola ad una maggiore fedeltà al principio della povertà. Ma qui non si tratta di inseguire dal punto di vista politico coloro i quali chiedono l'abrogazione pura e semplice dal Concordato del 1929. Qui si tratta piuttosto di stare attenti a chi cede di più o a chi avanza di più. D'altra parte, la somma di tanti e tali problemi è così complessa da avere indotto il Governo a stralciare l'intera materia, per demandarla alla Commissione paritetica: il che significa che il Parlamento non ne conoscerà i risultati se non quando quella commissione avrà terminato i suoi lavori e il testo sarà annesso al protocollo concordatario.

Noi, per tutte le ragioni esposte, non possiamo dare il nostro assenso a che il Parlamento accetti un oggetto misterioso. È la prima volta, infatti, che alla Camera viene sottratto il testo pattizio, sostituendolo con un semplice promemoria.

Noi, onorevole Presidente del Consiglio, non vogliamo nasconderci dietro nessuna cortina fumogena e vogliamo assumerci tutte intere le nostre responsabilità in ordine alla prosecuzione e alla conclusione del negoziato; a patto però che tutto sia chiaro e che tale chiarezza venga sottolineata, come è dovere dell'esecutivo, qui in Parlamento. Per ora, quindi, non ci opporremo a che si prosegua nella trattativa, ma non nutriamo fiducia nel modo di procedere e non sappiamo quale sarà il risultato, anche nel merito della questione.

Si assuma lei, onorevole Craxi, la responsabilità e ci porti qui il trattato, lieti se un contenuto conforme alla nostra posizione ci consentirà di dare il nostro «sì» ad un nuovo Concordato (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

ROLAND RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certo non si può dire che l'opinione pubblica sia stata colta di sorpresa dalla notizia che, dopo 16 anni di laboriose trattative, il lungo *iter* della revisione del Concordato tra l'Italia e Santa Sede, iniziato sin dall'anno 1967, sembra finalmente avviarsi a conclusione.

Molte volte, nel corso di questi 16 anni, si pensò che fossimo arrivati in porto. Ricordo a proposito l'ultimo dibattito al Senato, nel 1978, e quello alla Camera, nel 1979. Allora fu approvata una risoluzione di indirizzo generale, per cui tutti ritenevamo che fossero maturate le condizioni, per superare entro breve termine la fase finale del negoziato e che fosse conclusa questa vicenda istituzionale di eccezionale rilievo.

Già allora si era manifestata una larghissima maggioranza, che aveva acquisito con coscienza, consapevolezza e decisione di concludere il nuovo accordo, che stabilisce rapporti liberi e di cooperazione tra lo Stato e la Chiesa.

Non è vero quindi che la stipula del Concordato divida il paese. Una regolamentazione concordata dei problemi che sancisce la libertà dei rapporti tra Stato e Chiesa e che rispetta la realtà religiosa (che deve necessariamente essere salvaguardata) non è mai causa di divisione. Anche il voto quasi unanime espresso ieri al Senato ha confermato che la formula concordataria è voluta ed è sentita. La maggioranza vuole un'intesa fra lo Stato e la Chiesa, che fonda sulle nostre coscienze ed anche sul principio costituzionale sancito negli articoli 7 ed 8 della Costituzione.

Entrando nel merito, dobbiamo dire che la relazione del signor Presidente del Consiglio è stata chiara e trova, in larga parte, il nostro consenso. Solo su un punto vogliamo esprimere il nostro pensiero: precisamente in ordine all'insegnamento religioso nella scuola. L'importanza dell'esperienza religiosa, ai fini della formazione dell'individuo, è chiara a tutti: si tratta di un fattore che non può essere ignorato dallo Stato, il quale deve quindi necessariamente affidarsi per questo spe-

cifico compito ad un coordinamento e perciò ad un concordato con la Santa Sede. In proposito, dobbiamo aggiungere che le disposizioni del Concordato dovranno tener conto del regime vigente e consolidato nella nostra regione, in cui la materia è disciplinata da norme particolare che da secoli hanno contribuito ad una formazione mentale e ad un'intesa umana e religiosa, che per noi sono fondamentali.

Concludendo questo nostro breve intervento, noi speriamo che sia detta la parola fine alla lunga vicenda della riforma del Concordato, e consideriamo un traguardo utile per questo Governo il riuscire a raggiungere in tempi brevi la firma e successivamente la ratifica del nuovo Concordato.

In questo senso ci apprestiamo a dare il nostro assenso allo sforzo compiuto dal Governo, augurandoci che al più presto possibile si possa pervenire alla conclusione di questa importante questione. In sostanza cioè, dopo tanti anni di trattative, dopo sei bozze che sono il frutto di sedici anni di studi, meditazioni e ricerche noi confidiamo che il Governo ci possa annunciare tra non molto tempo che si è giunti alla firma del nuovo Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, affinché il Parlamento possa procedere alla sua ratifica.

Onorevoli colleghi, l'atteggiamento del mio partito — alle condizioni che ho espresse — è quindi di piena approvazione dell'operato del Governo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GALLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, anche a nome del gruppo parlamentare cui ho l'onore di appartenere desidero esprimere il vivo apprezzamento per le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio a nome del Governo, e la soddisfazione di vedere ormai nella sua fase conclusiva la lunga vicenda della revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, iniziata, anche a

seguito di un dibattito culturale e politico nel paese, nell'ottobre del 1967. Il Presidente del Consiglio ha voluto stamane ricordare le tappe più significative di essa. È una vicenda che ha visto impegnato questo ramo del Parlamento in tre importanti dibattiti: nel 1967, nel 1971 e nel 1976. Dibattiti di elevato contenuto culturale e politico che hanno rappresentato in gran parte lo sviluppo e l'ulteriore approfondimento dello storico dibattito alla Costituente sull'articolo 7 della nostra Carta fondamentale, un dibattito che ha visto anche impegnati in modo particolare i Presidenti del Consiglio dell'epoca: Aldo Moro, che per primo ebbe l'intuizione che dopo il Concilio ecumenico Vaticano II erano maturati i tempi nuovi che rendevano possibile operare in questa direzione; Emilio Colombo e Giulio Andreotti, che hanno sempre operato in una materia così delicata con una visione giustamente laica delle istituzioni. Dico giustamente intendendo una visione conforme alla linea del rigoroso rispetto delle libertà per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro confessione e dalla loro fede, al fine di assicurare le condizioni di una pace religiosa per l'Italia, essenziale anche per la vita dello Stato e delle sue istituzioni democratiche.

Mi sia consentito ricordare anche l'opera svolta, in lunghi anni di paziente lavoro, da tutti i componenti della delegazione italiana della commissione mista che, in costruttiva collaborazione con i rappresentanti della Santa Sede, hanno, con un affinamento progressivo delle ipotesi di intesa, elaborato ben sei bozze di revisione. In modo particolare la mia mente si rivolge in questo momento a due componenti di questa commissione che non sono più: a Guido Gonella, che ha presieduto a lungo la nostra delegazione con grande prestigio, con riconosciuta autorità, con la sensibilità propria di chi aveva fatto delle libertà, di tutte le libertà costituzionalmente garantite, la bandiera del suo insegnamento filosofico e politico, e ad Arturo Carlo Jemolo, che tutti riconosciamo come un maestro del diritto pubblico ed ecclesiastico, ma che al suo pare-

re accademico riusciva ad unire una concezione profondamente e culturalmente umana, aperta alla comprensione dei problemi di tutte le parti politiche. A tutti costoro, ed al professor Gismondi, che ha il merito di aver guidato la nostra delegazione verso l'elaborazione conclusiva, va il nostro apprezzamento e la nostra riconoscenza. All'attuale Presidente del Consiglio che ha raccolto un lavoro così lungo, una elaborazione così preziosa di dibattito e di proposte, diamo atto di una volontà politica, che interpreta anche la nostra, di giungere ad una definizione, nei tempi più brevi possibili, dell'accordo.

Siamo tutti convinti che il presente dibattito parlamentare è l'ultimo prima della sigla degli accordi e della loro ratifica, in quanto l'intesa è ormai prossima su un testo sul quale si hanno affidamenti concreti che possa convergere il consenso della Santa Sede ed anche quello italiano, come ha dimostrato la votazione di ieri al Senato. Non approviamo, tuttavia, in questa sede un testo, ma esprimiamo le nostre valutazioni sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ampiamente riassuntive di un testo, per offrire al Governo il conforto dell'opinione del Parlamento prima della firma. Consideriamo questa una procedura corretta, rispettosa della natura di accordo internazionale che ha la revisione del Concordato e dell'articolazione democratica delle nostre istituzioni. Esse suggeriscono, ancor prima dell'atto finale di ratifica, un'effettiva partecipazione del Parlamento ad una decisione così solenne ed impegnativa per lo Stato italiano.

Onorevoli colleghi, siamo dunque di fronte ad un'ipotesi di revisione che, per ampiezza e novità delle modifiche introdotte rispetto al testo del 1929, integra gli estremi di un nuovo Concordato, definito da più parti moderno. Moderno in che senso? Certo, la sensibilità democratica di uno Stato moderno respinge l'idea di un Concordato nato storicamente quando la Chiesa cattolica era tutta all'interno di una concezione di potere temporale intesa come garanzia essenziale per il perse-

guimento dei suoi fini religiosi, e chiedeva allo Stato, tendenzialmente assoluto e comunque sicuro della sua autosufficienza, il riconoscimento di alcuni privilegi, pronta ad offrire la fedeltà dei cattolici e delle stesse strutture ecclesiali allo Stato ed al suo regime politico.

Questa concezione, alla quale rimangono legati come comodo bersaglio dialettico gli abrogazionisti più estremi, è largamente superata in uno Stato democratico; è superata nelle cose ed è stata superata con un netto salto storico dalla Costituzione italiana del 1948. Ma questa concezione è stata anche respinta dalla Chiesa cattolica con il concilio ecumenico Vaticano II. Significativa a questo proposito — oltre al paragrafo 76 della costituzione *Gaudium et spes*, già ricordata dal Presidente del Consiglio —, è l'interpretazione che ne diede Paolo VI in un suo discorso ai canonisti nel 1970. «La Chiesa postconciliare», — egli disse — «priva ormai di temporale potenza, non è ambiziosa di recuperare il peso ed il vantaggio; desidera solo che le sia effettivamente assicurato il libero esercizio della sua spirituale e morale missione mediante equi, leali e stabili delimitazioni delle rispettive competenze». È il medesimo pontefice che nello stesso anno, nella ricorrenza del centenario di Porta Pia, si recava a Roma in Campidoglio per ricordare che, alla luce degli eventi successivi, quella breccia appariva come un fatto provvidenziale non solo per lo Stato italiano, ma per la stessa Chiesa. Era dunque un ciclo storico che si concludeva! L'attuale revisione concordataria ne rappresenta un suggello di grande valore e significato per lo Stato oltre che per la Chiesa.

Il senso del Concordato, che si vuole definire moderno, è tutto racchiuso nella nostra Costituzione repubblicana e non solo nell'articolo 7, ma nel contesto complessivo del nostro ordinamento costituzionale, talché l'articolo 7 ed il complementare articolo 8 non rappresentano altro che la specificazione normativa di un principio che si ricava dall'intera architettura costituzionale. Per abolire il principio che i rapporti tra Stato e Chiesa cat-

tolica, ma anche i rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica, siano ordinati su base pattizia (come vorrebbero gli abrogazionisti), non basta abrogare l'articolo 7 e neppure l'articolo 8, ma occorre abrogare anche l'articolo 2 della Costituzione, dal quale si ricava il principio fondamentale e pluralistico del riconoscimento dello Stato e del suo rispetto verso le comunità, cioè gli ordinamenti sociali in cui si svolge la persona; occorre abrogare il principio della stessa libertà religiosa costruita non solo come diritto individuale, ma come diritto sociale della comunità religiosa ad organizzarsi in istituzioni ed a garantirsi rispetto ad interferenze delle istituzionali statali. A garantirsi come, se non pattizamente?

Gli articoli 7 ed 8 rientrano all'interno del medesimo disegno di Stato pluralistico. Le confessioni religiose costituiscono ordinamenti autonomi i cui rapporti con le istituzioni pubbliche vanno regolati su basi pattizie: il Concordato con la Chiesa cattolica, le intese con le altre confessioni religiose. C'è un parallelismo che non si può assolutamente recidere tra queste due norme ed i comportamenti dello Stato rispetto alla vasta gamma di interessi religiosi di tutte le confessioni.

Perché questa differenza tra gli articoli 7 ed 8? Perché la differenza è nella natura delle cose e delle istituzioni ed è data dalla realtà storica ed effettuale, perché la Chiesa cattolica era già Stato, sia pure dentro i confini della Città del Vaticano, perché la Chiesa cattolica è, e continua ad essere, una realtà di fatto organizzativa di grandi dimensioni. Essa, nella tradizione culturale e storica del paese, è di gran lunga prevalente rispetto alle altre confessioni religiose.

Uno dei più grandi maestri del diritto pubblico ed ecclesiastico dell'epoca prefascista, il Ruffini, di formazione laica e di tendenze liberali, ha insegnato che uguaglianza di diritti, specie in tema di libertà religiose, non significa uguaglianza di trattamento o di disciplina giuridica, quando i fenomeni abbiano profili qualitativi e quantitativi diversi.

Qui sta il fondamento dell'articolo 7, che riconosce Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Quasi in modo simmetrico il paragrafo 76 della costituzione *Gaudium et spes* proclama: «Comunità politica e Chiesa sono indipendenti ed autonome l'una dall'altra nel proprio campo». Ma quando queste due entità indipendenti e sovrane operano sullo stesso territorio e nei confronti delle stesse persone, che sono ad un tempo e a pieno titolo cittadini dello Stato e credenti, è necessario stabilire un rapporto.

All'Assemblea costituente, Dossetti sottolineò: «Se il contatto è inevitabile e se esso deve implicare un reciproco riconoscimento come ordinamenti primari, esso non può altro che avvenire attraverso un negozio bilaterale di diritto esterno». Alla stessa logica non sfugge la costituzione *Gaudium et spes* quando afferma: Comunità politica e Chiesa tanto più potranno svolgere il loro servizio in maniera efficace, «quanto meglio coltiveranno una seria collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo».

Ora non pare dubbio che nella particolare realtà italiana la sana collaborazione non può non concretizzarsi che in un sistema pattizio. E questo non sfuggì a Togliatti, il quale, preoccupato di negare l'esistenza di un contrasto tra un regime socialista e la libertà religiosa della Chiesa, in particolare di quella cattolica, annunciava alla Costituente il voto favorevole del suo partito all'articolo 7, motivandolo con tre fondamentali esigenze: la rivendicazione della libertà di coscienza, di fede, di culto e di propaganda religiosa; la definitività della questione romana; il fatto che il Concordato è uno strumento bilaterale e solo bilateralmente può essere riveduto.

I tempi della revisione bilaterale sono, dunque, maturati per quanto riguarda lo Stato, già con l'entrata in vigore della Costituzione e, per quanto riguarda la Chiesa, con il concilio ecumenico Vaticano II. La novità del Concordato sta allora nel fatto che, superata la concezione in

base alla quale persisteva in qualche misura l'equivoco del Concordato del 1929 di uno scambio tra privilegi alla Chiesa e appoggio politico allo Stato, lo Stato e la Chiesa possono regolare oggi i loro rapporti con un accordo che rimane totalmente nell'ambito della Costituzione dello Stato e delle costituzioni della Chiesa.

Il significato del nuovo Concordato è allora che lo Stato si impegna con la Chiesa, in una legislazione ecclesiastica che non deroga ai suoi principi costituzionali, ma che esso non può unilateralmente mutare. In questa stabilità del rapporto sta proprio la garanzia per la Chiesa postconciliare, che non chiede privilegi, ma solo la possibilità del libero esercizio della sua missione spirituale e morale. Niente più di questo, ma anche niente di questo. Ed in questo proprio consiste la modernità del Concordato.

Si è parlato, da qualche parte, di Concordato «quadro» o «cornice»; l'espressione di per sé non turba, se con essa si vuole precisare che tutto il Concordato si muove nel quadro della cornice costituzionale e quindi entro principi fondamentali che comporteranno leggi o procedure di esecuzione; l'espressione darebbe invece luogo ad equivoci, se con essa si intendesse attribuire all'attuale revisione il ruolo di cornice per altre successive revisioni, perché in tal modo verrebbe vanificato il carattere di stabilità della legislazione ecclesiastica, che anche lo Stato ha interesse a mantenere, una volta positivamente concluso l'accordo. Quindi anche la concezione, che fu propria della tradizione liberale, della separazione tra Stato e Chiesa, oggi non ha più riscontro nel nostro ordinamento costituzionale, dove non di separazione si può parlare, dopo la fine del giurisdizionalismo proprio delle concezioni settecentesche. Secondo una visione, appunto, di Stato ordinato in termini pluralistici, il problema è che lo Stato deve entrare in forme di collaborazione con tutte le strutture pluralistiche esistenti originariamente al suo interno, con le strutture sociali viventi entro i territori ed i confini della sovranità dello Stato, ma soprattutto con quegli ordinamenti

che hanno autonomia e sovranità propria.

È quindi nel merito di tale legislazione che dobbiamo entrare per verificare come essa riesca ad esprimere questi concetti. E nel merito di tale legislazione deve esprimersi il Parlamento, per poter dare al Governo gli indirizzi definitivi, che io auspico con i consensi più ampi possibili. Questo è infatti uno di quei discorsi, onorevoli colleghi, che non riguarda solo un Governo o una maggioranza, ma che riguarda il Parlamento come istituzione nella sua interezza. Quindi, su questo discorso noi ci auguriamo che, come già ieri si è verificato al Senato, si possano determinare le più ampie convergenze possibili.

Il superamento della formula della religione cattolica come religione dello Stato è conseguente all'impronta generale della nostra Costituzione, che è una Costituzione — ripeto — che configura uno Stato a base pluralistica, ma laico. Tuttavia, si tratta di Stato laico, ma non agnostico, perché, a cominciare dall'articolo 1, la nostra Costituzione individua i fini dello Stato e meglio li precisa, poi, all'articolo 3, come superamento delle disparità di fatto.

Per brevità, non entro in un esame della Costituzione che non sarebbe adatto a questa sede, ma un esame analitico ci porterebbe a verificare, punto per punto, come la visione e la concezione generale di questo pluralismo configurano il riconoscimento delle diverse formazioni sociali, fuori da una visione agnostica, non solo per garantire diritti di libertà, ma anche per garantire un orientamento generale verso i fini che sono i fini di tutta la collettività nazionale.

Quindi, Stato laico, sì, ma assolutamente non Stato agnostico che riconosce le realtà di fatto e le orienta secondo i fini dell'ordinamento. E, tra queste realtà di fatto, vediamo le istituzioni sociali e religiose, che non possono essere considerate e valutate dallo Stato, se non in relazione al loro oggettivo significato culturale e storico, e alla loro consistenza numerica.

In questo quadro, si colloca il significato particolare di Roma, ad un tempo capitale dello Stato e punto di riferimento internazionale per il suo valore religioso.

Gli appunti distribuiti dal Presidente del Consiglio ai presidenti di gruppo e, con maggiore dettaglio, le dichiarazioni di questa mattina si soffermano su tre questioni principali: in materia matrimoniale, in materia scolastica e, infine, in materia di enti ecclesiastici.

In materia matrimoniale, ci sembra che le trattative in atto dimostrino positivamente superato il punto più grave di impatto conseguente alle dichiarazioni della Chiesa circa il *vulnus* concordatario inferto con l'introduzione in Italia della legislazione sul divorzio. C'è una conferma degli effetti civili del matrimonio religioso, nel recepimento di alcuni indirizzi della Corte costituzionale in tema di trascrizione. C'è una conferma della rilevanza della giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità dei matrimoni, rilevanza riconosciuta e verificata anch'essa dalla Corte costituzionale, in modo particolare con la sentenza n. 18 del 1982.

Questa rilevanza, come è stato dimostrato, non lede in alcun modo la sovranità statale, né costituisce privilegio. Essa è la logica conseguenza della scelta compiuta liberamente dai cittadini italiani contraendo matrimonio concordatario e del riconoscimento dell'ordinamento della Chiesa come indipendente e sovrano. Gli effetti delle sentenze dei tribunali ecclesiastici hanno efficacia nel nostro ordinamento secondo principi che sono comuni anche alle sentenze dei giudici stranieri e secondo principi ancor più generali, che danno efficacia persino ai lodi dei giudici privati quando le parti, contrattualmente, vi abbiano fatto ricorso.

È giusto che si stabiliscano le garanzie proprie dell'ordinamento italiano nel momento in cui si dà efficacia a queste sentenze, in ordine soprattutto alla verifica della salvaguardia delle garanzie essenziali processuali, quali quelle del contraddittorio, o alla conformità nel merito ai principi definiti dalla Corte costituzionale

come principi supremi dell'ordinamento costituzionale, che devono essere quindi vincolati, in ogni caso, a valori costituzionali. Ma non possono essere, con interpretazione estensiva, allargati a qualunque disposizione di diritto processuale o sostanziale del nostro ordinamento interno, almeno alla stregua degli accordi internazionali in corso diretti ad agevolare l'immediata efficacia di sentenze straniere anche nel nostro ordinamento.

Non v'è dubbio che questo discorso trova ulteriore conferma nella revisione del codice di diritto canonico per quanto riguarda i sistemi processuali colà previsti che — possiamo francamente dichiararlo — non contrastano in nessun punto essenziale con i principi fondamentali del diritto processuale esistente in tutti i paesi civili.

Sull'insegnamento religioso i principi costituzionali della libertà di insegnamento tutelano allo stesso modo la scuola non statale laica e quella religiosa in un quadro in cui la scuola, anche quando non sia statale, non è mai un fatto privato: è sempre un fatto sociale, un contributo di servizio offerto alla comunità nazionale tutta intera. E neppure è un privilegio, ma un servizio reso ai cittadini l'insegnamento religioso nelle scuole statali, un servizio reso a coloro i quali espressamente lo richiedono, che noi riteniamo debba essere assicurato anche a favore di coloro i quali chiedono un insegnamento religioso diverso da quello cattolico.

Importante è invece che l'insegnamento della religione (cattolica o altre), pur conservando la sua autonomia ed opzionalità, non risulti marginale o emarginato nell'ordinamento scolastico ma, come ha opportunamente precisato il Presidente del Consiglio, costituisca la base di un approfondimento anche di cultura storica, sempre nel rispetto dell'insegnante, ma altresì come complemento non secondario della formazione scolastica.

D'altra parte è per il nostro gruppo ragione di soddisfazione il rilevare la sostanziale coincidenza tra i punti essenziali dell'accordo in discussione in materia scolastica e il disegno di legge, approvato

in un ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, sulla riforma della scuola media superiore. Questo è il sintomo evidente dell'autonomo orientamento del legislatore italiano, che va a coincidere anche qui con i punti che vengono recepiti in una convenzione pattizia: non c'è sacrificio da parte dello Stato italiano, c'è semplicemente stabilizzazione di un meccanismo, di un sistema di istruzione scolastica già da noi deciso, anche con l'apporto determinante del nostro gruppo, e recepito — o *in itinere* di essere recepito — come legge dello Stato.

Più complesso è invece il tema degli enti ecclesiastici, per la difficoltà intrinseca del problema. È la definizione stessa degli enti che sfugge agli uomini di cultura oltre che al legislatore, che sfugge alla stessa controparte ecclesiale. Molto più che con le riforme in atto nel codice canonico, l'identificazione degli enti è oggi demandata a strutture periferiche, alle strutture diocesane.

A noi sembra che nella definizione di questi enti non ci si possa semplicemente restringere alla limitazione degli enti «di culto e di religione». È problema che riguarda la Chiesa cattolica perché oggi discutiamo il Concordato, ma che riguarderà anche le altre confessioni religiose quando parleremo delle intese con le stesse. Intendo dire che non è pensabile che un qualunque ente di natura ecclesiastica abbia un fine esclusivo religioso, di culto: esso infatti vive ed opera nella società e non può che dare un contributo alla stessa. È chiaro che anche le finalità di ordine assistenziale, di assistenza comune e di assistenza sanitaria, le strutture di beneficenza che sono strettamente connesse e collegate ad enti ecclesiastici, vanno comprese all'interno della stessa espressione. Tutto questo, certo, deve avvenire con la garanzia che non vi sia, che non traspaia, che non si evidenzi, che non risulti in alcun modo un fine di lucro. Ma quando quest'ultimo non c'è, non è possibile separare l'istituzione con fine di culto e religiosa dalla istituzione che, oltre a questo fine, abbia anche il fine di assistenza e di beneficenza.

Qualche elemento di perplessità in me ha suscitato — e lo dico con franchezza — la proposta del meccanismo secondo il quale, di fronte alla complessità del problema di una definizione immediata degli enti in questione, si proceda intanto alla firma dell'accordo; successivamente, alla ratifica, si dovrebbe portare a conclusione l'individuazione degli enti e dei loro patrimoni. La formula in sé è ineccepibile, ma quel che mi preoccupa è il termine dei sei mesi. Se si potesse pensare che tutto si concluda in sei mesi, penso che non vi dovrebbero essere obiezioni... Ma è possibile realizzare un lavoro di questa complessità e di questa natura in sei mesi? Il pensiero corre alla legge delle guarentigie. Anche tale legge aveva una clausola secondo la quale con legge successiva si sarebbe provveduto alla identificazione degli enti ecclesiastici. Non si è mai realizzata... Sono norme purtroppo che, non per cattiva volontà del legislatore, non per cattiva volontà delle parti, ma per la difficoltà intrinseca dei problemi, non trovano attuazione.

Ed allora mi pongo la domanda: se vinciamo la ratifica del Concordato alla individuazione degli enti e ci accorgiamo che quest'ultima va oltre i sei mesi, va oltre l'anno, ed ancora di più, che cosa accade? Non diciamo che debba andare oltre, come andò oltre per la legge delle garantigie. Ma ove si prolunghi per molti mesi o per qualche anno, che avviene? Che cosa avviene in una situazione di piena instabilità, dove vige il vecchio Concordato, pur essendo firmato il nuovo che però non ha efficacia e non ha attuazione? Si produce una situazione che forse non turba la controparte ecclesiastica, ma turba lo Stato italiano e sulla quale richiamerei l'attenzione del Presidente del Consiglio. Andrebbe adottata almeno una forma un po' più elastica, che ci consentisse di rivedere la situazione a distanza di sei mesi.

Certo sei mesi per la ratifica di un trattato internazionale non sono tempi molto lunghi, ma diventerebbero lunghi in maniera eccessiva ove si dovesse andare oltre tale termine o si dovesse mettere in

discussione tutto il complesso dell'architettura della revisione del Concordato, in relazione a questo punto certo non marginale, certo significativo, ma non tale da farci correre il rischio di vanificare tutto lo sforzo compiuto per giungere all'attuale revisione.

Onorevoli colleghi, credo di potere, preannunciare il voto favorevole, il consenso, del mio gruppo alla prosecuzione della trattativa e alla conclusione dell'accordo. Noi vogliamo che i tempi siano i più brevi possibile e che si realizzi al più presto un'intesa, sulle basi che ci sono state prospettate. Non siamo né in condizioni di difficoltà né in condizioni di perplessità. Il collega Valdo Spini, che apprezzo sempre per la sua intelligenza, questa mattina, nel suo intervento, ha fatto un riferimento storico che mi ha molto colpito e che credo abbia molto colpito l'intero gruppo democratico cristiano. Egli ha fatto il raffronto con il Concordato del 1929 e con la situazione di difficoltà in cui i cattolici democratici per primi si trovarono, di fronte alla conclusione inopinata di un accordo che aveva il significato politico di rafforzamento di un regime. È vero che quell'accordo era stato preparato da molto tempo, era stato elaborato attraverso un lavoro assai lungo (anche quello), protrattosi per decine di anni. Il collega Spini ci chiedeva cosa ne dicono oggi gli eredi di De Gasperi e di Sturzo. Ebbene, gli eredi di De Gasperi e di Sturzo rispondono che la democrazia cristiana ha già dato la sua risposta. E la risposta, rispetto al Concordato del 1929, la diede l'Assemblea costituente, con l'articolo 7, che mentre recepiva i Patti lateranensi definiva le linee dei nuovi patti e dei nuovi accordi, che dovevano essere conformi a quello spirito di pluralismo e di tolleranza che era proprio della nostra Costituzione. Noi siamo stati i fautori non semplicemente dell'articolo 7 e dell'articolo 8, ma dell'impianto stesso complessivo della nostra Costituzione, alla quale abbiamo dato un contributo non certamente esclusivo ma determinante, insieme con altri gruppi. La risposta al Concordato l'abbiamo data allora; questa re-

visione è la conseguenza della risposta che abbiamo dato allora, nell'Assemblea costituente. Uno Stato nuovo, democratico e pluralista non poteva continuare ad avere quel Concordato; uno Stato nuovo, democratico e pluralista, come noi lo abbiamo voluto, doveva dar luogo ad una revisione del Concordato che si conformasse ai nuovi principi democratici.

MAURO MELLINI. Tardate parecchio ad adempiere alle promesse!

GIOVANNI GALLONI. È quindi con questo spirito e con questa convinzione che noi confermiamo la nostra volontà di dare tutto l'appoggio affinché la revisione del Concordato vada presto alla sua conclusione. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. «L'immagine dello IOR (Istituto per le opere di religione) — si legge a pagina 35 del recentissimo volume di Cornwell *Il banchiere di Dio Roberto Calvi*, pubblicato da Laterza —» che più si avvicina alla realtà è quella di una banca d'affari *off-shore*, situata nel cuore d'Italia per servire gli interessi della Chiesa universale e di alcuni italiani privilegiati. Il carattere anomalo del Vaticano, Stato sovrano non soggetto né a controlli di cambio né a controlli di frontiere con l'Italia, ne ha fatto il canale ideale per trafugare capitali dal paese, ogni qualvolta la lira dia segni di debolezza e i regolamenti valutari diventino più severi. Il danaro depositato su un conto dello IOR o presso una normale banca italiana o semplicemente portato in una valigia ad uno sportello dello IOR può essere poi tranquillamente inviato in qualsiasi parte del mondo. Quanto denaro italiano abbia preso questo cammino non si sa».

Cornwell è uno specialista, uno scrittore del *Financial Time* che ha pubblicato una serie di articoli sull'argomento, che ha poi raccolto in volume.

Egli indica tre attrattive che presenta

l'investimento presso lo IOR, e precisamente: «lo IOR è il candidato ideale al ruolo di fiduciario, perché ha un piede in Italia ed un altro fuori»; «la discrezione e lo statuto di extraterritorialità rendono particolarmente difficile qualsiasi scoperta»; «il Vaticano — lo stesso Cornwell sottolinea che questa è una cattiveria — non sembra nutrire particolari scrupoli in materia».

La prefazione di questo volume è opera del nostro collega ed amico, e persona da molti stimata, Luigi Spaventa, il quale in maniera meno sbrigliata, più castigata, scrive (a pagina XVI): «lo IOR, grazie ad un "rapporto speciale e concordato" — sono parole del ministro Andreatta — e alla ambiguità delle norme, è riuscito sempre a godere dei vantaggi della residenza in territorio italiano senza subirne gli svantaggi. In definitiva — sono riferite parole di Sergio Ristuccia, consigliere della Corte dei conti, capo di gabinetto di Andreatta quando egli era ministro del tesoro — il regime valutario configurato dalla prassi dell'Ufficio dei cambi e dalla normativa ministeriale è asimmetrico: mentre facilita i rapporti all'interno dell'area monetaria italiana, sottrae enti come lo IOR ai controlli e ai vincoli vigenti nell'ordinamento. In questo modo — aggiunge Spaventa — lo IOR ha potuto servire da "buca delle lettere" e da parcheggio protetto per le più avventurose ed illecite iniziative di soggetti residenti».

Due coraggiosi discorsi del ministro del tesoro Andreatta, pronunciati il 2 luglio e l'8 ottobre 1982 — discorsi che ebbi a riconoscere coraggiosi e validi allora, e non solo ora con il senno del poi — chiamarono in causa per il dissesto dell'Ambrosiano come colpevole, accanto a Calvi e al gruppo che lo circondava, l'Istituto per le opere di religione. Ciò probabilmente è costato all'onorevole Andreatta la carica di ministro, molto più che i «battibecchi delle comari» con l'onorevole Formica di cui tanto si è favoleggiato.

Ma il 24 dicembre 1982, quando già non era più ministro del tesoro l'onorevole Andreatta, vennero stipulate quelle intese

intergovernative per la creazione di una Commissione mista italo-vaticana ai fini dell'«accertamento della verità» sul caso IOR-Ambrosiano che il ministro Andreatta aveva in quest'aula preconizzate.

La questione venne così portata dal Governo italiano ad un livello diplomatico, interstatale. E volutamente: sarebbe stata aperta la via ad una azione giudiziaria da parte dei commissari liquidatori dell'Ambrosiano nei confronti dello IOR, secondo il comune diritto processuale e sostanziale.

La rivista *Queste istituzioni*, diretta da Ristuccia, ha dedicato l'intero fascicolo del secondo semestre 1982 a questo problema; in questo fascicolo una serie di autori — tra i quali ultimo io — concludono nel senso della possibilità di adire la giurisdizione civile italiana per agire in danno dello IOR.

Perché Andreatta, e poi il Governo che lo ha seguito, hanno ritenuto di portare a livello intergovernativo, interstatale, una questione che avrebbe potuto essere risolta a livello del diritto dei privati? Ristuccia, che, ripeto, ha seguito la vicenda da vicino, ci dà una risposta molto precisa e interessante in *Queste istituzioni*, 1982, fascicolo 52, pagina 39): «che il Governo si impegni in un'opera di persuasione per trovare una composizione di controversie che sono fuori della propria diretta disponibilità giuridica, perché appunto controversie tra privati, può avere senso solo se contemporaneamente esso si adoperi nella sua primaria responsabilità politica di prevenzione di abusi ed illeciti per ottenere un nuovo ordinamento dei rapporti finanziari che fanno capo ad istituzioni del tipo IOR; anzi ha senso che faccia dell'ottenimento di questo risultato la *condizione* finale del proprio intervento. L'impegno in questa direzione — conclude Ristuccia — e i risultati che ne conseguiranno divengono insomma il problema politico principale e, in qualche modo, il vero metro per valutare l'opera del Governo».

E invece no; nulla di questo avviene. Circa due mesi or sono la commissione italo-vaticana ha depositato la sua relazio-

ne, una relazione (pare: le uniche notizie sono del «vaticanista» di *la Repubblica* Del Rio) variegata. Il nostro gruppo qui alla Camera ed il gruppo del partito comunista italiano al Senato hanno chiesto di conoscere codesta relazione: non si è ricevuta risposta, se non quella, confidenziale, che si tratta di un documento segreto. La verità resta quindi sconosciuta, a tutto detrimento, innanzitutto, dello IOR, del Vaticano, perché allora le affermazioni di Cornwell (e di altri scrittori ancora più aggressivi di lui), se non contrabattute, restano avvalorate. Lo scandalo IOR-Ambrosiano anzi, si legge sempre sui giornali, sta per essere soffocato con una modesta transazione a quattr'occhi: una manciata di dollari, o forse qualche dollaro in più; anzi, si dice, non con una transazione, perché lo IOR non vuole riconoscere alcuna responsabilità: con un «versamento quietanzato». Forse potremmo suggerire il termine: «attribuzione patrimoniale», o «prestazione»: sarebbe ancora più neutrale.

Nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio, nonostante le interpellanze, e, alla fine, l'esigenza obiettiva di conoscenza che io credo sussista su queste vicende, all'argomento non è stata dedicata nemmeno una parola. Non solo se ne tace, aggiungo, con riferimento al passato (eppure il ristabilimento della verità sarebbe opportuno; o è diventato generalizzata l'opinione che la trasparenza è «stucchevole?»), ma anche con riferimento all'avvenire.

Riguardo agli enti ecclesiastici, come riguardo ai beni ed agli impegni finanziari che lo Stato italiano andrà ad assumere, molti oratori che mi hanno preceduto lo hanno già rilevato, vi è nell'esposizione del Governo, e prima ancora nella bozza del Concordato, un immenso «buco nero». Vi è solo l'assicurazione dell'osservanza del criterio minimale dell'applicazione del diritto comune alle «attività degli enti ecclesiastici diverse da quelle di religione e di culto», categoria che anzi l'onorevole Galloni vorrebbe ampliata. Ma l'Istituto per le opere di religione svolge attività diverse o, come il nome suggerisce, attivi-

tà proprio di religione e di culto? Lucrare sull'intermediazione finanziaria, «lavorare nel finanziario» per la fede, per «devolvere l'utile al papa», come Cornwell con immediatezza scrive, è attività di religione e di culto, oppure no? E che dire di questo ente che, ai fini valutari, è considerato a tutti gli effetti «residente», s'intende nel territorio dello Stato; ma invece, come «ente centrale della Chiesa», per l'articolo 11 del trattato è sottratto ad ogni controllo amministrativo, così valutario come bancario, dello Stato italiano? E nemmeno vi sono controlli propri dello Stato della Città del Vaticano; e nemmeno questo ha partecipato al cosiddetto concordato di Basilea, di recente rinnovato; e nemmeno è soggetto — è ovvio, perché non ne fa parte — alla direttiva emanata testè dalla Comunità economica europea sulla vigilanza bancaria consolidata. Una banca *off shore*, come quelle di Managua o delle Bahamas, di cui parlava Andreatta!

A che serve, onorevole rappresentante del Governo, l'applicazione del diritto comune in questo caso, rispetto ad una situazione così peculiare? Quale diritto comune?

È solo un esempio di «buco nero» in materia di enti ecclesiastici (un «buco nero» da duemila miliardi finora): un «buco nero» sul quale il Parlamento potrà conoscere ma non decidere. Il promemoria rimesso dall'onorevole Presidente del Consiglio ai presidenti di gruppo ed il discorso dello stesso qui in aula sono chiari: prima dello scambio delle ratifiche, ma dopo l'approvazione della legge di ratifica, il Parlamento avrà notizia degli esiti dei lavori della Commissione mista in materia di enti, beni ecclesiastici e impegni finanziari dello Stato (*Commenti del deputato Mellini*); ma non potrà deliberare.

Ho notato che, prima di me, l'onorevole Spagnoli ha sottolineato la necessità che il Governo modifichi questo punto, che si autolimiti; al contrario l'onorevole Galloni, per la democrazia cristiana, pare abbia considerato questo termine di sei mesi troppo lungo, ed anzi abbia manifestato,

se ho ben compreso, disappunto, impazienza.

Forse l'interpretazione che molti come me hanno dato di quel contorto brano del promemoria del signor Presidente del Consiglio, con quel «contestuale» riferito ai tempi e non ai testi, non è esatta, forse non abbiamo compreso bene. Forse la stessa ratifica da parte del Parlamento sarà sospesa fino al momento in cui la Commissione mista avrà depositato quell'ulteriore testo, e quindi la legge di ratifica, quando sarà sottoposta ad approvazione, avrà per oggetto anche quell'ulteriore testo convenzionale? Se così fosse, il Presidente del Consiglio, ce ne potrebbe dare conferma, ed almeno sotto questo profilo saremmo rassicurati.

Mi permetto chiedere, concludendo, un ulteriore chiarimento al Governo. In questo concordato-quadro, vi è solo enunciazione di principi e rinvio per l'attuazione ad intese bilaterali? E di queste intese, quali di queste poi sono in funzione di supporto ad atti legislativi, e quali in funzione di supporto ad atti amministrativi? O vi sono invece nel Concordato che ci si accinge a sottoscrivere, accanto ad enunciazioni di principi, anche precetti puntuali? E in caso affermativo, quali?

Vi è invero sempre il rischio che le intese bilaterali poi non conseguano buon fine (lo sottolineava anche l'onorevole Galloni), mentre i precetti puntuali restano; e non vorrei che fossero tutti a danno dello Stato italiano.

La natura elusiva, sfuggente, dell'informazione che ci è stata fornita non può indurre noi — e non dovrebbe indurre, a nostro avviso, alcuno — a valutazione positiva (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

Richiesta, da parte di una Commissione di merito, del parere di altre Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che la VII Commissione permanente (Difesa) nella seduta del 25 gennaio 1984, in sede referente, ha deliberato di chiedere il parere

delle seguenti Commissioni permanenti: VI (Finanze e tesoro); IX (Lavori pubblici); XI (Agricoltura) e XIV (Sanità), sul testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Baracetti ed altri (66); Cristofori (150); Perrone ed altri (275) e Amodeo (320) recante: «Norme di riforma del servizio militare di leva e sul volontariato».

Tenuto conto della materia oggetto del suddetto testo unificato, ritengo di poter accogliere tale richiesta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Negri. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Signora Presidente, signor vicepresidente del Consiglio, colleghi, mi dispiace di dover intervenire in questa fase del dibattito, e avevamo infatti previsto l'intervento del presidente del gruppo radicale, che è però impossibilitato ad intervenire ora a causa della sua simultanea audizione nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2. Sappiamo per altro che non è assolutamente responsabilità della Presidenza di questa Camera la concomitanza di queste due importanti scadenze; ma purtroppo ciò si è verificato, e dobbiamo tornare a sottolinearlo come fatto negativo.

Con l'intervento del presidente del nostro gruppo — che si terrà domani mattina — avremmo illustrato una proposta che abbiamo avanzato in questi giorni attraverso pubbliche dichiarazioni, interventi ed articoli. Ritenendo che lo Stato abbia la volontà di mettere mano alle relazioni con la Santa Sede, pensiamo tuttavia che ciò dovrebbe essere fatto seguendo una via che rappresenti una svolta seria, adeguata agli anni '80 e alle soglie del 2000, ponendo particolare attenzione al trattato più che al Concordato; perché solo seguendo questa via, infatti si può evitare quello che altrimenti rischia di essere un pateracchio pericoloso per i lai-

ci, per i cristiani, per lo Stato e per la Santa Sede, e che sicuramente potrebbe procurare apparenti facili successi nell'immediato, ma che poi non si rivelerebbe lungimirante e preveggen- te.

La nostra proposta chiede che si regolino i rapporti fra Stato e Santa Sede in modo nuovo, moderno, come altri trattati regolano la vita nella nostra Europa. Invece, siamo qui a discutere, signor vicepresidente del Consiglio, di quella che ci appare — lo dico senza ironia — come la settima «non-bozza» che viene sottoposta all'attenzione del Parlamento.

È stata superata anche la sesta bozza; il Presidente del Consiglio ci invita a discutere di principi; noi però rifiutiamo una discussione su principi generici. Altri colleghi, e non solo della nostra parte — mi riferisco all'intervento pregevolissimo del collega Guerzoni di questa mattina —, hanno illustrato le gravi alterazioni del rapporto tra l'esecutivo e il legislativo che attraverso questa operazione si pratica: stiamo a discutere di una bozza della quale non si conoscono i termini precisi.

Non è, del resto, atteggiamento che ci stupisce, signor vicepresidente del Consiglio, perché il Governo non voleva questo dibattito, che è stato conquistato, strappato dal Parlamento. Dapprima vi sono state solo delle indiscrezioni sulla stampa; si è saputo che questa bozza era stata fatta circolare, portata a conoscenza persino dei vescovi (lo stesso Presidente del Consiglio nella nota informativa ai presidenti dei gruppi dice che ne è stata investita la CEI, la Conferenza episcopale italiana). Poi si voleva confinare il dibattito sul Concordato al Senato; successivamente lo si voleva restringere qui alla Camera, in poche ore. Insomma, il Governo non voleva questo dibattito.

A questo punto, noi avanziamo di nuovo la richiesta, venuta da diverse parti (e se non sbaglio anche dal collega Spagnoli), di ulteriori chiarimenti e di integrazioni in sede di replica del Presidente del Consiglio, al quale certo non avevamo chiesto di venir qui questa mattina a rileggerci pari pari il testo già letto al Senato. Noi vogliamo integrazioni e chiarimenti

su quello di cui si sta trattando: non ci interessano dibattiti sui principi, perché siamo diffidenti e riteniamo che in fin dei conti voi teniate in ben poca considerazione i principi: ormai da anni le vostre trattative sono, per prassi vigente, sulla «roba», quella di cui parlava Ernesto Rossi. È questo, al di là di qualsiasi principio, l'oggetto vero delle vostre spartizioni. A noi interessano invece i dettagli, i termini concreti, le questioni apparentemente minime, addirittura i cavilli, perché la storia dei privilegi clericali è proprio storia di cavilli.

In base a quanto il Presidente del Consiglio ha detto al Senato e poi alla Camera, ci pare di capire che questa settimana «non-bozza» di un Presidente del Consiglio socialista altro non è (e speriamo di essere smentiti dai fatti) che una sommatoria delle precedenti bozze dei Governi Andreotti, Cossiga, Forlani. Siamo dunque di fronte ad un «continuismo» abbastanza mediocre: di delibazione da parte delle corti di appello delle sentenze ecclesiastiche in materia di matrimonio si parlava già nella terza bozza Andreotti; di facoltatività apparente (vedremo poi perché) dell'insegnamento della religione si parlava in tutte le precedenti bozze dei governi democristiani. Altrettanto vale per gli enti ecclesiastici: il rinvio a commissioni paritetiche per definire questa materia così importante già esisteva nelle precedenti stesure.

Questi sono problemi gravi, che sono stati oggetto di grandi lotte negli anni '60, soprattutto per nostra iniziativa. E voglio ricordare che proprio grazie ad una lotta laica e anticlericale contro i privilegi degli enti ecclesiastici finì in carcere un parlamentare, purtroppo defunto, che era allora sindaco di Roma, Amerigo Petrucci.

Dunque, tutte le misure ora annunciate dal Presidente del Consiglio non recano alcun segno di svolta rispetto a quanto avevano elaborato i precedenti governi democristiani. E non parliamo neppure degli enti ecclesiastici, a proposito dei quali il collega Minervini ha descritto poco fa molto bene come si rischi di procedere con un metodo esattamente identi-

co a quello adottato per la vicenda dello IOR: commissioni e trattative lontane dagli occhi e dalle orecchie del Parlamento, così sottratte ad un sindacato e ad un dovere ispettivo che noi riteniamo indispensabile.

Il grave è che il Presidente del Consiglio socialista vuol far assumere alla revisione del Concordato una dimensione di svolta, di novità. Ci dice che la logica del privilegio è superata, per far spazio ad una logica ugualitaria: dobbiamo tornare a dire che, se non emerge una innovazione profonda nelle relazioni fra Stato e Chiesa attraverso un intervento sul trattato, la logica di privilegio rimane in qualsiasi concordato; questo è infatti uno strumento con il quale altro non si afferma se non una logica di privilegio nei confronti della Chiesa cattolica! Se così non fosse, il socialista Presidente del Consiglio Bettino Craxi ci dovrebbe spiegare perché in tutti i paesi d'Europa non vige uno strumento come il Concordato e perché, attraverso le lotte dei movimenti laici e socialisti in Francia, Repubblica federale di Germania ed altrove, si è conquistata una piena indipendenza e parità delle diverse confessioni religiose di fronte allo Stato, mentre non si riscontrano strumenti patiti di carattere particolare. In quei paesi non vige, non si afferma il più vieto degli anticlericalismi; no: si è trattato di conquiste civili che non possono invece aver corso in questo paese! Ma le logiche che sovrintendevano alle «leggi Siccardi» del Regno di Sardegna, alle leggi risorgimentali ed a quelle successive delle rivoluzioni libertarie socialiste ed umanitarie, non possono essere oggi sotterrate con il pretesto del preconcetto e del vieto anticlericalismo: il tempo dimostrerà quali sono gli uomini nuovi, modernisti, e quelli che, sebbene portatori di antichi valori, attraverso il tempo hanno però riconfermato e chiesto che si giungesse a soluzioni adeguate, che rispettassero la libertà di coscienza di tutti!

Già nel 1929 si parlò di uomini moderni che portavano il nuovo al nostro paese, che garantivano questo nuovo; allora, vecchi erano i Croce, i Gramsci; ho sentito

qui il collega Spagnoli, che mi ha preoccupato non poco quando ha detto che il gruppo parlamentare comunista sta operando in piena continuità con la dottrina di Gramsci e l'insegnamento di Togliatti: no! Dobbiamo dire al collega Spagnoli che vi è una certa differenza. Come si può, ad esempio, continuare in quest'opera di manipolazione e distruzione di quello che fu il pensiero di Antonio Gramsci che, nel 1929, dichiarava che i concordati sono capitolazioni dello Stato; che è una mistificazione sostenere che i concordati sono trattati internazionali: non derivano dai concordati — diceva Gramsci — obblighi per due Stati, bensì per uno solo! Il nostro Concordato dà poteri a cittadini del Vaticano ed è un istituto di derivazione medievale: ecco quanto dichiarava Antonio Gramsci nell'anno indicato!

Altra fu la manipolazione della cultura togliattiana che cominciò a manifestarsi nell'immediato dopoguerra nel dibattito in Assemblea costituente e che, *in nuce*, manifestava già quell'enorme cultura — tragica, per noi — del partito comunista italiano, per cui si deve comporre a destra con tutti, con la monarchia, con la Chiesa, con i potentati economici, e si doveva invece schiacciare chi a sinistra (da Giustizia e libertà, a Calamandrei, Salvemini ed altri, Ernesto Rossi, gli amici de *Il Mondo*; il Calamandrei che denuncia di essere chiamato «ultimo dei mohicani» da Togliatti su *Rinascita*; *Rinascita e Civiltà cattolica* che, convergentemente, attaccano i radicali e gli amici de *Il Mondo*), chiede l'abrogazione del Concordato!

Un giudizio va dato su questo dibattito; dovete prenderne atto tutti: è un dibattito che si svolge di nuovo all'insegna dell'unanimità, dell'unità nazionale. Non avete oppositori se non nei radicali; ed i liberali e repubblicani sarebbero vincolati da decine di mozioni dei loro congressi, da decine di discorsi pubblici... Personalmente ho udito Valerio Zanone affermare che quello liberale era l'unico partito anticoncordatario, ma oggi vengono a dirci invece che vi saranno voti a favore, pudiche astensioni ipocrite! Mi pare che si sia fatta strada una certa cul-

tura gesuitica... All'insegna dell'unità nazionale, è l'accordo DC-PCI che torna a manifestarsi pienamente, nel dibattito al Senato ed alla Camera, con la differenza della variabile socialista. I compagni socialisti, non più avversari (come alla Costituente) del Concordato, non più contrari all'inserimento nella Costituzione dell'articolo 7, non più silenziosamente subalterni, come negli anni '50 e '60, ma oggi punta di diamante del Governo Craxi sul nuovo accordo tra Stato e Chiesa, sono ripagati con un protagonismo che riteniamo fallace, debole e provvisorio, a completamento di uno schieramento di unità nazionale, di accordo sostanziale tra democrazia cristiana e partito comunista, che è visibile e si manifesta.

Del resto è evidente che questo fronte non può che essere insensibile agli argomenti che tentiamo di sottoporre alla vostra attenzione. È lo stesso fronte che fu contrario al momento della svolta nei rapporti tra laici e cattolici, cioè in occasione del *referendum* del 13 maggio 1974 sul divorzio. Nei confronti dei vertici dei partiti di sinistra e del partito comunista — i tentativi Caretoni, gli *escamotages* per non arrivare al confronto, la paura che il popolo italiano fosse immaturo per conquiste civili — dovemmo lottare per arrivare a quel *referendum*, per far sì che finalmente si affermasse il volto di un'Italia diversa, non clericale. Purtroppo che cosa fa oggi il fronte laico della sinistra di quella vittoria? Ben poco, abbiamo infatti dovuto imporre altre svolte, dall'aborto al nuovo diritto di famiglia, ogni volta tirando la sinistra per i capelli. In realtà non si sapevano percorrere queste strade e si è diffidato della gente, del paese. Difatti questa posizione è confermata anche oggi quando il compagno Spagnoli afferma: teniamo dritta la nostra strada, perché siamo riusciti ad isolare esasperazioni laicistiche.

Certo, la centralità politica della democrazia cristiana fu messa in crisi il 13 maggio 1974, con un processo che ci auguriamo irreversibile, grazie al fatto che riuscimmo ad imporre al compagno Spagnoli ed a Giovanni ed Enrico Berlinguer,

che l'11 maggio scommettevano sulla sconfitta del fronte divorzista, quel confronto civile del paese. Con questo nelle parole del compagno Spagnoli dobbiamo registrare dei passi avanti, rispetto all'intervento del senatore Bufalini ieri al Senato. Noi dobbiamo sapere che cosa è in realtà questa settimana non bozza della quale ci volete far discutere.

Ha ragione il mio collega Mellini quando afferma che la questione matrimoniale non è marginale. Vi è infatti del dolore e della sofferenza di uomini e di donne, vi sono delle sofferenze e delle vergogne di annullamenti matrimoniali concessi per causa di impotenza, anche quando si era in presenza di 4 figli, a potenti uomini politici del nostro paese; e ne facemmo l'elenco ai tempi della LID. Alcune donne furono dichiarate pazze per poter ottenere l'annullamento; questa sorta di violenza fa sì che non sia preconcetto chiedere che vi sia giustizia, che la Repubblica intervenga non con *escamotages*.

Il Governo deve dire la verità sui termini reali con i quali si vuole dirimere la questione dell'accettazione, da parte italiana, delle sentenze della Sacra Rota. Ha ragione ad ironizzare il collega Mellini quando afferma: sono io il rappresentante del Vaticano, se voi avete scelto il professor Gismondi, il gran *patron* della Sacra Rota in Corte di cassazione, in Corte costituzionale, sempre a teorizzare che tutte le aberrazioni erano perfettamente compatibili con lo spirito ed i principi della nostra Costituzione. Costui è il capo delegazione nominato da Spadolini, fatto proprio da Craxi, che giustamente sta bene alla democrazia cristiana e al Vaticano. Esigiamo dal Presidente del Consiglio socialista parole chiare su come si vuole dirimere e regolare definitivamente la questione del matrimonio e dell'accettazione delle sentenze ecclesiastiche nel nostro paese. Ma torniamo alla questione del trattato.

Il Governo ed il Presidente del Consiglio, nel momento in cui si mettevano su questa strada, avrebbero dovuto affrontare in modo diverso i rapporti tra Stato e Chiesa; avrebbero potuto farlo non per

protagonismo o per raggiungere grandi successi di immagine, con il largo consenso di importanti settori della democrazia cristiana. Infatti è notorio che sarebbero sorti problemi all'interno del partito cattolico nel momento in cui uno dei diversi *leaders* si fosse apprestato a firmare un atto così importante come un nuovo Concordato. Ci fu un grande dibattito perfino all'interno della cultura fascista, nel 1925-1929; ci fu un grandissimo dibattito! Voglio ricordare le parole di Giovanni Gentile, rappresentante del liberalismo di estrema destra che stava per sconfinare nella concezione assolutistica dello Stato. Nel 1927, sul *Corriere della sera*, Giovanni Gentile scrisse: «La conciliazione deve essere di fatto e non può essere di diritto. Lo Stato italiano non può determinare la sovranità di un altro Stato, poiché ne risentirebbero entrambi. Una conciliazione significa che la Chiesa dice allo Stato: *mors tua, vita mea*. La Chiesa — sosteneva ancora Giovanni Gentile, aprendo un grande dibattito tra i giuristi ed i politici del partito nazionale fascista — non è mai stata tanto libera come dal 1870 al 1927. La separazione dello spirituale dal temporale è un'utopia bella, mentre la conciliazione è una utopia brutta». Questa era la posizione fascista di origine liberale; il Concordato rappresenta la liquidazione di questa posizione culturale che poi ereditava il liberalismo hegeliano ripreso poi da Del Noce ed altri.

Ma questo tipo di dibattito non è stato approntato; ci si è limitati a fare una *summa* delle precedenti bozze. All'ombra di tutto questo che cosa c'è? Nel partito comunista prevale — purtroppo contro le parole di Antonio Gramsci — un'altra logica diversa da quella che è stata vincente dalla Costituente ad oggi; nella democrazia cristiana, come sempre, vince l'anima clericale contro l'anima cristiana. Io ho ascoltato con attenzione il collega Galloni! Il riferimento a Buonaiuti, al partito popolare italiano scaricato da una Chiesa continuamente alla ricerca di una composizione con il potere politico, il riferimento alla sofferenza, all'emarginazione ed all'esilio dei cattolici di allora non li ho

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

potuti cogliere in quell'intervento. Forse vi è stato qualche segnale da parte del Presidente del Consiglio: si è prestata molta attenzione ad altro!

Nel momento in cui da questo dibattito dobbiamo registrare tutte queste cose, è anche vero che sullo sfondo compare un altro argomento come diceva il collega Mellini questa mattina. Si tratta dell'argomento della «roba» che è oggetto di spartizione. Il 1929 che arriva dopo lo scandalo del Banco di Roma e del Banco veneto ed il 1984 che giunge dopo lo IOR e l'Ambrosiano. Questo è lo spettro che compare, al di là dei dibattiti sui principi che si vorrebbero imporre al Parlamento e non sulle bozze concrete, sui cavilli, sui dettagli e sull'articolato reale che è quello che noi vorremmo, viceversa, esaminare.

Infine, vorrei affermare una mia convinzione diversa rispetto ad un coro che molto spesso si è sentito in questi anni. Si parla di anacronismo e di antistoricità di determinate posizioni. Si è equivocato molto nel riferire parole, frasi, assunzioni di responsabilità e di iniziativa politica di esponenti del mondo laico negli anni che vanno dal 1929 ai giorni nostri. Credo che davvero unificare nel vecchio modello «laici» e «cattolici», massonerie laiche e massonerie cattoliche, potentati laici e potentati clericali, sia proprio il «vecchio» della riproposizione mediocre di un Concordato che sia «sostanza» — non una semplice cornice — in questo 1984.

Vorrei capire e chiedere al Presidente del Consiglio e ad altri esponenti socialisti come suonino le parole di Claudio Treves che, nel 1929, diceva: «La Chiesa passa sul corpo degli autentici cristiani, perseguitati come noi dai fascisti. Torna a trionfare il dogma. Pur di avere il potere, la Chiesa si allea con le forze più anticristiane. Socialismo e anticlericalismo non possono più disgiungersi, d'ora in avanti». Rispetto a questa tradizione, che è quella del socialismo umanitario, che è quella che ha preso forma in questi anni con i compagni socialisti che aprivano le loro sezioni per la raccolta di firme per il referendum contro il Concordato, da noi promosso, che cosa hanno da dire il Presidente

del Consiglio e gli altri esponenti socialisti qui intervenuti? È questo vieto anticlericalismo? E Claudio Treves, con le sue parole, è uomo del passato, o non lo sono piuttosto altri, coloro che stanno conducendo operazioni mediocri? Forse è vero che il tempo è il miglior giudice!

Mi chiedo pure se sia «vecchio» il Togliatti del 1929, quando dichiarò: «La tattica muta, ma il ruolo no, che è quello della difesa dell'ordine capitalistico. È questo il senso dell'accordo che è stato raggiunto. Il Concordato è un patto tra due potenze con il medesimo fine. Mussolini ha dato sbocco a ciò che altri preparavano»; con queste ultime parole Togliatti individuava bene anche le responsabilità di un certo mondo liberale. Ma continuava: «La Chiesa è la potenza più antidemocratica del mondo e lo Stato ha capitolato». Si esprimeva, quindi, in piena sintonia con le frasi di Gramsci che ho prima ricordato.

Ma queste espressioni mutano, e profondamente, nell'atteggiarsi del partito comunista alla Costituente, in cui si verifica la più orrenda delle manipolazioni del pensiero gramsciano sul Concordato. Si afferma, perfino, che si è dato seguito al pensiero gramsciano dicendo che «Gramsci sosteneva che un compito del Governo socialista sarebbe stato quello di liquidare la questione romana, dando piena libertà alla Chiesa e quindi proprio per questo noi» — disse Togliatti in sede di dichiarazione di voto — «votiamo a favore». Ecco, dunque, il momento pesante della rottura, anche nei confronti del mondo laico e di persone che — così si vuol dire — forse erano vietati anticlericali, avevano preconette posizioni anticoncordatarie ed invece, secondo me, esprimevano parole di straordinaria freschezza. Magari tra cinque o dieci anni ci troveremo a verificare il senso di certe parole! Voglio ricordare, fra gli altri, Calamandrei, quando diceva: «Noi siamo contro e voteremo contro. Lo dico per distinguermi da coloro che dicono di essere contro e voteranno a favore. È un errore giuridico, storico e politico anche per chi lo ha proposto. Non è tollerabile che un

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

patto possa essere modificato solo con l'accordo di un'altra potenza. Saranno violati i principi della libertà religiosa, di coscienza, di insegnamento e di giurisdizione statale. Lo Stato sarà confessionale, cioè oppressore di coscienza...». Ebbene, rispetto a questo, a fronte di tutto quello che avviene in Europa, oggi c'è la riproposizione dello spirito che Calamandrei bene individuava e denunciava!

Ma vi sono altre osservazioni. Ancora Calamandrei denunciava la poca lungimiranza del partito comunista: «Il partito comunista e la democrazia cristiana non hanno fatto un *do ut des* con questo voto. È stato un regalo con calcoli elettorali, per non essere spacciati come anticlericali alle prossime elezioni. Il partito comunista ha dovuto votare per pressioni l'articolo 7 e di qui anche il riferimento di De Gasperi alla pace religiosa. Se così è, vuol dire che l'Italia è serva di potenze straniere. I cattolici non hanno vinto, poiché ridaranno fiato all'anticlericalismo. I comunisti sono peggio che sconfitti, poiché hanno firmato la loro resa. Per loro quel che conta è rimanere nel Governo. Le questioni di principio sono vecchi pregiudizi borghesi. Togliatti ci chiama «gli ultimi dei mohicani» e ci chiama irrealisti. Ma quali sono le cose reali? Il rispetto della parola data o il calcolo?».

Ecco le parole di Salvemini, di Calamandrei, di Ernesto Rossi, successivamente (va molto di moda, io temo, colleghi liberali, colleghi repubblicani...), le parole stesse di Basso, che è stato detto trovarsi sempre sulla linea revisionista, e non è vero. Nel 1972 Basso giunse ad affermare: «Se non è possibile una revisione bilaterale, bisogna tenere aperto lo strumento della denuncia unilaterale». Quindi, Basso aveva raggiunto, dopo tutte le posizioni sostenute negli anni precedenti, la posizione abrogazionista sul Concordato.

Gli stessi accenni che erano stati fatti da Natoli e da altri per un superamento di posizioni cristallizzate, che a quel punto potevano apparire sbagliate, oggi si ricompongono all'insegna di una unanimità e all'insegna della vecchiezza, del supe-

ramento di coloro che avevano e hanno posizioni preconcepite e che vogliono rialzare storici steccati. Ebbene, noi dobbiamo dire «no». Noi diciamo «no», diciamo che è posizione dell'avvenire quella di chi ritiene che libera Chiesa e libero Stato possano ognuno esercitare le proprie funzioni e che libere personalità e libere coscienze possano realizzare le proprie speranze e dare corpo ai propri valori non vincolati da patti, da privilegi, e che la mediocrità, in fin dei conti, e la vecchiaia non passano tanto attraverso il discrimine tra laici e cattolici, quanto piuttosto — lo ripeto — tra «laici» e clericali e tra cristiani e laici integri e anticlericali di fede, che credono in altro che nel potere, che non credono nel potere temporale né dello Stato né della Chiesa. Questi sono i grandi fronti ideali e politici, al di là delle sproporzioni numeriche ed elettorali che si fronteggiano.

Noi dobbiamo dire che il primo fronte largamente maggioritario si è verificato in quest'aula, così come lo è stato ancor più al Senato ieri. Ma non per questo è già detto ed è scritto che questa posizione sia nuova e moderna, perché rischia di essere la posizione, viceversa, di un nuovo accordo di spartizione, di coartazione delle coscienze, di riconoscimento di privilegi. E il tempo giudicherà chi, tra i Calamandrei, i Salvemini di allora, i Togliatti di allora e chi tra la stragrande maggioranza di questo Parlamento, oggi, e i pochi oppositori le cui voci si sono levate in quest'aula avesse ragione, se non altro in termini di realizzazione di quelli che sono gli ideali che animano, o che almeno dovrebbero animare, chi cerca di applicare nell'opera politica quelle che sono le proprie speranze il proprio credo (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tramarin. Ne ha facoltà.

ACHILLE TRAMARIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo anni di tentativi convulsi, maldestri e troppo spesso interessati, il secondo capo socialista di Governo sta premendo con una certa pro-

tervia sul Parlamento, sui *mass-media* e sull'opinione pubblica, affinché dei nuovi patti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica siano firmati in breve tempo.

Dalle solite notizie provenienti dal sottoscala del «palazzo», sembra addirittura che la firma si voglia apporla l'11 febbraio, il che aprirebbe la via ad inquietanti richiami verso un passato cui sarebbe preferibile guardare con l'occhio critico della storia piuttosto che con una inopportuna rievocazione.

Una vera democrazia non avrebbe bisogno, per sua stessa natura, di simili contratti; ma ormai questo Stato ha raggiunto livelli tali di contrapposizione con i suoi cittadini e con le forze sociali, che purtroppo si è resa necessaria anche la revisione dei vecchi patti, al di là quindi del più autentico dettato costituzionale.

Senza nostalgici richiami al passato e senza pretendere un assurdo ritorno, in altri tempi c'è chi ha saputo (mi riferisco alla Serenissima) proteggere tutte le fedi religiose, facendo di tale protezione quasi il senso politico dello Stato stesso.

Non vi è a mio giudizio, alcun sostanziale sviluppo di contenuti tra il vecchio Concordato e la revisione del nuovo, perché la preoccupazione è sempre e solo quella patrimonialistica dello Stato.

Infatti, i primi patti erano stati causati dalla limitazione degli spazi e delle competenze prima tolti e poi restituiti alla Chiesa, ma senza voler comprendere il vero significato di tale atto.

I secondi patti, quelli di oggi, sono la mala copia dei primi in un senso giacobino e livellante, che vuole rendere gli individui sempre più indifferenziati di fronte ad un valore come quello religioso, che invece fa parte dell'uomo nella sua interezza, perché non si può ridurre il senso di dipendenza dell'uomo da Dio a un mero fatto collettivistico.

La Liga veneta rifiuta, si oppone e protesta contro questo storicizzare il senso più profondo e più rilevante della vita dell'uomo, che è il senso del trascendente.

La Liga veneta denuncia pertanto la politica di questo Governo, agnostica sul

piano dei principi (quasi che gli assetti sociali non dovessero prevedere di tutelare l'organizzazione del valore religioso) e sostanzialmente negatrice del diritto alla manifestazione religiosa più libera ed autentica.

Ecco perché tali patti, se devono essere firmati, non dovrebbero avere tanti «distinguo» e tanti articoli: pochi concetti basilari a tutela della libertà di coscienza e di culto per tutti i cittadini, senza privilegi, senza imposizioni e senza sotterfugi.

La Chiesa cattolica in Italia dovrebbe trarre insegnamento da altri paesi in cui essa non è tutelata da patti; o meglio le dovrebbe essere di monito, nel perseguire il progresso religioso dei fedeli, l'umiliante rapporto con lo Stato che hanno le chiese ortodosse, dove in pratica la sudditanza della chiesa allo Stato ha svuotato di ogni valore pregnante la vita religiosa.

Dove i cattolici vivono senza godere di particolari privilegi, abbiamo una chiesa da combattimento, una chiesa che lotta in prima linea e che ogni giorno trae la sua vitalità dalla voglia di lottare dei credenti.

Quello che si auspica non è un contratto nuovo o riveduto fondato sulla forza e sulla mancanza di fiducia reciproca, ma una sincera cooperazione.

Accennavo prima alla tutela delle libertà di coscienza e di culto. Ebbene, tali libertà si ottengono quando sono salvaguardati i diritti fondamentali della persona umana e quando vengono posti in primo piano obiettivi quali la costruzione di un mondo giusto e concorde.

È per questo che il confronto in senso positivo tra Stato e Chiesa deve avvenire sui grandi problemi dell'uomo e della famiglia, della giustizia e della pace.

Infine vorrei entrare nel merito di alcune questioni apparentemente marginali, ma che tali non sono se viste nella loro finalità più ampia e lungimirante. Le festività religiose dovrebbero essere ricollocate al loro giusto posto, quello assegnato dalla liturgia e dalla tradizione, senza spostamenti di comodo. Al tempo stesso,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

anche ai valdesi e agli israeliti dovrebbero essere riconosciute ufficialmente le festività religiose più importanti, soprattutto dove tali cittadini sono in maggioranza, come ad esempio i valdesi nelle vallate occitane di Val Pellice, Val Chisone, Val Germanasca, Alta Val di Susa e altre.

Un altro punto importante sarebbe l'istituzione di una facoltà di teologia che in Italia, a differenza di tutti gli Stati civili, è ancora assurdamente assente.

L'insegnamento della religione dovrà essere una scelta elettiva dei genitori e degli alunni, tutelata dallo Stato. Sarebbe auspicabile, che anche nei preannunciati patti con la Tavola valdese o l'Unione delle comunità israelitiche fosse garantita, ad un numero stabilito di alunni che ne facciano richiesta, l'istruzione religiosa secondo il proprio credo.

Un'ulteriore annotazione sul servizio civile per motivi religiosi: esso, in accordo con gli organismi religiosi e statali competenti, deve essere pienamente riconosciuto senza limitazioni.

Annunzio quindi il mio assenso al proseguimento della trattativa con la Santa Sede, anche se sono perplesso a causa delle idee espresse in questa sede dal capo del Governo, che non trovo in armonia con i più saldi principi democratici.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Masina. Ne ha facoltà.

ETTORE MASINA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, cari colleghi che condividete con me la vertigine di questo vuoto, io parlo per introdurre in questo dibattito — anch'io — quella che ancora in tempi recenti è stata definita l'utopia della separazione, un'utopia che, però, a me sembra concretarsi sempre maggiormente nella coscienza del popolo italiano.

Anche il Presidente del Consiglio, stamani, con soave brutalità, ha usato il termine «separazione» (anzi, ha detto «moderna separazione»), ma lo ha fatto in realtà per descrivere un nuovo cedimento alla logica dei concordati. Io parlo, invece, di una separazione che sia veramente

tale, nel superamento di una teoria di origine medioevale secondo cui Stato e Chiesa sono due poteri in qualche misura omogenei, quasi che Cristo sia venuto ad affiancarsi agli imperatori, due società gerarchicamente organizzate che hanno in comune alcuni sudditi. Comincio con l'osservare che dal 1967, da quando cioè questa Camera, stimolata, vorrei quasi dire sferzata, dalla passione civile e dalla religiosità laica di un grande socialista, Lelio Basso, ha avviato un processo di revisione del Concordato, due concetti sono stati sostanzialmente proposti come linea e guida di tale revisione: da un lato l'evoluzione dei tempi e lo sviluppo della vita democratica, dall'altro la tutela della pace religiosa.

Il primo concetto, come voi sapete, fu espresso nella mozione approvata dalla Camera nel 1967 e ribadito a conclusione dei dibattiti del 1971 e del 1976; il secondo fu più volte affermato dal compianto onorevole Gonella, al quale era stato affidato il compito di portare avanti, per parte italiana, gli studi ed i colloqui con la Santa Sede.

Ora, non è difficile comprendere che tra questi due concetti enunziati la differenza è notevole e si fa essenziale nel comportamento politico che ne consegue. Se si tratta, infatti, di adattare uno strumento legislativo alla evoluzione dei tempi, allora si presenta un'enorme difficoltà: nessuno, in una nazione democratica, può compiutamente prevedere e tanto meno — si spera — frenare tale sviluppo, così come secondo la fede cristiana nessuno può illudersi di frenare lo spirito, che soffia dove vuole.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI**

ETTORE MASINA. Bisognerà, dunque, che lo strumento legislativo di cui si parla — il Concordato — sia frequentemente, anzi periodicamente, anzi costantemente, rivisto e modificato. Revisioni del genere che, lo sappiamo bene, sono già difficili e macchinose per le leggi dello Stato, diven-

tano praticamente impossibili quando debbono essere apportate ai testi di accordi bilaterali in cui, oltre tutto, si tratta di valutare con differenti metri di giudizio, ben differenti metri di giudizio, mutamenti di pensiero e di costume. Ed allora si verificherà inevitabilmente, come già è accaduto in tutti questi anni, una profonda divaricazione tra Concordato e realtà del paese e della Chiesa. Anche drasticamente revisionato, ben diversamente da quanto il Governo di oggi intende fare, il Concordato sarebbe ben presto di nuovo ciò che è oggi: garanzia di privilegi non più comprensibili, enunciazione di principi ormai superati. Anziché coronamento di nobili intese, apparirebbe, come a molti di noi oggi appare, una struttura arcaica, fatiscente, in una parola ingombrante, con grave pregiudizio della dignità e della Chiesa e dello Stato.

Se invece si assume come linea-guida della revisione la tutela della pace religiosa, che sarebbe garantita dal Concordato, allora credo che bisognerebbe guardare alle condizioni della pace religiosa nel paese; e poiché in Italia, grazie al cielo ed alla democrazia, la pace religiosa regna sovrana, non si comprende perché toccare il documento che la garantisce. Ma la realtà è che la pace religiosa non dipende dal Concordato, né in Italia, né altrove. Se in passato gli accordi tra Stato e Chiesa — ma io preferisco dire, per migliore verità, tra Stato e papato — hanno ridotto frizioni, discriminazioni, lacerazioni e addirittura persecuzioni, e perciò tanti uomini illustri li hanno cercati, accolti, considerati e onorati come strumenti di pacificazione nazionale, i concordati rivelano oggi alla nostra sensibilità una loro fisionomia deteriore: sono inevitabilmente accordi tra vertici politici e vertici ecclesiastici, in cui si ribadisce una situazione di sudditanza dei singoli cittadini. Non sempre, e neppure spesso, per la verità, strumenti di progresso civile, di elevazione religiosa, di crescita morale di un'intera nazione, i concordati sono invece stati sempre, e talvolta soltanto, distribuzione di diritti tra due poteri monarchici, hanno garantito una pace religiosa più appa-

rente che reale. Credo che non si nega la nobiltà di certi spiriti e di certe intraprese se si riconosce, come oggi sembra doveroso fare, che la libertà religiosa «donata» alle masse con i concordati fu molto spesso ridotta alla facoltà di poter praticare i propri culti senza per questo venire discriminati ed ebbe spesso dei nefandi contrappesi: parlo delle persecuzioni degli eretici delle due sponde, della cooptazione degli ecclesiastici nei ranghi dei potenti della terra e della non meno scandalosa intronizzazione dei potenti della terra nei primi banchi della chiesa, come si vede ancora oggi in occasione di certi riti pontifici. Una spartizione, insomma, di beni morali, certamente, ma anche economici, non tra Dio e Cesare, come si vuol far credere, ma tra due Cesari, uno dei quali avvolto da una sacralità teocratica. Cosicché, è poi avvenuto che quando i militanti delle lunghe lotte per la libertà e la giustizia e i ribelli dell'autoritarismo sono insorti contro uno dei due poteri, quasi sempre sono stati colpiti e dall'uno e dall'altro. Basta leggere certe strazianti lettere di De Gasperi o di quel grande e vergognosamente dimenticato nostro collega, il cattolico Giuseppe Donati, fondatore de *Il popolo*; basta indagare le biografie di tanti democratici cristiani e di tanti altri cattolici degli anni '30 per vedere come il Concordato in Italia non abbia soltanto chiuso drammatiche vicende religiose, ma ne abbia contemporaneamente aperto altre, non meno tormentose. Basterebbe ricordare la morte civile decretata ai cosiddetti ex-preti: penso, per tutti — e in questi giorni molti ci hanno pensato, con grande rimorso —, al grande Bonaiuti; penso alle persecuzioni subite poi, già vigente la Costituzione democratica, dagli evangelici e dai testimoni di Geova; penso alla forza pubblica mobilitata da certi vescovi per sgombrare le chiese occupate da comunità che li contestavano; penso a rappresentazioni teatrali vietate a Roma (tanto per cadere nel ridicolo). Basterebbe ricordare le denunce contro Padre Balducci e contro Don Lorenzo Milani, presentate dai cappellani militari, per renderci conto di questi inquinamenti reci-

proci tra due autoritarismi, che ormai la coscienza laica e quella religiosa giudicano inammissibili, anzi vergognosi.

Ma nei paesi in cui la fede non è più superstizione clericale, nei paesi in cui lo Stato non è più occupato da una classe schiava del bigottismo o dell'anticlericalismo, la pace religiosa si fonda non sui concordati ma sull'esercizio della democrazia. Lo dico con la fierezza di chi sa di appartenere ad un popolo assai più maturo e tollerante, dal punto di vista religioso, di certi salotti *chic* in cui il cattolico viene considerato per definizione un sottoprodotto culturale. E lo dico anche per vissuta esperienza. Io, cattolico, sono approdato a questi banchi dopo una campagna elettorale svolta nel territorio di dieci province italiane come candidato indipendente nelle liste di un grande partito popolare, quello comunista, colpito da scomunica nel 1949 dalla Chiesa pacelliana due anni dopo che la Costituente aveva dato prova della sua volontà di mantenere nel paese la pace religiosa.

Ebbene, la primavera scorsa e nei mesi che sono seguiti ho avuto conferma di una realtà che avevo già colta negli anni precedenti; cioè che a mano a mano che l'intervento dei vescovi, dei parroci e delle organizzazioni cattoliche, a fianco della DC, è andato cedendo il passo al pluralismo politico dei credenti in Cristo, sono caduti antichi pregiudizi che il Concordato non aveva affatto spento ma anzi consolidato con il suo regime di privilegi; i rigidi dogmatismi hanno ceduto ad una impostazione laica della politica e la fede religiosa è finalmente apparsa anche agli occhi degli atei e degli agnostici non come una sovrastruttura di classe ma come una almeno possibile spinta interiore alla costruzione di una umanità più libera e più giusta.

C'è stata nel mondo laico e soprattutto in quello proletario — a me pare — una maturazione, una sorta di crescita culturale, ma non solo culturale, cui corrisponde una analoga crescita dei cattolici, i quali oggi, dopo il Concilio sanno quanto sia difficile giudicare chi è vicino al Cristo e rileggono con inquietudine o, come ca-

pita a me, con gioia, quel brano del Vangelo in cui è detto che vi saranno un giorno giusti che chiamati nel regno dei cieli per avere onorato il figlio di Dio domanderanno «quando mai ti abbiamo visto Signore» e si sentiranno rispondere che ogni atto di liberazione dei poveri, Cristo lo considera fatto a sé.

Noi non abbiamo più bisogno, cari colleghi, di concordati per lavorare insieme, per sentire religiosamente il dovere nel senso più ampio della parola religiosa, cattolici, protestanti, ebrei, atei, agnostici, per sforzarci di fondare insieme finalmente una civiltà della pace che ponga la parola fine a tutte le guerre e a tutte le divisioni tra gli uomini. Di fronte ai problemi di unità che l'avvento nucleare ci impone, i concordati, così come le intolleranze religiose, appaiono cosa antica, patetica, quanto le guardie svizzere e i reduci garibaldini.

Mentre io affermo queste cose non nego certo la generosità e neppure la saggezza di certi comportamenti del passato. Penso, ad esempio, con infinito rispetto al profondo travaglio interiore di quei compagni comunisti che, consapevoli della delicatezza del momento, approvarono l'articolo 7 della nostra Carta costituzionale. Palmiro Togliatti motivò allora questo voto, dicendo che la classe operaia non voleva una scissione per motivi religiosi. Sono passati da quel giorno 37 anni e credo di poter dire con sommess certezza che la classe operaia italiana, il movimento dei lavoratori italiani, la democrazia italiana non potrebbero più scindersi per motivi religiosi, tanto meno a proposito del Concordato, perché accanto ad una vastissima e crescente parte del popolo italiano che, con grande pena per noi credenti, non accetta più di dirsi cattolica e per la quale il Concordato è ormai e rimarrà ininfluenza — guardate il vuoto di queste tribune —, vi sono milioni di cattolici che non vogliono più sentire squilli di trombe militari nelle loro chiese, che non vogliono più nelle scuole di Stato sacerdoti pagati dallo Stato come insegnanti ma collocati in cattedra dai vescovi e da questi rimossi a piacimento quan-

do diano un segno di indocilità; e vi sono milioni e milioni di cattolici che non vogliono più che enti religiosi, le cosiddette opere di bene, coprano speculatori edilizi, trafficanti di valuta, cavalieri di industria, evasori fiscali.

Queste grandi masse di cattolici, alle quali temo che gli intellettuali delle sinistre dedichino troppo poca attenzione, forse perché non sono organizzate in blocchi, non chiedono privilegi, né protezioni per la loro Chiesa, perché dopo il Concilio la loro Chiesa non è più un insieme di enti, di palazzi e di gerarchie ma, come scrive un maestro illustre di storia ecclesiastica, Giuseppe Alberigo, «il luogo di società perfetta e accentrata si qualifica comunione itinerante e peccatrice realizzata ovunque e, rinnovata l'Eucarestia, si riconosce nel mondo solidale con le gioie e i dolori, le speranze e le angosce degli uomini e non come fortezza inespugnabile di verità».

Certo, questa Chiesa conciliare, non più piramide di poteri, ma popolo in cammino, è ancora piena di contraddizioni; e nel mondo i cattolici stanno come sempre, forse per sempre, tra i carnefici e tra le vittime, tra i padroni e tra gli oppressi; e vi sono paesi concordatari e cattolicissimi, paesi ai quali l'Italia vende armi, in cui alla beata Vergine Maria e a sant'Antonio di Padova è attribuito il grado di generalissimo, ma i catechisti vengono trucidati e bruciate le capanne ai contadini trovati in possesso della Bibbia; e vi sono paesi — paesi in cui, unico Stato europeo, l'Italia mantiene il proprio ambasciatore — in cui qualche vescovo veste la divisa dei colonnelli, mentre un suo confratello è assassinato ai piedi dell'altare. E anche in Italia, dove noi viviamo — per fortuna, ma non a caso — condizioni tanto diverse, certo, il Concilio sembra passato invano anche per alcuni gruppi politici e religiosi che si ostinano, per esempio, a dar vita a realtà cattoliche da contrapporre, non si capisce bene perché, a realtà civili, secondo la tradizione delle cristianità medievali; gruppi che pensano che i credenti in Cristo non debbano, come sale e lievito, spandersi nella massa,

secondo il dettame del Vangelo, ma debbano invece aggregarsi in blocchi di sale e blocchi di lievito, e poi protestano perché vengono rifiutati, non assorbiti dal tessuto nazionale. E vi sono altri gruppi, quasi occulti, o completamente occulti, sui quali sarebbe bene indagare: specie di P2 di rito latino che, alla pari di quella di rito scozzese, sono infiltrati in non pochi settori della vita nazionale, per scopi che io credo assai diversi da quelli della diffusione del regno di Dio.

Detto tutto questo, rimane il fatto che non c'è dubbio che anche in Italia il Concilio ha fatto molta strada: ha ridato slancio alle chiese locali, ha moltiplicato gruppi e comunità, ha suscitato fenomeni nuovi e importantissimi, come il volontariato, l'obiezione di coscienza, i tribunali dei diritti, le vigorose adesioni al movimento per la pace. Non v'è dubbio che abbiamo ormai decine e decine di vescovi che rifiutano privilegi e qualunque tipo, anche indiretto, di complicità col potere. E dunque è triste che quando il Governo parla di religiosità del nostro paese, di libero esercizio della fede, parli ancora come cinquantacinque anni fa di Stato e Chiesa intendendo Stato e Vaticano, quasi che la realtà ecclesiale del nostro paese fosse solo quella dei palazzi apostolici; e per individuare le forme di collaborazione tra Stato e Chiesa a servizio dei cittadini — come suggerisce il testo conciliare citato, del tutto impropriamente, a mio avviso, questa mattina dal Presidente Craxi — si ripercorrano le stesse piste di una trattativa bipolare che emargina ampie competenze e del paese (vedi Parlamento) e della Chiesa; si ripercorrano le stesse piste percorse da un governo fascista e da un papato il cui simbolo era il triregno.

È triste dover denunciare queste cose nel 1984; molto triste doverle dire a un Presidente del Consiglio che è anche segretario del partito socialista, in qualche modo, dunque, garante della continuità ideale di un partito che nel 1947 votò contro l'articolo 7; un uomo che, com'è proprio dei socialisti, non può che rifarsi a una cultura libertaria, nemica di tutti i vassallaggi che non rispondono rigorosa-

mente alle necessità di organizzazione della vita pubblica. Molti di noi cattolici, che hanno guardato con grande simpatia al suo partito, che per esso hanno votato per anni, che ancora sperano di vederlo entrare nel grande movimento dell'alternativa a un potere che sul Concordato ha eretto spesso le proprie fortune, soffrono in questo giorno una cocente delusione. Non è un mistero per nessuno che oggi la Chiesa cattolica ha due anime: una è quella conciliare, che ha scolpito nel cuore ciò che il Concilio ha proclamato, e cioè che la Chiesa riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore; l'altra è quella di una parte sempre più esigua del potere ecclesiastico che sogna di poter coniare tra pochi giorni, come l'11 febbraio 1929, una medaglia d'oro con l'effigie del Cristo, ed è magari disposta a riconoscere anche al signor Presidente del Consiglio italiano l'attribuzione di un uomo fatto incontrare dalla provvidenza. Noi avremmo creduto — noi cattolici che cerchiamo di essere fedeli al Concilio — che un Presidente del Consiglio socialista, per una qualche affinità che i lavoratori colgono subito tra certe scelte politiche e certe scelte religiose, avrebbe scelto tra quelle due chiese quella dei preti operai che rifiutano di incassare la congrua, e che preferiscono guadagnarsi il pane con le proprie mani; quella dei vescovi che, invece di sfilare nelle cerimonie accanto ai prefetti o di popolare i salotti di certi deputati, sfidano la mafia e marciano con i disoccupati in lotta per il posto di lavoro; quella degli intellettuali, che cercano di far chiarezza sulla necessità che la Chiesa si liberi delle sue ricchezze; quella dei giovani che vogliono celebrare il loro sacramento nuziale senza che al rito sia appiccicata la lettura del codice civile. Avremmo sperato che un Presidente socialista lasciasse che i morti seppellissero i morti e non che tentasse di restaurare una costruzione giuridica che, dopo tutto, appartiene ad un traditore del socialismo e ne porta largamente l'impronta.

Ma io non voglio chiudere questo intervento — destinato non a raccogliere consensi nelle votazioni di domani, ma solo a

porre qualche stimolo alla nostra riflessione per un futuro, perché questi problemi dovranno tornare in quest'aula —, non voglio chiudere questo intervento con tristi memorie. Io preferisco ricordare a me e a voi, onorevoli colleghi, un grande avvenimento di cui ho avuto il privilegio di essere diretto testimone, in ragione della mia professione, tanti anni fa, l'inaugurazione del Concilio. Ricordo ancora la profonda emozione che si impossessò di me, ma che certo si impossessò di tutti i telespettatori, di tutti quelli che il giorno dopo lessero questo brano del discorso, quando il vecchio papa Giovanni dichiarò che al mondo, paralizzato dall'ingiustizia e dall'egoismo, la Chiesa non poteva che ripetere la parola di Pietro al paralitico che gli chiedeva l'elemosina: io non ho oro né argento, ma questo posso darti, levati su e cammina. In quel momento, quel papa, che pure veniva dalla diplomazia e credeva nei trattati, superava per intuito profetico, per sé e per noi, io credo, ogni idea concordataria; e lui, papa, si faceva, da potente, umile padre di tutti, e presentava una Chiesa di cui aveva detto pochi giorni prima: «La Chiesa quale è e vuole essere è la Chiesa di tutti, ma soprattutto la Chiesa dei poveri».

Per quelle parole, per quella testimonianza, Giovanni è stato amato da tutti ed il suo ricordo vive in molti di noi come annuncio di un'epoca di cui ogni uomo e ogni donna vivranno la propria vita in libertà senza doversi inchinare ad alcuna tutela (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi, signor vicepresidente del Consiglio, devo dire, cominciando questo mio intervento, che il mio anticoncordatarismo, che data dalla mia giovane età e da quegli eccezionali maestri che ho avuto nella mia vita la fortuna di incontrare — ricorderò soltanto Ernesto Rossi —, questo mio fermo anticoncordatarismo

non è minimamente intaccato, ed anzi è rafforzato da fatti che recentemente mi hanno commosso profondamente.

Mi riferisco al convegno dei cappellani delle carceri, alle parole di umano sbigottimento che Giovanni Paolo II ha pronunciato di fronte alla relazione di questi cappellani; alla visita in quei luoghi bui e dolorosi della nostra società che il papa ha fatto, andando ad incontrare il suo attentatore; alle parole accorate che ai governanti della terra e ai governanti di questo paese, a voi, laici o cristiani che governate questo paese, ha rivolto per implorarvi ad intervenire contro lo sterminio per fame e a fermare la tragica realtà di un riarmo sempre più progressivo e sempre incombente sull'umanità, e i pericoli della guerra.

Allora, proprio allora penso che questa Chiesa, questo papa, questo mondo di credenti, questi cappellani delle carceri, devono essere liberati dai vincoli concordatari; devono essere liberati da questa sopravvivenza di temporalismo e di clericalismo che inquina la loro libertà religiosa e la stessa Chiesa.

È proprio partendo da questa premessa che l'operazione cui vi accingete mi sembra mediocre. Avete cominciato questo processo di revisione molti anni fa; sono passate legislature, è cambiata la società, è cambiato il paese, è cambiata la Chiesa, e quanto profondamente! Parlavate di revisione del Concordato quando ancora non c'era stato il Concilio ecumenico; ancora non c'era stato il *referendum* sul divorzio! Quando fate riferimento alle varie bozze, dite che ciascun documento rappresenta un travaglio; anzi, il primo Presidente del Consiglio socialista ha definito queste bozze «un prezioso materiale».

Certo, un travaglio; certo, un materiale, non so quanto prezioso! Ma in realtà era il travaglio, erano i materiali, qualche volta i detriti, di accomodamenti successivi cui vi acconciavate, in questo, come in altri campi per inseguire le modificazioni imposte dalla storia e dalla realtà del nostro paese, anziché prevederle e governarle!

Nel momento in cui si procede ad un'operazione di questo respiro, vi con-

frontate con il Concordato di Mussolini? Dovreste avere almeno le stesse ambizioni di Mussolini! Dovreste essere almeno consapevoli quanto lo era Mussolini e quanto certamente lo era il cardinale Gasparri (l'altro protagonista di quei Patti) che un atto così essenziale nella vita dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa è un momento basilare della statualità di un paese!

E invece voi, per cambiamenti ed adeguamenti successivi alle modificazioni imposte dalla realtà della storia, vi siete limitati a prendere atto di ciò che del Concordato era caduto (i «rami secchi») di cui parlava Jemolo) e a fotografare le impalcature che faticosamente rimanevano in piedi: con quali contraccolpi per la credibilità e l'autonomia per lo Stato italiano, e con quali contraccolpi soprattutto per la realtà e la libertà religiosa di questo paese (basta pensare agli avvenimenti evocati dal Senatore Gualtieri e da molti oratori in questa Camera, dello IOR-Ambrosiano, per averlo presente)!

È stato detto da Valdo Spini che noi siamo abrogazionisti per principio. Sembra che essere fedeli ai principi sia una colpa in queste Camere! Ma, se Valdo Spini intendeva dire che siamo legati a formule del passato, noi vi diciamo che vi consentiremo il privilegio di ritenerci oppositori tanto simili a voi! Non siamo legati a formule!

Domani qui Marco Pannella (è stato lui a pensarlo ed è giusto che sia lui a portarlo in questa Camera) vi porterà il nostro contributo. Siamo stati per anni contro i Patti lateranensi; abbiamo detto per anni, in polemica con l'articolo 7 della Costituzione, con una storia che ha visto continui compromessi del partito comunista, che eravamo contrari a qualsiasi strumento pattizio nei rapporti tra Stato e Chiesa. Oggi vi diciamo che non siamo legati a formule, che non siamo legati al passato. Se c'è bisogno di patti nelle conquistate novità della società civile e della Chiesa, si usi pure lo strumento pattizio ma per uscire dal Concordato, per superarlo, per creare condizioni diverse e migliori di libertà e di sviluppo della vita religiosa, sociale e civile del nostro paese.

Nulla invece di tutto questo, in ciò che ci proponete, ma solo il rappazzamento di una situazione caduta a pezzi.

Anche al tempo del divorzio eravamo divorzisti di principio, laici di principio: non siamo mai stati laici d'accatto, quelli che si dichiarano magari anti-concordatari, come Zanone, per poi astenersi e nei fatti accontentarsi dei rappresentanti voluti con questa mediocre operazione neo-concordataria. Nella vasta unità laica che si è poi determinata, noi abbiamo dato un apporto determinante al rinnovamento della Chiesa. Se oggi si parla di rinnovamento del diritto canonico; se oggi parole come «amore» tornano ad avere un senso persino in un diritto canonico matrimoniale che era fatto di casistiche basate sulla misura del sesso o altre cose del genere; se si torna a parlare di amore tra i coniugi, credo dipenda dalla lotta che noi abbiamo fatto e che ha restituito anche alla religiosità del matrimonio cattolico il suo momento reale di sacramento, reale naturalmente per chi nel sacramento crede.

Noi dunque siamo stati fattore di rinnovamento, così come lo è stata la società italiana. Voi invece, nel momento in cui arrivate a questo punto, guardate al passato e al peggio del passato, invece di guardare al futuro, per governarlo nell'interesse della Chiesa e dello Stato, nell'interesse della società civile e di quella religiosa, per creare condizioni di maggiore libertà e di maggiore sviluppo civile e religioso per tutti.

Pannella vi indicherà domani due strade per un fatto serio tra lo Stato e la Santa Sede. La prima è quella dell'assetto territoriale, che fu presente persino agli Stati Uniti quando si pone il problema dell'ONU: non sono sciocchezze, nessuno ripropone vecchi temporalismi territoriali. Ci poniamo piuttosto il problema di un Vaticano oggi chiuso in una situazione solo cittadina, solo romana, come esigenze logistiche che nuocciono sempre di più allo sviluppo della città e a quello della Santa Sede, della sua libertà di iniziativa, della sua missione ecumenica rispetto alla cattolicità universale.

La seconda strada è quella di una convenzione finanziaria che sia però la compensazione equa di un lucro cessante che lo Stato, se vuole essere serio e se vuole operare per la civiltà di questo paese, per la crescita e lo sviluppo religioso, per la stessa libertà religiosa non solo dei credenti ma della Chiesa, deve però imporre che cessi. Non può essere più tollerabile per nessuno, innanzitutto per i credenti, l'esistenza di un Vaticano che opera non come un'*enclave* territoriale ma come un'*enclave* valutario-finanziaria, come una specie di porto-franco. Questo nuoce alla Chiesa, crocifigge ed infanga troppo spesso la sua missione universale!

Tutto ciò deve avvenire in una riconquistata chiarezza dei rapporti da questo punto di vista, perché sono rapporti finanziari da Stato a Stato. Allora, la compensazione si ha attraverso una convenzione finanziaria, per la cessazione di esenzioni fiscali, privilegi economici, veri e propri porti franchi finanziari e valutari, non più tollerabili: ne parlerà domani Marco Pannella.

Vengo ora ad osservazioni necessariamente schematiche sul testo, in verità generico letto dal Presidente Craxi. Mi unisco alle osservazioni del collega Spagnoli. In verità, l'intervento di Bufalini è stato bellissimo, come sempre togliattiano: la sua fluente storicità ci affascina come sempre ma, vivaddio, con Spagnoli, anche da parte di un revisionista concordatario che confluisce con la vostra linea, sono venute precisazioni puntuali, il Governo è stato chiamato ad alcune strette, sollecitato ad alcuni chiarimenti, Vicepresidente Forlani. Bisogna quindi uscire dalla genericità rispondendo qualcosa di più preciso alle domande di Spagnoli, Mellini, Guerzoni.

Scuola, matrimonio, Concordato-cornice; a differenza di colleghi che mi hanno preceduto, non sono un giurista ma, occupandomi della parte davvero mediocre di quest'operazione che state realizzando, vorrei chiedere: a chi giova mantenere l'insegnamento religioso? Alla Chiesa? Allo Stato? Ci dite che l'esenzione (riservata nel passato ad ebrei ed evangelici, a

gente di altre confessioni) sarà oggi sostituita dalla richiesta consensuale dell'alunno o delle famiglie; ma questo è già stato conquistato, nelle scuole. Anche in questo caso fotografate una situazione che già esiste, ma siamo lontanissimi persino dall'impostazione del secondo dibattito revisionistico fatto qui nel 1972! Ricordo Ballardini che parlava per i socialisti; mi pare che Bufalini parlasse per il partito comunista: trattavano di servizio religioso. Questo lo ritroviamo evocato non nella parte concordataria che riguarda l'insegnamento cattolico, bensì in quella che riguarda l'intesa con i valdesi! L'insegnamento religioso viene sostituito da un servizio religioso nelle scuole. Per la Chiesa cattolica l'insegnamento religioso si mantiene invece così com'è, ed anche in questo vi limitate a registrare le modificazioni determinate dalla crescita culturale e civile del paese e dei giovani. Oggi, è un insegnamento a metà fra il mistico ed il morale; ha perso quell'importanza di insegnamento catechistico che ha avuto nella scuola italiana per tanto tempo; ma rimane fuori dalla scuola (ve ne rendete conto?) l'insegnamento critico della storia e delle religioni! È possibile che la religione riceva unicamente questo tipo di approccio scolastico? Essa è solo un elemento di conforto morale o è anche uno dei fondamentali momenti della vita individuale, collettiva, intellettuale e morale nella sua complessità, per ogni persona o paese?

C'è paura? Siete anche in questo legati al passato e favorite un ingiusto legame col passato (sbagliato) della Chiesa? Questa non avrebbe che da trarre beneficio dall'introduzione dell'insegnamento critico della storia e della storia delle religioni. Altra cosa, da tutti sempre trascurata ed ignorata e che si dà per scontata, addirittura anche da parte di coloro che vengono definiti anticoncordatari ed anticlericali, è che questo paese non prende mai in considerazione l'esigenza di avere proprie facoltà statali di teologia, appaltate, lasciate come campo esclusivo alle confessioni religiose! Da qualche anno, in questo paese concordatario, sono sorte

alcune facoltà teologiche protestanti. Ma lo Stato che cosa è? Non può garantire in questo campo la libertà di insegnamento, di ricerca che la Costituzione garantisce in tutti gli altri campi? Infine vi è la formula del gradimento ecclesiastico la quale rimane, anche se non c'è più il pericolo dei Buonaiuti, delle centinaia di Buonaiuti sconosciuti e dimenticati, espulsi dalla Chiesa che non trovavano lavoro perché non potevano accedere agli uffici pubblici. Ma questo già non c'è più nei fatti; Cordero, dopo essere stato espulso dalla facoltà del Sacro Cuore di Milano, ha trovato una cattedra in una facoltà statale. Anche in questo siamo alla fotografia della situazione come la realtà dei fatti l'ha imposta e disegnata.

Per quanto riguarda il matrimonio ho già detto che ritengo che in questo campo siamo stati fautori di rinnovamento, di riforma all'interno della Chiesa. Il testo che ci avete proposto rappresenta invece un passo indietro spaventoso. La formula della delibazione, tratta dal diritto internazionale, delle sentenze ecclesiastiche, quasi fossero sentenze di Stati esteri attinenti ai rapporti tra cittadini stranieri, è una mera finzione. In realtà si reintroduce, attraverso questa finzione, al più basso livello, la concorrenzialità tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile e statale. Ciò ricomporta di nuovo l'illusione, per la Chiesa liberata dal mercimonio cui il sacramento matrimoniale era ridotto dalla Sacra Rota e dai tribunali ecclesiastici prima del divorzio, di un temporalesimo che certamente non avrà successo perché è fuori dai tempi, battuto dalla secolarizzazione avvenuta, dai processi di liberazione religiosa da cui non si torna indietro. Ciò potrà però dare la stura a piccole cose vergognose, inquinanti, sacrileghe — mi si consenta di pronunciare questa parola. Vi saranno annullamenti invocati da qualche marito, in concorrenza con i tempi previsti dalla legge del divorzio, per sottrarre alla moglie gli alimenti, perché di questo si tratta. Allora che vergogna per questo paese e per questa Chiesa, considerando tutte le previsioni che si erano fatte, di chi diceva che il

divorzio divideva la classe operaia, di chi diceva che avrebbe spaccato il paese. Ma quale spaccatura? Noi, gli anticlericali, quelli del divorzio, andiamo a Pasqua a San Pietro non per sostenere le parole del Papa, bensì per trovare forza e incoraggiamento da quelle parole. Che vergogna se si deve ritornare così indietro verso lidi che questo Stato, questa società e questa Chiesa avevano superato con le proprie conquiste!

Vorrei spendere qualche parola sulla questione del Concordato-cornice. Non mi sembra che si tratti soltanto di questo, ma anche di Concordato-delega. La storia degli enti ecclesiastici divide la trattativa concordataria in due fasi, rinviando ad un momento successivo un aspetto essenziale (e sappiamo quanto essenziale) del problema concordatario.

Anche per quanto riguarda il Concordato-cornice, vorrei porre alcune domande pratiche. Alcune espressioni generiche di Craxi mi lasciano perplesso e preoccupato. Che cosa significa l'espressione «gli organi competenti?» Forse significa che la signora Falcucci, ministro della pubblica istruzione, o chiunque sia al suo posto (non ne faccio certo una questione personale) si riunisce con gli organi competenti della Chiesa per discutere l'insegnamento religioso e le modalità della sua attuazione? O forse che il presidente della regione Umbria si incontra con i vescovi della sua zona per risolvere i problemi assistenziali? Se è così, abbiamo di fronte una prospettiva inquietante e preoccupante. Infatti — quando le cose andranno bene — sarà una contrattualizzazione continua che assomiglierà molto ad un mercimonio, mentre — quando le cose andranno male — sarà una conflittualità che, lungi dal favorire la libertà della Chiesa, dei cittadini e la crescita civile dello Stato, le inquinerà profondamente o le turberà in maniera notevole. Credo che non sia una buona premessa! Questa soluzione è stata definita laica e pluralista, ma io la chiamerei corporativa! Da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, si tratta di una caricatura del disegno contenuto nel Concordato di Mussolini; anche

quella era una soluzione corporativa dei rapporti tra Stato e Chiesa, dal momento che ingabbiava quest'ultima. Ma si trattava di un corporativismo organicamente legato al disegno di uno Stato totalitario che legava la Chiesa al suo destino per un breve tratto di cammino (poi la storia è più felice delle previsioni degli uomini, a volte), anche se dava forza o l'illusione della forza alla Chiesa.

Qui esiste pure una sorta di organicismo, ma è l'organicismo non del pluralismo laico, Presidente Craxi, ma del falso pluralismo corporativo che vediamo pullulare, crescere ed insediarsi sempre di più nel nostro paese. Così facendo, avremo i contratti per i credenti *erga omnes*. Abbiamo oggi i sindacati che sono per i lavoratori la grande espressione legislativa e legiferante *erga omnes*: ebbene, voi state riducendo la Chiesa a questo livello! Rischiate di ridurla ad organo negoziale per i credenti, per la religione e per la fede, delle questioni concordatarie. È una brutta caricatura del disegno statuale che vi era nel Concordato di Mussolini.

In uno dei suoi interventi parlamentari più belli (è un peccato che non esistano antologie di interventi parlamentari di alto livello) Benedetto Croce — come ho già ricordato nella passata legislatura in una occasione analoga al Senato — ebbe ad invocare in questa Camera la possibilità di una lettura comune fra credenti e non, fra cattolici e laici, del *Veni creator spiritus*. Era una bellissima invocazione allo spirito creatore, alla politica come momento di creazione; quell'invocazione in alcuni momenti felici della nostra storia parlamentare è stata accolta e lo spirito creatore sembra essere sceso in alcuni — rari — momenti in queste aule per ispirarne l'attività legislativa, per esempio durante i lavori dell'Assemblea costituente.

Mi pare che nessun Benedetto Croce e nessun cattolico, Presidente Forlani, potrebbe oggi, in quest'aula, onestamente invocare il *Veni creator spiritus*, perché per invocarlo ci vogliono anche le buone intenzioni e i buoni propositi, occorre propensione e disponibilità, volontà. Voi

non state pensando al futuro per concepirlo e per crearlo, state purtroppo, anche con questo atto, guardando al passato e consumando nel modo peggiore il presente e le grandi potenzialità della società civile e religiosa del nostro paese e del nostro tempo (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Codrignani. Ne ha facoltà.

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si può non incominciare dalla denuncia di due elementi che costituiscono la premessa a qualunque intervento che abbia la pretesa di essere, in questa materia, politicamente corretto e tecnicamente pertinente e costruttivo. Uno è l'assenza del Presidente del Consiglio nel corso di gran parte del dibattito, così che egli, con la sua assenza, nega l'importanza di questo atto, da lui stesso per altro definito storico. L'altro è l'assenza di un testo che dia giuridica configurazione ad una dichiarazione di intenzioni che comporta, fatta salva l'ovvia buona volontà del Presidente del Consiglio, l'assenza di ogni garanzia e di ogni presupposto giuridicamente verificabile.

Non si comprende la ragione per cui, mentre altri governi hanno consentito la circolazione di bozze che, pur nella relativa ufficialità della versione presentata, consentivano un apporto legittimamente costruttivo — e si è visto come solo il testo scritto desse il senso delle magagne —, questo Governo, alla cui Presidenza ci si era illusi di potere dare credito di ben altro coraggio, chiede l'avallo acritico e generico del Parlamento su una materia che, per la sua delicatezza e per la sua importanza nella cultura del nostro paese, ha bisogno del massimo di trasparenza, sia di fronte al Parlamento democratico, la cui competenza è massima in questioni del genere, sia di fronte al paese, la cui cultura merita risposte all'altezza delle sue aspettative, che sono da un pezzo collocate su posizioni ben più

avanzate di quelle dei governi ed anche dei partiti.

Poteva essere segno di grande, anche se non straordinaria, innovazione il rifiuto della forma concordataria, tenuto conto della lezione data non solo dalle chiese di quelli che una volta erano detti i culti ammessi, ma da un paese cattolico, forse ancor più dell'Italia, da quella Spagna che già prima di avere un Presidente socialista, pur mantenendo il regime pattizio, ha scelto la via degli accordi e non del Concordato.

Che poi il Concordato si trasformi in una convenzione con un paese straniero, fatte salve le ampie e generiche dichiarazioni espresse dal Presidente del Consiglio, è cosa che — mi si consenta — rasenta l'assurdo e tocca certo la scorrettezza sul piano legislativo.

Infatti, lo Stato del Vaticano non può essere confuso con la Chiesa cattolica senza far tornare in vita lo spirito del vecchio Concordato. La Chiesa cattolica si è aperta, anche se ha conservato gran parte della sua struttura autoritaria, alla dimensione del popolo di Dio. Per questo la materia concordataria riguarda tutti e la sua innovazione è fatto che compete prima al Parlamento che al Governo, se fosse consentito esprimere priorità in un terreno in cui dovrebbe essere somma la collaborazione piena ed esauriente. La questione, come si vede, e come è già stato detto, è politica.

Qui intendo affrontare il solo problema dell'educazione religiosa, per mettere in evidenza, sia pure in maniera schematica, la pericolosa ambiguità del documento presentato alle Camere. L'insegnamento religioso viene assicurato — si dice — tenendo conto sia del rispetto dovuto al valore di questa cultura ed alla libertà del pensiero e della coscienza, sia dei principi cattolici, che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese.

Questi sono dati incontrovertibili ed oggettivi. Tuttavia, a questi fini viene ammessa una facoltatività non pura, perché tale è soltanto la formulazione della richiesta da parte di chi intenda fruire dell'insegnamento religioso; essa potreb-

be essere anche apprezzata, se non apparisse in contrasto proprio con i fini enunciati e con la constatazione che lo stato culturale della società merita, invece, la facoltatività piena. Infatti, sono così lontane le rozzezze del laicismo positivista che nel dibattito sull'insegnamento della religione nella scuola secondaria superiore uno dei temi più noti è quello dell'insegnamento laico della religione, come collegato alle esigenze espresse dalla società, tra cui quella religiosa, che è appunto ormai un fatto ineludibile.

D'altra parte, il documento non dice neppure come questo insegnamento, che entra nel merito della confessionalità e non solo dei valori religiosi, sia riconosciuto nella programmazione scolastica. Insegnamento facoltativo ma regolare? Autonomo ma a parità di condizioni con le discipline comuni? E, qualora progredisca l'ipotesi di inserire nelle discipline scolastiche la cultura religiosa, sia nell'ipotesi laica sia in quella del «doppio binario», come non vedere il rischio dell'inserimento di un insegnamento non concordatario e non confessionale, ma in realtà confessionalizzato, in un paese in cui la competenza teologica è quasi esclusivamente cattolica, accanto a quello concordatario, «libero» con il risultato di ridurre questo stesso a minor significato?

Passando ad altro argomento ed entrando nel merito del diritto di avvalersi «liberamente» dell'insegnamento confessionale, come ammettere questo quadro giuridico che ci viene presentato, in cui non sono liberi gli insegnanti? L'insegnamento, secondo le dichiarazioni del Governo, non è infatti in condizioni di parità con quello degli altri docenti, perché questi devono essere dichiarati idonei sotto il profilo religioso e sottoposti al *placet* dell'autorità ecclesiastica.

Si avrebbero così, e non si sa quanto ciò sia costituzionale, insegnanti dello Stato che, insieme, dipendono sia dal Ministero della pubblica istruzione sia dai vescovi. E se, per quel che riguarda il Ministero della pubblica istruzione, non vi è già ora impedimento a fare gli inse-

gnanti di religione idonei ad insegnare altre materie cui li abilitino le loro lauree dopo due anni di insegnamento di religione, il che sembra già aberrante, come accettare che siano altre le autorità cui gli insegnanti dello Stato devono rispondere a proposito della loro competenza?

Per quel che riguarda la scuola elementare, non si vede neanche ragione di derogare dalla norma degli altri ordini di scuole, consentendo ad alcuni maestri che lo vogliano (forse anche loro con autorizzazione dell'autorità religiosa) di insegnare religione. Infatti, la scuola pubblica è laica e non deve poter ammettere, tanto più per gli alunni più piccoli, confusione di ruoli e di immagini. Anche sui programmi, sull'organizzazione dei corsi, sui libri di testo sembra assurdo che lo Stato rinunci non ad intese con l'autorità religiosa competente, ma al riconoscimento di idoneità, che gli può invece ben venire, più che dai principi autoritari, dai propri organi democratici, a partire dal Consiglio superiore della pubblica istruzione fino ai consigli di istituto delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno la competenza in materia.

Venendo alle scuole confessionali, mentre nulla si ha da obiettare sul rispetto del pluralismo, ci sembra che uno Stato laico debba difendere rigorosamente la sua scuola pubblica, che non è né anticlericale, né laicista: è solo la scuola democratica, civile, uguale per tutti, quindi legata al rigore laico del fatto educativo, rispettoso dei diritti di tutti.

Lungi da noi il sospetto di voler limitare la libertà di coscienza o il pluralismo delle strutture, ma dire che non dovranno consentirsi, a livello legislativo ed amministrativo, sperequazioni per la scuola privata apre il varco a inquietudini non mediocri, viste anche le recenti esperienze del contenzioso apertosi in Francia.

Tra le scuole private sembra stare — e a me sembra assurdo — anche l'università cattolica, riguardo alla quale l'aver ribadito la formula della subordinazione al gradimento delle autorità religiose del

cattedratico quando ciò ha già causato controversie spinose in passato, non ha senso, come, nel momento in cui si rinnova un Concordato, non ha senso prendere a riparo di questa abdicazione le sentenze della Corte costituzionale relative al testo del 1929. Troppo resta, dunque, nell'ambiguità.

La schematicità di un dibattito che non ha avuto il respiro che doveva, come testimonia il deserto in quest'aula, per essere rilanciato nella società, non consiglia di andare oltre.

Voglio solo ricordare, anche per sottolineare la situazione abnorme vissuta sino ad oggi, che il Concordato del 1929 non ha valore per le zone di confine. L'apparente assurdità si riferisce in realtà alla condizione dell'Alto Adige, per il quale la Chiesa, nel 1929, non voleva perdere la condizione di iperconfessionalità scolastica ereditata dal governo di Maria Teresa. Per non arrivare all'insensatezza, anche in tempi di regime fascista, si ricorse alla formula «regioni di confine», ma questa formula vive ancora. Sarebbe davvero insensato conservarla come peculiare alla cultura regionale altoatesina.

Non posso, prima di concludere, non integrare con due osservazioni questo mio intervento. La prima è sui beni culturali di proprietà della Chiesa, che si collegano ai problemi della scienza e della ricerca. Sono archivi, sono librerie, biblioteche, sono beni culturali del paese e, a cominciare appunto dai patrimoni archivistici e librari, essi debbono essere disponibili integralmente per tutti i cittadini, anche se questo dovesse costare allo Stato qualche onere supplementare.

La seconda considerazione è sull'assistenza per il soddisfacimento dei bisogni religiosi di cattolici che sono soldati, o poliziotti, o degenti, o carcerati, o ospiti di istituti assistenziali.

Vale la pena di chiedersi come possa essere configurabile un'assistenza spirituale a carico dello Stato, se non si fa piazza pulita delle funzioni civili che il Concordato del 1929 imponeva — e non a caso, per quel Concordato — per man-

tenere il controllo sul modo dell'espletamento dell'assistenza. In particolare, poi, circa la nomina e lo stato giuridico dei cappellani militari, si ha ragione di dubitare della libertà loro concessa se questi faranno ancora parte del consiglio di disciplina, e della parità del loro trattamento se i sacerdoti saranno, come dice il documento del Governo, tenuti al servizio militare o al servizio civile sostitutivo «prescindendo dalle condizioni previste dalla legge sull'obiezione di coscienza».

In una situazione in cui proprio dai religiosi viene più forte l'impegno ad un'obiezione che è segno di trasformazione civile e di costruttività, la proposta del Governo suona sospetta.

Il Governo ha dunque deciso che la libertà dai concordati è l'utopia. Sono molti quelli che, invece, fra noi e fuori, nel paese, pensano che sia una via realistica, di arricchimento per lo Stato e, insieme, per la Chiesa.

Veda dunque il Governo che sia, almeno, uno strumento all'altezza della civiltà cui noi, credenti e non credenti, di un paese democratico e straordinariamente ricco, moralmente e culturalmente, aspiriamo (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 27 gennaio 1984 alle 9,30:

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo in materia di Concordato.

La seduta termina alle 20,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,45.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XI Commissione,
considerato:

che il mercato dei formaggi ovini attraversa una grave crisi dovuta alla sovrapproduzione registratasi per due annate consecutive (nel 1982 la produzione di pecorino romano ha raggiunto il massimo storico di 180.000 quintali e nel 1983 quello di 220.000 quintali);

che la produzione di pecorino romano rappresenta il prodotto finale del 65 per cento del latte prodotto in Sardegna;

che la pesantezza del mercato cade in un momento di crisi più generale delle imprese pastorali dovuto all'allargamento della forbice costi-ricavi, per l'aumento dell'uso di mangimi (in conseguenza della siccità e degli incendi dell'anno 1983) e, altresì, per le difficoltà del mercato delle carni determinatesi col blocco

dei porti in seguito agli scioperi dei portuali del dicembre 1983,

impegna il Governo:

a) ad attivare la legge 14 agosto 1982, n. 610, per l'acquisto da parte dell'AIMA di 80.000 quintali di prodotto, da stoccare a lungo termine e da immettere fuori dai tradizionali mercati di sbocco, ad esempio aiuto ai paesi in via di sviluppo;

b) ad adoperarsi per ridurre il dazio all'importazione sul mercato USA, che rende il prodotto italiano concorrenziale rispetto ai prodotti similari;

c) ad introdurre norme sull'etichettatura dei formaggi ovini misti, con la indicazione delle percentuali dei diversi tipi di latte che vanno a comporre il prodotto oggetto di vendita;

d) ad intraprendere un'azione pubblicitaria con l'utilizzo del fondo di corresponsabilità del latte;

e) a favorire la ricerca per lo studio di nuovi derivati dal latte ovino;

f) a sostenere la commercializzazione dei sottoprodotti.

(7-00040) « COCCO, IANNI, MACIS, BIRARDI, CHERCHI, MACCIOTTA, MANNUZZU, ANTONELLIS, BELLINI, BINELLI, BONCOMPAGNI, FITTANTE, POLI, TOMA ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MARTELOTTI, CERQUETTI, ANGE-
LINI VITO, BARACETTI, ZANINI, FA-
GNI E CORVISIERI. — *Ai Ministri della
difesa e degli affari esteri.* — Per cono-
scere — premesso:

che sulla stampa sono apparse no-
tizie circa l'avvenuto ritrovamento, da par-
te di sommozzatori dell'Istituto oceano-
grafico israeliano, del relitto del sommer-
gibile italiano *Sciré* affondato nell'agosto
del 1942;

che dalla descrizione fatta da parte
dei sommozzatori, ci si troverebbe di fron-
te ad un relitto quasi completamente in-
tatto;

che quanto descritto lascia pensare
che all'interno del mezzo affondato si tro-
vino ancora i resti dei cinquantotto ma-
rinai facenti parte dell'equipaggio;

che già in passato furono effettuati
tentativi da parte della Marina italiana
per il recupero dello *Sciré*, poi sospesi
per motivi di sicurezza —

se non ritenga, alla luce del proces-
so tecnico e delle conoscenze scientifiche
nel frattempo intervenute in materia di
recupero sottomarino, di dover prendere
tutte le opportune decisioni di ordine po-
litico e tecnico, oltre i necessari accordi
con il Governo israeliano, perché si pos-
sa procedere al recupero del relitto dello
Sciré e ridare alle famiglie i resti dei
poveri marinai caduti e a questi degna
sepoltura pari al loro valore. (5-00504)

CACCIA, BONETTI, MELELEO, SAVIO
E ASTORI. — *Ai Ministri della difesa e
degli affari esteri.* — Per sapere — pre-
messo:

che i giornali hanno dato notizia del
ritrovamento del sommergibile *Sciré* al
largo di Haifa ad una profondità non ec-
cessiva:

che il sottomarino rappresenta una
parte importante della storia dell'eroismo
dei nostri uomini di mare nella seconda
guerra mondiale —:

se non si può avviare una azione di
recupero del relitto al fine di riportare
in patria il mezzo e le eventuali salme
racchiuse nel sommergibile all'atto del
suo affondamento;

se, dopo il suo eventuale recupero,
possa essere utilizzato come futuro mo-
numento a ricordo del valore e dell'eroi-
smo dei nostri sommergibilisti. (5-00505)

BIANCHI BERETTA, MINOZZI E BOSI
MARAMOTTI. — *Al Ministro della pub-
blica istruzione.* — Per sapere — pre-
messo:

che si sono conclusi i lavori dell'ap-
posita commissione ministeriale nominata
per l'elaborazione dei nuovi programmi
delle scuole elementari;

che nel mondo scolastico e culturale
ci sono attesa e dibattito sui tempi e i
modi di attuazione degli stessi —

come intende applicare tali program-
mi, come favorire la preparazione dei do-
centi, e garantire nuove e più adeguate
strutture della scuola elementare per im-
pedire che ci sia un divario, dannoso per
alunni e docenti, tra il processo di rinno-
vamento avviato dai nuovi programmi e
le condizioni necessarie per una loro pie-
na e proficua applicazione. (5-00506)

PETROCELLI, GUALANDI, MACCIOT-
TA E QUERCIOLO. — *Al Presidente del
Consiglio dei ministri.* — Per sapere —

premesso che la legge n. 416 del
1981 relativa alla riforma dell'editoria ave-
va come compito primario quello di ga-
rantire il risanamento delle aziende entro
il 1985;

considerato che sullo stato di attua-
zione il sottosegretario onorevole Amato,
in data 1° ottobre 1983, ebbe a dichiara-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

re in Commissione Interni della Camera quanto segue: « abbiamo portato alla fase esecutiva tutti i pagamenti salvo un unico gruppo rimasto in sospeso, che è il gruppo Rizzoli. La ragione è che per una quota di proprietà della casa madre, non siamo in condizione, in base agli atti di cui disponiamo, di avere certezza sulla proprietà. In particolare si tratta di una quota che fa capo ad una finanziaria e noi abbiamo elementi contrastanti, per cui questa proprietà per quanto ci riguarda potrebbe essere di Rizzoli o di Tassan Din. Comunque i problemi relativi alle altre testate sono stati tutti risolti e siamo, ripeto, alla fase esecutiva dei pagamenti. In questi giorni io personalmente sto firmando dei decreti che chiudono il 1981; fatto questo diventerà molto semplice passare al 1982 »;

visto che in più occasioni i rappresentanti della FIEG hanno lamentato i ritardi nell'erogazione dei contributi (soprattutto per quanto riguarda la stampa periodica), gli impedimenti procedurali, le dubbie scelte interpretative della legge stessa e l'inefficienza degli uffici della Presidenza che istruiscono le relative richieste -:

se ritiene necessario ed urgente prendere quelle misure politiche ed organizzative capaci di rendere operativa la legge sull'editoria;

se valuta positivamente la proposta di includere le aziende editoriali nella cosiddetta « IVA negativa » e in altre misure collaterali che possano dare più stabilità economica alla stampa quotidiana e periodica;

se giudica prioritaria l'applicazione della legge surrichiamata per garantire e difendere l'autonomia e la libertà di stampa. (5-00507)

LUCCHESI, AMODEO, ANGELINI PIETRO, GRIPPO E POTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso:

che la vicenda della motonave *Tito Campanella* ha drammaticamente riaperto

il capitolo della sicurezza della vita umana in mare, mentre divengono sempre più flebili le speranze per un positivo esito delle ricerche intraprese e lodevolmente coordinate *in loco* dal Ministro della marina mercantile;

che l'attenzione della pubblica opinione e della stampa si è particolarmente focalizzata sul ripetersi di eventi calamitosi per il naviglio battente bandiera nazionale (dalla *Sea Gull*, alla *Stabia I*, alla *Marina di Equa*, solo per ricordare i fatti più recenti) con conseguenti perdite di vite umane e, di conseguenza sul problema dei controlli, con particolare riguardo ai compiti del RINa e delle capitanerie di porto e alle responsabilità degli armatori;

che sul problema specifico sono state rese preoccupanti dichiarazioni sullo stato delle attrezzature (anche in riferimento al tipo di carico trasportato), sulle strutture, sulla capacità di navigazione, sulle garanzie circa la rimessa in linea di una nave in disarmo presso un porto estero da più di un anno, sul funzionamento degli impianti di ricetrasmisione ecc. - se a giudizio del Governo le preoccupazioni di cui sopra siano fondate su serie indicazioni o indizi e quali iniziative siano state adottate o si intenda adottare al fine di acquisire ogni utile elemento conoscitivo sulla vicenda e per rendere realmente cogente la esistente normativa. (5-00508)

CODRIGNANI E PISANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che nella provincia di Ferrara 51 insegnanti (49 di scuola elementare e 2 di scuola dell'infanzia) vincitrici di concorso con nomina del 24 agosto 1982, entrate in regolare servizio il 13 settembre e stipendiate dal 22 ottobre sono state licenziate in data 8 novembre con decorrenza dal 10 dello stesso mese -:

- quali siano le ragioni del provvedimento, anomalo nella tradizione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione;

quali siano i diritti acquisiti dalle vincitrici del concorso e quali i provve-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

dimenti in relazione ai danni subiti per quante avevano abbandonato altri sicuri posti di lavoro;

quanti siano i casi del genere.

(5-00509)

PASTORE, CASTAGNOLA, ANTONI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CHELLA, MONTESSORO, NATTA, TORELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI E TAGLIABUE. — *Ai Ministri della sanità, per gli affari regionali e dell'interno.* — Per conoscere - premesso che:

all'interrogazione n. 5-00284 del 15 novembre 1983, vertente su analogo argomento, il Governo non ha ancora dato risposta;

la giunta regionale della Liguria, con deliberazione protocollo n. 4225 del 19 gennaio 1984, ha stabilito che, in attesa della revisione del prontuario terapeutico nazionale, previsto dal primo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'assistenza farmaceutica in Liguria deve essere erogata secondo le seguenti modalità:

a) erogazione in forma diretta dei farmaci di cui agli allegati A e C del decreto ministeriale 25 maggio 1983 e successivi aggiornamenti, nonché dei farmaci anti-ulcera, elencati in calce alla delibera;

b) erogazione dell'assistenza farmaceutica in forma diretta per i cittadini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

c) erogazione dell'assistenza farmaceutica in forma diretta per i cittadini ultrassessantacinquenni;

d) erogazione dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta per i medicinali compresi nell'allegato B del citato decreto ministeriale 25 maggio 1983 e successivi aggiornamenti, con successivo rimborso delle spese sostenute dagli assistiti per l'acquisto dei medicinali;

tali norme, emanate con semplice provvedimento amministrativo, sono destinate a causare gravi difficoltà ai cittadini liguri (come è dimostrato dalla recente esperienza del novembre-dicembre 1983), ponendoli, tra l'altro, in condizione di sostanziale inferiorità assistenziale rispetto ai cittadini di altre regioni dello Stato -:

1) quale sia il parere del Governo sulla legittimità della delibera della giunta regionale della Liguria del 19 gennaio 1984, atteso che questa, a giudizio degli interroganti, appare in netto e stridente contrasto con le seguenti leggi dello Stato:

a) legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 28, secondo comma che testualmente recita: « Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale »;

b) decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, articolo 4, che precisa tra l'altro: « la farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialità medicinali »;

c) decreto-legge n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980, articolo 5, dove, tra l'altro, viene affermato: « a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza e, per quanto concerne l'assistenza farmaceutica, con le modalità ed i limiti previsti nella convenzione (decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, sopra citato), nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484 »;

d) decreto-legge n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983, articolo 10, terzo comma, che stabilisce, tra l'altro, che gli utenti del Servizio sanitario nazionale, che richiedano la erogazione di farmaci compresi nell'allegato B sono tenuti unicamente a versare al farmacista, all'atto del prelievo dei farmaci,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci (esclusi gli antibiotici ed i chemioterapici), pari a lire 150 per ogni mille lire ed una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescrittive antibiotici e chemioterapici;

e) legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), articolo 32, in virtù del quale la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale compete unicamente al Ministro della sanità che provvede a tale compito con proprio decreto;

2) quale sia il parere del Governo sulla prassi seguita dalla giunta regionale della Liguria che ha proceduto, con semplice delibera e non con atto legislativo, non solo a disattendere o a modificare leggi nazionali, ma ad esautorare delle sue competenze il consiglio regionale ligure, atteso che eventuali misure adottate dalla regione ai fini di contenimento della spesa, di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 526, debbono essere realizzate attraverso « direttive vincolanti alle unità sanitarie locali » e che dette direttive sono di competenza del consiglio regionale, quale organo decisionale su indirizzi e scelte programmatiche e finanziarie di tale natura;

3) se risponde a verità la notizia che la delibera della giunta regionale della Liguria, citata in premessa, avrebbe ottenuto l'approvazione del Commissario del Governo e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendono intraprendere nei confronti del Commissario di Governo, responsabile di aver avallato disposizioni palesemente illegittime;

4) quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere il Governo al fine di promuovere la revoca del provvedimento citato in premessa. (5-00510)

TRAMARIN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle motivazioni per le quali un cittadino di Brugine (Pa-

dova), Paolo Coccato, noto alle cronache giudiziarie per vari reati, sia stato destinato al soggiorno obbligato in Calabria, dove è nota l'esistenza di un preoccupante fenomeno mafioso delinquenziale meglio noto come « 'ndrangheta »;

se ritiene che un tale provvedimento rischi di costituire per il Coccato un soggiorno di perfezionamento, o meglio se tale provvedimento non costituisce il primo anello per una perfetta integrazione tra il Nord e il Mezzogiorno trasferendo la delinquenza dal Nord al Sud. Risulterebbe inoltre che il paese di destinazione sia afflitto da una fortissima emigrazione e secondo le dichiarazioni del sindaco, non può offrire alcuna possibilità di lavoro che consenta al Coccato di mantenersi;

se ritenga che il Coccato avrebbe potuto essere destinato ad una zona del Veneto non infestata dalla malavita e che gli permettesse di lavorare per il suo sostentamento.

L'interrogante esprime la propria preoccupazione per l'estendersi della pratica dannosa del soggiorno obbligato, che anziché sanare il fenomeno della malavita lo estende su tutto il territorio dello Stato italiano.

Nel Veneto si moltiplicano a macchia d'olio i rapimenti di persona a scopo di estorsione, i taglieggiamenti contro i commercianti, i ricatti mafiosi e il commercio di droghe pesanti e di armi.

È opinione comune che tali fatti delittuosi abbiano un rapporto diretto con il soggiorno obbligato di molti mafiosi e camorristi nel Veneto e ciò crea uno stato di allarme sempre più vivo tra la gente.

Per sapere, pertanto che cosa intenda fare nell'ambito delle proprie competenze perché questa situazione abbia a cessare. (5-00511)

TRAMARIN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che la provincia di Padova ha reso noti in questi giorni i risultati di una inchiesta

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

sulla criminalità negli anni 1980-1982, da cui risulta un aumento preoccupante di vari tipi di criminalità legati ad attività mafiose -:

se sia a conoscenza dei motivi per cui siano stati inviati sospetti di mafia in alcune località del padovano situate entro un raggio di 30 chilometri dalla città capoluogo e con un numero di abitanti superiore ai 5 mila (valga come esempio il comune di Rubano - Padova - che in un solo anno ha avuto ben sette confinati);

quante persone sono state inviate al soggiorno obbligato nel Veneto, distribuite per provincia e comune negli ultimi cinque anni (1979-1983). (5-00512)

TRAMARIN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrisponde al vero che il comune di Castelfranco Veneto (Treviso) è costretto a mantenere a spese proprie gli ex confinati, ivi destinati e rimasti *in loco* oltre la scadenza del provvedimento. (5-00513)

MACIS, MACCIOTTA, CERQUETTI, BIRARDI, CHERCHI E COCCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quale fondamento abbiano le notizie autorevolmente annunziate in ordine al prossimo dislocamento in Sardegna di unità operative delle forze armate;

in base a quale concezione del modello di difesa italiano siano state o deb-

bano essere assunte le decisioni al riguardo;

quale sia il ruolo assegnato alla Sardegna nell'ambito del sistema difensivo nazionale e della NATO;

quali maggiori oneri comportino le misure preannunciate per il territorio e la comunità sarda. (5-00514)

ALOI, VALENSISE, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se non ritenga, dopo il recente parere negativo espresso dal Comitato di settore in ordine al trasferimento dei guerrieri di Riace da Reggio Calabria a Los Angeles, di dovere indicare, in termini espliciti, l'orientamento del Governo in ordine ad una vicenda che sta interessando la pubblica opinione, la quale, attraverso un *test* promosso dalla RAI, ha in maggioranza evidenziato di essere contraria al trasferimento dei guerrieri, cosa che avverrebbe, se dovesse verificarsi, per un fatto non certamente d'ordine culturale, come è stato rilevato da eminenti uomini di cultura ed esperti del settore, da cui si è rilevato, tra l'altro, il serio pericolo cui il viaggio in America esporrebbe le due splendide statue, senza ovviamente prescindere dal fatto che il trasferimento dei guerrieri sia anche in contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 328 del 1950 la quale fa divieto di spostare dai musei quelle opere che costituiscono la parte più rilevante, cioè il fondo principale degli stessi. (5-00515)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ARBASINO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti concreti e immediati, e altresì quali programmi più generali ed a lunga scadenza, siano stati predisposti per garantire la sopravvivenza, in epoca di grave crisi per la nostra editoria e per la lettura in Italia, delle numerose librerie minacciate di sfratto in diversi quartieri delle nostre città, e segnatamente della « Tuttilibri », sola libreria romana a disposizione di 500.000 abitanti dell'Appio-Latino e del Tuscolano. (4-02360)

PATUELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che a seguito del decreto ministeriale 10 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975, istitutivo di un vincolo paesaggistico generalizzato su tutto il territorio del comune di San Polomatese, il sindaco di detto comune ha presentato, in data 9 febbraio 1976 un ricorso al Governo avverso al suddetto decreto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1939, n. 1497, senza ottenere ancora risposta — quali siano i motivi che sono alla base del citato ritardo e i tempi che, presumibilmente, saranno necessari per il preannunciamento sul suddetto ricorso. (4-02361)

PATUELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in alcuni articoli apparsi recentemente su diversi quotidiani si afferma che non tutto lo spazio aereo italiano risulta ancora coperto dal controllo radar e che tra le zone ancora carenti della suddetta copertura risulta esserci gran parte del versante adriatico;

la mancanza della copertura suddetta costituisce un pericolo per la sicurezza dei voli oltre a rappresentare una grave lacuna nel sistema difensivo —

per quali motivi alcune zone risultano ancora essere scoperte dal controllo radar, ed entro quali tempi è prevista la realizzazione della copertura dell'intero spazio aereo nazionale ed in particolare del versante adriatico. (4-02362)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n. 29 del 1979) intestata a Alfonso Chiacchio, nato a Lauria (Potenza) il 19 luglio 1927 e residente a Busto Arsizio in via Calvi 5.

L'interessato è in servizio presso il Consorzio ACCAM, ha effettuato la domanda in data 30 giugno 1982 ed è in attesa del decreto. (4-02363)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n. 29 del 1979) intestata a Rino Manzoni, nato a Busto Arsizio il 27 luglio 1931 ed ivi residente in via Principessa Mafalda 5, numero di domanda 17902, effettuata in data 3 marzo 1979.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio ed è in attesa del relativo decreto. (4-02364)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n. 29 del 1979) intestata a Lauretana Ricci, nata a Guidonia (Roma) il 28 luglio 1942 e residente a Busto Arsizio in via Vespri Siciliani 67, numero di posizione 2.774.901, CPDEL div. 6^a i.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

L'ospedale di circolo di Busto Arsizio ha già provveduto ad inviare i documenti richiesti da codesto Ministero; l'interessata è in attesa del relativo decreto.

(4-02365)

PAGANELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso:

che al signor Luigi Fontana, nato a Serravalle Langhe il 21 novembre 1919, residente a Serravalle Langhe, località Villa n. 8, posizione 102283/D, è stato attribuito assegno di guerra rinnovabile per il periodo 1° gennaio 1975-31 dicembre 1976;

che a seguito di visita effettuata dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Torino il 28 settembre 1979 Luigi Fontana è stato riconosciuto infermo per esiti di congelamento, con proposta di ottava categoria fino al termine del periodo di rinnovabilità, indi ottava categoria Tab. A vitalizia a mente della legge n. 915 del 23 dicembre 1978;

che nonostante l'esito della visita il Ministero ha negato l'ulteriore assegno di guerra a Luigi Fontana con motivazioni non convincenti;

che avverso la determinazione del Ministro 23 luglio 1981, notificata il 5 gennaio 1982, il Fontana ha tempestivamente (28 gennaio 1982) proposto ricorso al Ministro;

che a tutt'oggi non è stata data risposta alcuna al ricorso -:

in base a quali disposizioni di legge si è ritenuto di disattendere così vistosamente il giudizio della commissione medica;

se ritenga opportuno esaminare il ricorso, presentato da oltre due anni.

(4-02366)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, TORELLI E COLOMBINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza del comunicato emesso dalla segreteria provinciale del

SIULP di Viterbo con il quale si denuncia il comportamento antisindacale del tenente colonnello Tammeo, comandante della polizia stradale di Viterbo, che ha impedito al vice segretario provinciale del SIULP di partecipare alla riunione regionale del sindacato, nonostante l'espressa autorizzazione del capo della polizia;

se risulta che, sempre da parte del comandante della polizia stradale di Viterbo, una disposizione del comandante del compartimento del Lazio, del 23 novembre 1983, volta a garantire una migliore utilizzazione del tempo libero da parte del personale, con la quale si stabilisce la possibilità di pernottamento fuori caserma, nel giorno di riposo settimanale, con semplice comunicazione scritta al Comando e indicazione del recapito, è stata « tradotta » in « ordine del Comando » che obbliga alla richiesta di autorizzazione al Comando.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere - premesso che, in una disposizione, firmata dallo stesso comandante, del dicembre 1982, volta ad organizzare i turni dei congedi ordinari, si legge, tra l'altro: « Il dipendente, prima di compilare i turni, dovrà tenere presenti tutte le proprie esigenze di famiglia e sue, eventuale periodo di ossigenazione in alta montagna, il periodo di mare, la raccolta delle nocchie e quella delle olive, nonché eventuali periodi di cure e soggiorno »; e ancora: « Questo comando non potrà permettere più di interrompere un congedo ordinario per una presunta indisposizione, per trascorrere tale periodo di indisposizione presso un tavolo verde da gioco »; « ...e per i raccoglitori di olive (metà e metà) è consigliabile che durante il mese di novembre chiedano solo dieci giorni di ferie, allo scopo di permettere a tutti, coltivatori diretti ed indiretti, di effettuare tale raccolta » -

se e quali iniziative ritenga di dover assumere per l'accertamento dei fatti e per garantire il rispetto dei diritti di lavoratori della polizia stradale di Viterbo.

(4-02367)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

MARZO E ALBERINI. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza del rapporto dell'Istituto oceanografico israeliano sullo stato del sommergibile italiano *Scirè*, adibito al trasporto di mezzi d'assalto, affondato nel 1942 nella baia di Haifa da alcune unità navali della *Royal Navy* britannica.

La marina israeliana ha riferito, infatti, che il sommergibile italiano, nell'interno del quale si trovano ancora, dopo 42 anni, i resti di 58 marinai, è sostanzialmente intatto.

I tentativi di recupero dello scafo, fatti negli anni passati, non hanno avuto esito per difficoltà tecniche che oggi potrebbero risultare superabili.

Per sapere se ritenga che oggi, dopo il rapporto dell'Istituto oceanografico israeliano, si ponga nuovamente d'attualità l'opportunità del recupero del sommergibile *Scirè* che rappresenterebbe un giusto atto umanitario e di riconoscenza dell'Italia verso i valorosi marinai vittime della guerra e verso i loro congiunti.

(4-02368)

CAFIERO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

sono apparse recentemente sulla stampa notizie circa la presunta volontà dell'IRI di smantellare la società di trasporti marittimi Tirrenia;

la Tirrenia riveste un ruolo importantissimo nel settore dei trasporti del Mar Mediterraneo ed in particolare modo nel collegamento con le isole;

il piano IRI prevederebbe il passaggio di parte dei traghetti della Tirrenia a due società private, con il relativo abbandono dello scalo di Napoli —

se le suddette notizie, assai gravi a parere dell'interrogante poiché precluderebbero ad un disimpegno dell'IRI dal settore dei trasporti marittimi, rispondano a verità.

(4-02369)

POLLICE E RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 14 gennaio 1984 ad Ancona venivano arrestati, con l'accusa di procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato, Gianfranco Guanti, Marcella Renzoni, e suo marito Fulvio Lanari, dopo una irruzione nella casa del Lanari, dove i tre imputati sembrava stessero disegnando una mappa della zona del Monte Conero;

il Guanti, delegato regionale CGIL, è uno dei redattori della rivista ecologica *Il Pungitopo* che, insieme con altre associazioni naturalistiche della zona, richiede da diversi anni la costituzione di un parco protetto;

il caso potrebbe rappresentare l'inizio di una caccia alle streghe nei confronti dei pacifisti e degli ecologisti —

se ritenga che sia opportuno un esplicito pronunciamento del Ministro della difesa relativamente alla funzione del Monte Conero, affinché tutti i cittadini possano conoscere e valutare esattamente le conseguenze, per la loro vita e la loro salute, delle scelte di politica militare relative al Monte Conero. (4-02370)

ALPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, premesso che: con decreto del Ministro delle finanze del 6 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 20 dicembre 1983, sono stati approvati i « nuovi » modelli IVA relativi agli elenchi dei clienti e dei fornitori da allegare alla dichiarazione annuale per l'anno 1983 da presentare nel marzo 1984;

detti modelli si differenziano, con quelli in corso, unicamente nella collocazione dei dati anagrafici rimanendo identici tutti gli altri dati richiesti (imponibile Iva — anno di competenza delle fatture, ecc.);

tali nuovi modelli, in forma diversa, richiedono gli stessi dati di quelli in uso per l'anno 1982-1983;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

tale « strana modifica » costringe i contribuenti a sostenere rilevanti costi per l'approvvigionamento dei nuovi moduli, inutilizzando così i vecchi stampati;

infinite aziende e vari studi professionali devono provvedere alla modifica dei programmi degli elaboratori elettronici e al complesso lavoro per la duplicazione delle memorie magnetiche sui programmi medesimi;

atteso che negli ambienti interessati, a ragione, non si giustificano le variazioni di detti nuovi modelli, e vi è il dubbio che si è voluto favorire l'attività di alcune società di informatica (sovrapprezzo per modifica programmi) e di società fornitrici di elaboratori (costo modifiche), nonché di società tipografiche (stampa modulistica) -

se ritenga opportuno, con apposite circolari, autorizzare anche per il 1983, l'uso degli stampati in vigore al 5 marzo 1983 atteso che le modifiche apportate non hanno alcuna rilevanza ai fini pratici dei detti allegati. Caso contrario e in considerazione dei rilevanti costi posti a carico degli imprenditori in un momento certamente critico per la nostra economia, l'interrogante chiede altresì di conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione ad apportare tali inutili modifiche.

(4-02371)

SOAVE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che:

incarichi di revisore dei conti per scuole dotate di autonomia amministrativa e altri enti per i quali è previsto il controllo da parte dello Stato sono stati recentemente conferiti ad impiegati dei ruoli provinciali della Ragioneria generale dello Stato che seguono in ruolo altri impiegati di livello superiore che non hanno beneficiato di incarico alcuno;

incarichi di revisore sono mantenuti da impiegati ormai in pensione o non più alle dipendenze del Ministero del tesoro, per aver cambiato amministrazione di appartenenza;

incarichi di revisore sono cumulati in numero considerevole nella persona di un unico impiegato -

quale sia il criterio con il quale, dalla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza vengano attribuiti gli incarichi di revisore dei conti.

(4-02372)

FANTÒ, NEBBIA E RODOTA. — *Ai Ministri per l'ecologia, dell'industria, commercio ed artigianato e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - premesso che:

nel 1979 a pochi metri dalla riva del mare e in pieno centro abitato di Siderno (Reggio Calabria) - in una zona ad alta densità turistica - veniva costruita la B.P., un'industria chimica per la produzione di cianoguardina;

questa fabbrica emette metil-mercaptano, un gas maleodorante che inquina l'atmosfera, rende difficoltosa la respirazione, provoca bruciore agli occhi e rende l'acqua dei pozzi miasmatica e nociva alle piante;

nel 1980 il sindaco di Siderno si è visto costretto ad emettere un'ordinanza di chiusura della fabbrica la quale dopo pochi mesi ha tuttavia ripreso la sua attività costruendo un nuovo capannone a 500 metri di distanza nella Contrada Pantanizzi, con il beneplacito del nuovo sindaco del comune;

l'assessore regionale della sanità si era impegnato a far « smantellare » la fabbrica e che indicazioni di questo tipo erano state espresse anche dalla provincia di Reggio Calabria;

lo stesso Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Catania aveva affermato - dopo un sopralluogo effettuato il 7 aprile 1983 ai locali della fabbrica - che essa doveva essere ubicata in località molto lontana dai centri abitati;

in seguito alle continue e più che legittime agitazioni e proteste dei cittadini, il sindaco è stato costretto ad emet-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

tere due ordinanze di sospensione dell'attività produttiva della B.P., rispettivamente il 18 gennaio 1983 e il 3 giugno 1983, senza però farle eseguire e quindi permettendo la continuità lavorativa dell'azienda, provocando seri interrogativi nella gente sul rapporto tra dirigenti dell'azienda e alcuni esponenti del mondo politico e amministrativo di Siderno e di altri uffici della regione -

se ritengono di dover intervenire con la massima urgenza:

a) bloccando l'attività di una fabbrica così dannosa per tutta la collettività di Siderno;

b) imponendo il rispetto della legge e dei diritti dei cittadini, così violentemente e caparbiamente calpestati;

c) facendo luce su alcuni punti oscuri del rapporto tra azienda e organi politico-amministrativi promuovendo una inchiesta ministeriale. (4-02373)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se abbiano concreta consistenza le notizie apparse sulla stampa locale circa la ventilata ipotesi di soppressione o declassificazione della dogana di Portoferraio (Isola d'Elba).

Contro questa ipotesi si sono espresse in maniera estremamente preoccupata alcune forze politiche locali perché il fatto danneggerebbe in misura rilevante l'economia elbana non solo in relazione al consistente flusso turistico da e per l'estero, specialmente durante la stagione estiva, ma anche in ordine ai presumibili disagi che ne deriverebbero per i cittadini elbani e in particolare per gli operatori economici in relazione ai maggiori costi di servizi che verrebbero ubicati altrove (si pensi alla peculiare situazione insulare dell'Elba).

Nel richiedere i chiarimenti di cui sopra l'interrogante intende farsi carico di tali preoccupazioni, in presenza di un sempre più marcato atteggiamento punitivo del Governo centrale verso l'economia elbana, nei suoi vari comparti.

(4-02374)

LOPS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

il signor Michele Greco nato a Corato (Bari) il 22 aprile 1951 e residente a Fiumicino (Roma) in via Porto Torres 5, dal 1971 al 1974, ha prestato servizio nell'Arma dei carabinieri;

nell'ultimo periodo di servizio per effetto delle esercitazioni nel poligono di tiro, accusò un male che provocò la perdita dell'udito dell'orecchio sinistro, tanto da essere stato ricoverato per ben tre volte all'ospedale militare Celio dal quale subito dopo il comando dell'Arma lo mise in congedo;

per questo male avanzò domanda di riconoscimento di invalidità per causa di servizio, pratica che si trova attualmente presso la Corte dei conti con il numero di posizione 0116-971 -

cosa osti la completa definizione della stessa. (4-02375)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali sono i criteri adottati per il conferimento dell'incarico di direttore dei conservatori;

con quali criteri viene composta la commissione che accerta i titoli di idoneità degli aspiranti e se tutti gli aspiranti riconosciuti idonei vengono inseriti in un elenco nazionale messo a disposizione del Ministero per le scelte di competenza. (4-02376)

FANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

nella provincia di Reggio Calabria è stato avviato il corso di specializzazione per l'insegnamento agli handicappati dell'udito secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;

la frequenza al tirocinio guidato (200 ore) non è compatibile con le normali attività didattiche in cui sono im-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

pegnati molti insegnanti ammessi alla frequenza del corso;

la pesante condizione di molti insegnanti che devono raggiungere i centri della provincia assai distanti dal capoluogo, per di più con una situazione dei trasporti assai disagiata, per la normale attività didattica, e che molti, sono impegnati di pomeriggio nel tempo pieno -

se ritiene di dover concedere sollecitamente l'autorizzazione all'esonero delle normali attività didattiche per gli insegnanti che frequentano il corso, rischiando altrimenti una partecipazione non del tutto proficua e reale, e quindi un insuccesso del corso. (4-02377)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità di pensione della signora Elvira Scognamiglio, vedova di Biagio Volpe, deceduto il 2 settembre 1982, dipendente in vita del Ministero di grazia e giustizia, posizione n. 601393 presso la Direzione generale degli istituti di previdenza - divisione IX - Cassa ufficiali giudiziari.

La vedova, erede unitamente a tre figlie maggiorenni ed a due minorenni, ha inoltrato domanda fin dal 21 settembre 1983 aggiornandola successivamente con la documentazione richiesta e non ha fino ad ora avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari gravi condizioni dell'interessata sollecitano la definizione della pratica. (4-02378)

ALAGNA, AMODEO, ANDÒ, BARBALACE E FIORINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se intendano, in riferimento ad ulteriori assurdi e sconcertanti particolari fortemente lesivi della personalità e dell'inalienabile diritto alla figura umana, verificatisi in occasione dell'arresto del vicepresidente della regione siciliana, onorevole Salvatore Stornello, nel trasferimento dagli uffici della questura di Roma, procedere ad una rapida e quanto mai accurata

indagine per appurarne la veridicità e le susseguenti eventuali responsabilità.

Si sottolinea, ancora, il fatto che l'onorevole Stornello, condotto alla presenza dei fotografi e dei cineoperatori, con ai polsi le tradizionali manette, in modo incivile e brutale veniva riammanettato e con le braccia dietro la schiena, con il preciso scopo di impedirgli quegli istintivi ed umani atti tendenti a coprire il proprio volto. Inoltre, ad una precisa domanda dell'interessato per un simile, assurdo, inumano atto, riceveva risposta dal comandante della pattuglia di pubblica sicurezza di scorta, che venivano eseguite precise disposizioni precedentemente impartite.

Di fronte ad una simile dichiarazione si chiede se si ravvisi l'opportunità di accertare da quale sede, e da chi in particolare, sia stata diramata tale direttiva inqualificabile ed indegna in un paese civile, e se nel contempo non sia il caso che siano presi drastici provvedimenti disciplinari onde evitare anche che in futuro, simili misure incivili e contrarie allo spirito della Costituzione e delle leggi dello Stato vengano attuate dalle forze dell'ordine. (4-02379)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica relativa al signor Renzo Ferrari, nato a Parma il 21 agosto 1922, in servizio presso il comune di Parma, il quale fin dal 25 gennaio 1983 ha inoltrato domanda per essere ammesso ai benefici previsti dall'articolo 2 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979.

L'interessato ha versato contributi alla gestione previdenziale INPS di Parma dal 1° dicembre 1970 al 31 luglio 1977 con assicurazione n. 148209.

L'interessato è prossimo al pensionamento e pertanto si evidenzia l'urgenza della definizione della pratica. (4-02380)

TRINGALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

sin dal 1973 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha sottoposto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

alla Commissione amministrativa della CEE la questione dell'interpretazione dell'articolo 9 del Regolamento n. 1408/71, al fine di conoscere se con tale disposizione si sia inteso prevedere nella nuova regolamentazione comunitaria il principio della piena assimilazione dei contributi versati o accreditati negli altri Stati per l'ammissione dell'assicurazione volontaria italiana sulla base della sola assicurazione estera;

sin dal 25 luglio 1973, con la circolare n. 1029 PRS/147, l'INPS ha disposto che « per il momento le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate da persone assicurate solo negli altri Stati membri, dovranno essere tenute in sospeso »;

la soluzione positiva del problema risolverebbe, secondo giustizia, un considerevole numero di casi pendenti, da anni, presso tutte le sedi provinciali dell'INPS -:

quali fatti nuovi si siano verificati, nel corso dei dieci anni intercorsi, in favore della soluzione positiva della questione;

quali iniziative il Governo ha adottato o intenda finalmente adottare.

(4-02381)

TRINGALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla definizione della domanda di pensione di vecchiaia indirizzata all'ENPALS, dal signor Antonino Dell'Erba, nato il 15 novembre 1922, residente in via Acireale, 20 Adrano (Catania), sin dal novembre 1982 e a quell'ente trasmessa sin dal 24 marzo 1983, n. 42/8216441 - reparto liquidazioni pensioni, dalla sede INPS di Catania.

(4-02382)

TRINGALI. — *Ai Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione dell'ex dipendente delle poste, signor Salvatore Lucchesi, nato in Acicatena il 6 gennaio

1927 e residente in via Martino Bassi, 8 Seregno (Milano) (ultima sede di lavoro ufficio postale di Triuggio - Milano).

La domanda di pensione venne presentata nel 1980 e porta il n. 1228 di riferimento.

(4-02383)

TRINGALI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ostacolano la definizione della richiesta avanzata dal signor Carrabino Alfio, nato a Catania il 6 ottobre 1921 ed abitante in Acireale (Catania) corso Savoia, 138, ex dipendente UPLMO di Catania, cessato dal servizio il 1° gennaio 1979, con la quale viene chiesto il riconoscimento della classe superiore ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge n. 336 del 1970 con la conseguente riliquidazione della pensione.

(4-02384)

RINALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del pesante arretrato in atto alla regione Marche nella esecuzione degli accertamenti sanitari per il riconoscimento della invalidità civile di cui alle leggi nn. 118 del 1971 e 18 del 1980, dovuto essenzialmente al mancato ed imperfetto funzionamento delle Commissioni sanitarie, e come intenda porvi rimedio.

Alla Commissione regionale giace un arretrato di 8.000 pratiche risalenti fino al 1974.

(4-02385)

RINALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che la regione Marche non riconosce, per l'attività di assistenza di cui alle leggi 118 del 1971 e 18 del 1980, il domicilio legale presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947 impedendo, di fatto, a tali enti di svolgere la loro attività istituzionale, così come previsto dal decreto del Ministro del lavoro stesso in data 26 giugno 1981, e come intenda porvi rimedio.

(4-02386)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

RINALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del pesante arretrato nella escussione delle pratiche di invalidità civile, di cui alla legge n. 118 del 1971, in atto nella regione Marche, in particolare per il settore di prestazioni di cui alla legge 18 del 1980 (indennità di accompagnamento), e come intenda porvi rimedio.

Alla sola Commissione sanitaria regionale giace un arretrato di 8.000 pratiche risalenti fino al 1974. (4-02387)

FACCHETTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza della necessità di un intervento urgente al campanile romanico della Cattedrale di San Pietro e Paolo, detto « Duomo » e sul campanile della Chiesa di S. Gervasio e Protasio, entrambi siti in Mantova.

Entrambi i monumenti si trovano infatti in condizioni di assoluta precarietà statica.

Per sapere se non ritiene di dotare la Sovrintendenza di Brescia dei mezzi necessari per salvaguardare due opere di grandissimo valore artistico e culturale. (4-02388)

FACCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nel quadro dell'applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, che prevede tra l'altro la costituzione di alloggi per i ferrovieri delle ferrovie dello Stato, non è stato ancora avviato un programma concretamente utile a venire incontro alle esigenze dei ferrovieri residenti in provincia di Bergamo.

Per sapere, in particolare:

se sia a conoscenza del fatto che quanto sopra lamentato può essere causato anche da non chiare vicende riguardanti l'acquisto di alloggi da parte del compartimento delle ferrovie dello

Stato di Milano, vicende oggetto — a quanto pare — anche di una denuncia alla procura della Repubblica di Milano;

se può confermare che, per le necessità di alloggio riguardanti il compartimento, siano stati reperiti immobili nel solo comune di Pieve Emanuele, che non possono venire incontro alle esigenze di coloro che risiedono a Bergamo e nelle vicinanze;

se risponde a verità che, per quanto riguarda Bergamo, sia stata esaminata solo un'offerta nel Comune di Calusco d'Adda, poi messa in discussione per giustificati motivi, mentre altre soluzioni nel quartiere di Valtesse a Bergamo e nel Comune di Orio al Serio hanno dato luogo ad una serie di valutazioni contrastanti, che hanno comunque portato ad un solo risultato certo: l'inesistenza, allo stato attuale, di prospettive di acquisizione di alloggi per i ferrovieri bergamaschi che ne hanno la necessità. (4-02389)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza delle precarie condizioni igieniche nelle quali si vive ed opera in taluni reparti dell'Ospedale civile di Pescara ed in particolare se gli risulti che:

1) il reparto cucina è ubicato in locali seminterrati, con forte grado di umidità, la cui pavimentazione è, peraltro, attraversata da condutture della rete fognante che recano alcuni tombini dai quali fuoriescono acque reflue. Le derrate alimentari, in assenza di apposita dispensa, sono affastellate alla rinfusa ed il pane, in particolare, è conservato in ceste-contenitrici poste a contatto con la superficie calpestata e prive di ogni protezione. Particolarmente preoccupante, in questa condizione, è la presenza di numerosi ratti, talvolta rinvenuti privi di vita tra gli utensili da cucina, a causa del largo uso che si fa in quei locali, per evidenti ragioni, di polvere topicida. Alcuni forni tra quelli utilizzati sono, inol-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

tre, interessati a grosse fughe di gas, nocivi alla salute del personale addetto;

2) il reparto dermatologia è anch'esso assolutamente inidoneo e causa delle infiltrazioni di acqua che, provenendo dal sottosuolo, rendono oltremodo umide le camere di degenza;

3) il magazzino del reparto di ortopedia presenta sulla volta vistose crepe che causano la caduta di calcinacci sulle attrezzature e sui materiali sanitari ivi depositati.

Per sapere, inoltre - considerato che quanto sopra descritto è provato da documenti fotografici in possesso dell'interrogante e che la magistratura pescarese ha prontamente avviato in merito approfondite indagini attivatesi a seguito di esposto inoltrato alla Procura della Repubblica territorialmente competente dall'Unione provinciale CISNAL -:

a) se risulti che tale incredibile situazione sarebbe stata in passato rilevata, ma non denunciata dall'Ispettorato del lavoro, dai vigili del fuoco e da altri organi di controllo sanitario;

b) se ritenga dover con urgenza disporre, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una ispezione ministeriale presso tutte le strutture dell'Ospedale in oggetto, anche allo scopo di verificare l'esistenza di altre situazioni simili a quelle sopra ricordate e

di individuarne le responsabilità, comunque da colpire decisamente, per quanto già emerso, anche in via amministrativa. (4-02390)

DUTTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che molte critiche sono state sollevate in passato sul metodo di selezione e di giudizio degli artisti del Festival gestito da Ravera -:

se il Commissario prefettizio di Sanremo ha tenuto presenti le vicende giudiziarie che hanno causato le dimissioni dell'amministrazione comunale di Sanremo, nel confermare la delibera che affida ancora una volta e per due anni, l'organizzazione del Festival della canzone italiana alla Publispei, società di Roma della quale è titolare Giandomenico Ravera e il commerciante di dischi Claudio Consorti;

se ritiene legittima la procedura, anziché dell'appalto concorso, della trattativa privata adottata dalla giunta di Sanremo, in gran parte incriminata per l'inchiesta giudiziaria relativa all'appalto e alla gestione del Casinò, e confermata dal Commissario prefettizio;

se non appaia evidente una relazione fra le attività del Casinò che è oggetto di provvedimenti giudiziari e quelle del Festival della canzone visto che identica è stata la gestione amministrativa del comune sia per il Casinò che per il Festival della canzone. (4-02391)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MARRUCCI, STRUMENDO E DONAZZON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della designazione a capo della DIGOS della questura di Venezia del signor Impallomeni Giuseppe;

se sia inoltre a conoscenza: che il signor Impallomeni è risultato affiliato alla Loggia P2 con tessera 2213 E.19.80. rilasciata il 30 ottobre 1980 e richiamata nel fascicolo 0920; che fu a suo tempo rintracciata una lettera autografa dello stesso Impallomeni indirizzata a Gelli, nella quale si annunciava l'avvenuto giuramento ed il ricevimento della tessera; che tutto ciò sarebbe stato confermato dall'interessato; che domande inquietanti furono sollevate sull'attività svolta dall'Impallomeni presso la squadra mobile della questura di Palermo in riferimento ad inchieste di estrema delicatezza;

come possa giustificarsi l'assunzione a rilevanti compiti di responsabilità di persone legate ad una organizzazione, la cui pericolosità per la stessa vita democratica è stata pressoché unanimemente denunciata;

quali misure intenda assumere per correggere una decisione di tale gravità e per evitare che fatti analoghi abbiano a ripetersi. (3-00619)

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è informato sulla situazione carceraria del giornalista Carmine Fiorillo, detenuto nel carcere di Fossombrone, in precarie e preoccupanti condizioni di salute a causa di un prolungato rifiuto di alimentazione messo in atto il 12 gennaio.

Il giornalista Fiorillo, già assolto dalla corte di assise di Roma con formula

piena dall'imputazione relativa alla pubblicazione del libro *L'Ape e il comunista*, si trova da oltre venti mesi in stato di detenzione essendo risultate finora inutili le sue istanze per poter dimostrare l'infondatezza delle accuse generiche e indeterminate provenienti da un pentito.

Carmine Fiorillo è stato sottoposto a interrogatorio una volta soltanto il 3 giugno 1982 senza più ottenere dal giudice istruttore la possibilità di altri interrogatori. (3-00620)

CODRIGNANI, GIOVANNINI E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - premesso che da troppo tempo vengono segnalati casi di inadempienza da parte di imprese che assumono personale italiano per contratti di lavoro all'estero che mettono in gravissima difficoltà e addirittura in pericolo di vita i lavoratori assunti, e che da troppo tempo il Governo si limita a dare risposte tardive ed elusive a singoli fatti denunciati;

rispetto al caso di 120 italiani dipendenti da aziende del gruppo Ansaldo (AMN e MTG) che lavorano in Kuwait e che si sono trovati senza alloggio e con il passaporto sequestrato in Kuwait per ritardi e insolvenze dell'impresa e a quello di 15 lavoratori dell'IMCO-COGEIT S.p.A. a Zliten in Libia che hanno chiesto di essere rimpatriati, visto l'indebitamento della società che non ha più il cantiere aperto *in loco*, e che hanno denunciato la situazione insostenibile al nostro consolato di Tripoli -:

che cosa intende fare il nostro Governo nei casi di specie;

come ritenga di affrontare la problematica generale della sicurezza del lavoratore italiano all'estero. (3-00621)

SERVELLO, VALENSISE E RUBINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - a proposito della nomina del responsabile della « CONSOB » - a quali criteri essa risponda e se gli impegni programmatici del Governo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

in materia di nomine negli enti, nelle aziende e negli istituti statali e parastatali non vengano contraddetti dalla perdurante pratica della lottizzazione dei partiti di potere. (3-00622)

POLI BORTONE, SERVELLO E ZANFAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i criteri che hanno indotto a riconoscere il carattere di « culturale » alle testate delle Edizioni Lancio: Darling, Letizia, Sabrina,

Marina, Idillio, Mina, Charme, Kiss Color, Lucky, Lancio Kolossal, come risulta dalla pagina 30 della relazione sullo stato dell'editoria (sem. 1° giugno-30 novembre 1983) presentata per conto del garante dell'attuazione della legge 416 dal Presidente del Consiglio dei ministri;

per sapere se mai il garante o i membri della Commissione competente hanno avuto l'opportunità di leggere i mensili di fotoromanzi su nominati, al fine di poterne eventualmente apprezzare i contenuti culturali. (3-00623)

• • •

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere - considerato:

che il settore agrumario si trova in una situazione di grave crisi in particolare per quanto riguarda il settore dei limoni;

che tale crisi trae tra l'altro origine dal mancato sostegno nazionale e comunitario alle nostre esportazioni verso i paesi dell'Est per le quali le transazioni sono possibili soltanto con dilazioni di pagamento superiori ai 12 mesi e quindi difficilmente praticabili;

che in conseguenza l'unica possibilità di assicurare un reddito agli agrumicoltori sta nel ritiro del prodotto dal mercato da parte delle associazioni dei produttori la cui destinazione, in mancanza di collocamento sia per la distribuzione gratuita sia per la trasformazione in succhi, diventa necessariamente la distruzione;

che una tale destinazione non solo provoca sdegnate reazioni da parte dei consumatori e dell'opinione pubblica generale ma anche l'opposizione degli stessi agrumicoltori che vedrebbero con maggiore soddisfazione l'utilizzazione del loro prodotto;

che già nel marzo 1983 la Comunità con Reg. n. 552/83 del Consiglio dell'8 marzo 1983 (G.U. C.E. N. L. 65 dell'11 marzo 1983) ha autorizzato, in deroga all'articolo 21 del Reg. (CEE) 1035/72, la destinazione a distribuzione gratuita in Polonia, tramite organizzazioni caritative di mele da tavola ritirate dal mercato;

che le condizioni di approvvigionamento della popolazione della Polonia non sono da allora migliorate;

che i limoni rappresentano un prodotto importante della alimentazione per le popolazioni del Nord Europa -

se il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Governo non ritengano di

proporre al Consiglio dei ministri CEE con procedura d'urgenza l'adozione di un Regolamento che autorizzi l'Italia, in deroga all'articolo 21 del Regolamento (CEE) 1035/72, a mettere a disposizione di organizzazioni caritative i limoni ritirati dal mercato dalle associazioni dei produttori ai fini della loro distribuzione gratuita in Polonia.

(2-00253) « URSO, LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, AUGELLO, ASTONE, DRAGO, FÓTI, GRIPPO, LO BELLO, LOMBARDO, PUJIA, RUSSO GIUSEPPE, SINESIO, D'ACQUISTO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza della grave situazione (denunciata dalla stampa) che si è determinata alla Camera di commercio italo-araba a causa della discutibile gestione del suo presidente onorevole Vito Scalia.

Gli interpellanti chiedono di sapere - considerato:

che tale gestione non solo ha già dato luogo a controversie giudiziarie e sindacali, ma può portare alla liquidazione della Camera di commercio italo-araba con grave nocimento sulle relazioni economiche e politiche tra l'Italia e il mondo arabo;

che il commercio tra Italia e mondo arabo assume una notevole importanza per la nostra economia e costituisce il 24,07 per cento del commercio tra i paesi CEE e tutti i paesi arabi;

considerata la viva protesta che l'ambasciatore in Italia della Arabia Saudita ha inoltrato da tempo al Ministro degli affari esteri a nome di tutti i capi-missione della diplomazia araba in Italia, definendo non gradita la presidenza Scalia;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

considerato, altresì:

che le stesse organizzazioni sindacali hanno denunciato l'onorevole Vito Scalia per le « forme di indebito controllo sui dipendenti che si vedono minacciati i loro diritti ed aspettative »;

che il 13 febbraio 1984 il pretore di Roma dovrà esaminare la richiesta di un quarto dei consiglieri che chiedono la convocazione dell'assemblea generale straordinaria per il rinnovo della presidenza

Scalia il cui mandato è scaduto da oltre un anno -

quali misure urgenti il Ministro intenda porre in atto per assicurare il normale funzionamento della Camera di commercio italo-araba e per migliorare le relazioni economiche e politiche tra l'Italia e il mondo arabo.

(2-00254) « TREBBI ALOARDI, SANLORENZO, CRIPPA, OLIVI, GRADUATA ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma